

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14 ^a Senato)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
GIUSTIZIA (II)	»	39
DIFESA (IV)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	55
FINANZE (VI)	»	84
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	94

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-Ncl-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	97
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	181
AFFARI SOCIALI (XII)	»	185
AGRICOLTURA (XIII)	»	199
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	200

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. Esame C. 764 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	4
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Esame C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	5

Martedì 10 luglio 2018. – Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

La seduta comincia alle 12.25.

Comunicazioni del Presidente.

Fabiana DADONE, *presidente*, rivolge in primo luogo a tutti i membri del Comitato i migliori auguri di buon lavoro e fornisce qualche breve indicazione sulla natura e sulle funzioni del Comitato stesso. In particolare rammenta che al Comitato, istituito dalla riforma del Regolamento della Camera del 1997, è assegnato il compito di esaminare il profilo della qualità della legislazione. La riforma ha pensato a tale compito come essenzialmente *bipartisan*: per questa ragione il Comitato ha una composizione paritetica tra maggioranza e opposizioni ed una presidenza a rotazione con turni di dieci mesi; il Comitato è pertanto organo sì politico ma sottratto

alle logiche di schieramento. Il Comitato è chiamato a pronunciarsi nel corso dell'istruttoria legislativa sui progetti di legge, in via obbligatoria in taluni casi (decreti-legge, progetti di legge delega e di delegificazione), su richiesta di un quinto dei componenti delle Commissioni permanenti competenti in sede referente negli altri. Il Comitato esprime, infatti, ai sensi degli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, pareri sulla qualità dei progetti di legge, valutandone l'omogeneità, la semplicità, la chiarezza e proprietà di formulazione, nonché l'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente « sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento »; assume anche rilievo, in questo ambito, la circolare del Presidente della Camera sulla redazione dei testi normativi del 20 aprile 2001. Con specifico riguardo ai decreti-legge, sui quali il Comitato si esprime obbligatoriamente, il giudizio dell'organo

si estende anche alla valutazione dell'osservanza delle regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto, previste dalla vigente legislazione (si pensi in particolare all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988).

Segnala poi che tra le peculiarità dell'organo vi è la previsione della *dissenting opinion* di cui dar conto nel parere espresso dal Comitato. A norma dell'articolo 16-bis, comma 5, del Regolamento, infatti, « su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni ». La Giunta del Regolamento, nella riunione del 28 febbraio 2007, nel chiarire la funzione della *dissenting opinion*, ha anche ricordato che, in ragione della particolare natura dell'organo, le proposte di parere predisposte dal relatore su un provvedimento non sono oggetto di votazioni a maggioranza ma sono adottate per « consenso », ferma restando, appunto, la possibilità di esprimere una *dissenting opinion*.

Ricorda poi che il Comitato svolge anche un'attività di monitoraggio dell'andamento generale della produzione legislativa, con la collaborazione dei servizi di documentazione della Camera dei deputati e segnala che, a supporto dell'avvio dei lavori del Comitato, è stata predisposta dai competenti uffici una documentazione che è in distribuzione.

Comunica, infine, di aver predisposto come relatrice, trattandosi della prima seduta, una proposta di parere sul primo dei provvedimenti all'esame del Comitato, il decreto-legge n. 73 del 2018 relativo al tribunale di Bari mentre, sul secondo provvedimento, il decreto-legge n. 55 del 2018 in materia di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016, le funzioni del relatore saranno svolte dal collega Paolo Russo, vicepresidente del Comitato; ricorda che nelle successive sedute la nomina del relatore avverrà invece, come da prassi, seguendo un criterio di rotazione.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

Esame C. 764 Governo.

(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fabiana DADONE, *presidente* e relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 764 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159

del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

il comma 1 dell'articolo 1, nello stabilire una sospensione di termini e del corso della prescrizione per i procedimenti penali pendenti, non specifica a quale data gli stessi debbano risultare pendenti; in proposito la relazione illustrativa afferma che l'intento del Governo è di riferirsi "ai processi pendenti nel corso del periodo di sospensione", evidentemente includendo anche i procedimenti sopravvenuti all'entrata in vigore del decreto-legge, mentre l'analoga sospensione prevista dall'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016 in occasione degli eventi sismici del 2016 fa riferimento a una data precisa (il 24 agosto 2016, giorno del primo sisma);

il comma 2 dell'articolo 1, nel contemplare alcune eccezioni alla sospensione dei procedimenti e dei termini prevista dal comma 1, non fa riferimento al compimento di atti ai quali occorre procedere con massima urgenza, quali ad esempio l'incidente probatorio, a differenza di quanto previsto in analoghi precedenti provvedimenti (si veda ad esempio l'articolo 49 del decreto-legge n. 189/2016), nonché, in via generale, per quanto concerne la sospensione nel periodo feriale, dall'articolo 2 della legge n. 742 del 1969;

occorre pertanto valutare, con riferimento alle due disposizioni richiamate, se la loro formulazione non risulti suscettibile di provocare difficoltà interpretative e di attuazione;

il provvedimento risulta corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ma non della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); in proposito la relazione illustrativa segnala che per il provvedimento ci si è avvalsi della possibilità di esenzione dalla predisposizione dell'AIR, prevista dall'ar-

ticolo 7, comma 1, del DPCM n. 169 del 2017, in ragione, tra le altre cose, della limitatissima durata temporale del provvedimento e dell'esiguità del numero di destinatari;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

specificare, al comma 1 dell'articolo 1, a quale data i procedimenti penali debbano risultare "pendenti" per godere della prevista sospensione dei termini e del corso della prescrizione;

inserire, al comma 2 dell'articolo 1, tra le eccezioni alla sospensione dei termini prevista dal comma 1, anche il compimento di atti ai quali occorre procedere con massima urgenza, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 742 del 1969 e dall'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016".

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Esame C. 804 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del prov-

vedimento, formula la seguente proposta di parere:

“Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 804 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il decreto-legge, originariamente composto di un solo articolo sostanziale, volto a prorogare e sospendere termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché per il pagamento del canone RAI e altre utenze, reca all'esito dell'esame svoltosi presso il Senato numerosi contenuti ulteriori: alle originarie previsioni sono stati infatti aggiunti 21 articoli recanti disposizioni – anche di carattere derogatorio o finalizzate ad una sanatoria – in materia di proroga dello stato di emergenza, contributi e finanziamenti per gli interventi di ricostruzione e recupero degli immobili, ripristino della agibilità degli edifici, riduzione degli oneri burocratici e amministrativi, urbanistica, stazioni appaltanti, materiali di scavo, mutui della Cassa depositi e prestiti, nonché disposizioni finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli ulteriori interventi disposti. Il provvedimento reca dunque ora contenuti molto più articolati, che appaiono però riconducibili a quelli indicati nel suo titolo in quanto comunque riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016; l'unica eccezione rispetto a questo ambito materiale è rappresentata dalle disposizioni di cui all'articolo 1-*septies*, in materia di recupero degli aiuti illegittimi erogati per i danni subiti a causa degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

con riferimento all'articolo 07, comma 1, capoverso Art. 8-*bis*, comma 1, appare opportuno un approfondimento sull'effettiva necessità del richiamo alle “norme di settore in materia antisismica e

di tutela dal rischio idrogeologico” che vengono fatte salve; infatti la disciplina in materia di esercizio dell'attività edilizia libera contenuta all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, della quale l'articolo 07 dispone l'applicabilità anche ad alcune tipologie di strutture realizzate nelle zone terremotate, già fa riferimento al rispetto di tali normative di settore;

al medesimo capoverso, il comma 5 prevede una disciplina in materia di garanzia da versare da parte dei soggetti che devono procedere alla demolizione di strutture realizzate nelle zone terremotate, al fine di assicurare l'effettiva demolizione; in particolare si dispone che tali soggetti, qualora vogliano accedere al contributo per la ricostruzione, debbano corredare la domanda di contributo con apposita garanzia; allo stesso tempo si specifica che i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge abbiano già presentato la domanda di contributo debbano presentare un'integrazione documentale inerente la garanzia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; nulla è invece disposto per i soggetti che abbiano presentato domanda di contributo dopo l'entrata in vigore del decreto-legge ma prima dell'entrata in vigore della legge di conversione; al riguardo potrebbe pertanto risultare opportuno fare riferimento anche a tali soggetti, sostituendo le parole “alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55” con le parole: “alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

l'articolo 011, comma 1, lettera *b*), consente la nomina a responsabile unico del procedimento, in relazione agli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, del personale assunto dai comuni nelle zone terremotate, ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente; poiché tuttavia l'articolo 50-*bis* fa riferimento a diverse tipologie di personale, appare opportuno specificare che i responsabili unici del procedimento, nomi-

nati ai sensi della disposizione in commento, dovranno comunque essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente (e, in particolare, dall'articolo 31 del codice dei lavori pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016);

l'articolo 1, comma 3, dispone una sospensione fino al 31 dicembre 2020 del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio-decreto-legge n. 246 del 1938; non viene tuttavia specificato se la sospensione riguarda solo i canoni relativi alle televisioni ad uso privato, di cui al titolo II del citato regio decreto-legge – come sembra peraltro evincersi dalla relazione tecnica – o anche quelli relativi alle televisioni utilizzate in locali pubblici o aperti al pubblico, di cui al titolo III del citato regio decreto-legge; si segnala inoltre che il successivo comma 4, nel disciplinare la ripresa dei pagamenti del canone fa riferimento solamente a quelli relativi a televisioni ad uso privato;

l'articolo 1-*quater* stabilisce una deroga alle norme che disciplinano le distanze dal confine stradale; la deroga è volta a consentire, a determinate condizioni, la demolizione e la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 anche all'interno della fascia di rispetto stradale; appare tuttavia opportuno specificare l'ambito territoriale di applicazione della disposizione e in particolare se, come appare logico desumere, questo coincida con i comuni individuati dagli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 quali quelli maggiormente colpiti dal fenomeno sismico;

l'articolo 1-*sexies*, comma 1, introduce una specifica disciplina per interventi edilizi realizzati in difformità “prima degli eventi sismici del 24 agosto”; al riguardo appare opportuno chiarire se si intenda o meno fare piuttosto riferimento agli interventi realizzati in difformità “prima degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, in coerenza con il titolo del provvedimento e ricomprendendo così

quelli realizzati prima delle successive scosse dello sciame sismico;

per un mero errore materiale, l'articolo 1-*sexies*, comma 4, nel richiamare l'autorizzazione paesaggistica prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, fa riferimento all'“articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42” anziché all'“articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

l'articolo 01 stabilisce, con riferimento alla durata dello stato di emergenza nelle zone terremotate, una deroga ad una disposizione entrata in vigore da pochi mesi; si tratta dell'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, entrato in vigore solo il 6 febbraio 2018, che fissa la durata massima dello stato di emergenza in 12 mesi, prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi; sebbene dal punto di vista della tecnica legislativa la disposizione risulti ben formulata in quanto viene esplicitato il carattere derogatorio dell'intervento, occorre interrogarsi in merito all'impatto sulla coerenza complessiva dell'ordinamento di un simile modo di procedere;

alcune disposizioni del provvedimento attuano interventi di tipo legislativo su materie fin qui affidate a fonti di altro tipo; si tratta in particolare del comma 2 dell'articolo 05, laddove si proroga il termine disposto dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 55 del 24 aprile 2018 per il deposito delle schede AeDES, e dell'articolo 1-*septies*, laddove si proroga il termine previsto dal DPCM 14 novembre 2017, già prorogato dal DPCM 12 aprile 2018 per la comunicazione da parte degli interessati dei dati relativi ai danni subiti nel sisma del 2009, in relazione alla procedura di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015)5549; merita al tempo stesso segnalare che in entrambi

i casi si è di fronte a situazioni normative complesse caratterizzate da una non chiara successione di fonti normative di diverso rango;

merita apprezzamento la previsione dell'articolo 1-*quinquies* in materia di predisposizione di linee guida sulle procedure e sugli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione; al riguardo, un ulteriore contributo alla certezza normativa nelle zone terremotate potrebbe essere dato dall'impegno del Commissario straordinario per la ricostruzione e del Capo del Dipartimento della protezione civile ad attenersi, nella predisposizione delle proprie ordinanze, a quanto prescritto dalle vigenti circolari per la redazione dei testi normativi, con particolare riferimento alla prescrizione di evitare modifiche normative implicite e privilegiare la tecnica della "novella"; ciò in considerazione della rilevanza come fonte giuridica assunta, nelle zone interessate dal sisma, dalle ordinanze commissariali e del Capo del Dipartimento della protezione civile;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

approfondire, all'articolo 07, comma 1, capoverso Art. 8-*bis*, comma 1, l'effettiva necessità di fare riferimento alle

normative di settore in materia antisismica e di tutela del rischio idrogeologico; tale riferimento potrebbe infatti risultare, per la ragioni esposte in premessa, ultronio;

sostituire, all'articolo 07, comma 1, capoverso Art. 8-*bis*, comma 5, le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55" con le seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente disposizione" e le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione" con le seguenti: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55";

aggiungere in fine, all'articolo 011, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, le parole: "e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

chiarire, all'articolo 1, comma 3, se la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alla radioaudizioni di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938 riguardi solo i canoni relativi alle televisioni ad uso privato, di cui al titolo II del citato regio decreto-legge, o anche quelli relativi alle televisioni utilizzate in locali pubblici o aperti al pubblico, di cui al titolo III del citato decreto-legge;

aggiungere, all'articolo 1-*quater*, comma 1, dopo le parole: "è consentita", le seguenti: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

chiarire, all'articolo 1-*sexies*, comma 1, se si intenda fare effettivamente riferimento ai soli interventi edilizi in difformità realizzati "prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016" o più in generale a quelli realizzati "prima degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

sostituire, all'articolo 1-*sexies*, comma 4, le parole: "decreto legislativo 22

gennaio 2014, n. 42” con le seguenti: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 2 del-

l'articolo 05 e l'articolo 1-*septies* in modo da evitare il ricorso a modifiche di fonti normative di rango non legislativo ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.50.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	10
---	----

AUDIZIONI

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza del presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica, Vito Rosario PETROCELLI. — Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 13.

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Vito Rosario PETROCELLI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, avverte che tale forma di pubblicità sarà adottata per il prosieguo dei lavori e che della procedura informativa sarà redatto il

resoconto stenografico. Introduce quindi l'audizione.

Marta GRANDE, *presidente della III Commissione della Camera dei deputati*, svolge a sua volta un intervento introduttivo.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Maurizio LUPI (Misto-NcI), il senatore Gianluca FERRARA (M5S), i deputati Piero FASSINO (PD) e Paolo FORMENTINI (Lega), i senatori Adolfo URSO (FdI) e Roberta PINOTTI (PD), la deputata Laura BOLDRINI (LeU), cui risponde Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*.

Svolgono, quindi, ulteriori interventi a nome dei rispettivi gruppi la senatrice Stefania Gabriella Anastasia CRAXI (FI-BP), la deputata Simona SURIANO (M5S), i senatori Mario MONTI (Misto) e Tony

Chike IWOBI (L-SP), i deputati Valentino VALENTINI (FI) e Edmondo CIRIELLI (FdI), nonché il senatore Francesco GIACOBBE (PD).

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge un intervento in replica ai quesiti posti.

Vito Rosario PETROCELLI, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018 (*Svolgimento e conclusione*) 12

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza del presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica, Ettore Antonio LICHERI. — Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 19.40.

Sugli esiti del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018.

(*Svolgimento e conclusione*).

Ettore Antonio LICHERI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, avverte che tale forma di pubblicità sarà adottata per il prosieguo dei lavori e che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Introduce quindi l'audizione.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione in-*

ternazionale, rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Pino CABRAS (M5S), il senatore Alessandro ALFIERI (PD), i deputati Flavio DI MURO (Lega), Michaela BIANCOFIORE (FI), Laura BOLDRINI (LeU), Augusta MONTARULI (FdI), il senatore Enrico AIMI (FI-BP), i deputati Angela IANARO (M5S) e Piero DE LUCA (PD), il senatore Adolfo URSO (FdI), i deputati Maurizio LUPI (Misto-NcI), Cristina ROSSELLO (FI) Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega).

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Ettore Antonio LICHERI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 21.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati

e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Atto n. 32)

13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 luglio 2018.

Audizione informale di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Atto n. 32).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli, sulle linee programmatiche del dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	14
---	----

AUDIZIONI

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza del presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, Luigi GALLO. — Interviene il Ministro dei beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli.

La seduta comincia alle 12.15.

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli, sulle linee programmatiche del dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Ca-

mera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Alberto BONISOLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, sull'organizzazione dei lavori, i deputati Valentina APREA (FI), Federico MOLLICONE (FdI) e Anna ASCANI (PD), cui risponde il presidente Luigi GALLO.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Nicola FRATOIANNI (LeU) e Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD), il senatore Antonio IANNONE (FdI), i deputati Paola FRASSINETTI (FdI), Federico MOLLICONE (FdI) e Valentina APREA (FI), il senatore Andrea CANGINI (FI-BP), il deputato Marco MARIN (FI), la deputata Anna ASCANI (PD), la senatrice Vanna IORI (PD), il deputato Germano RACHELLA (Lega), il senatore Claudio BARBARO (L-SP), i deputati Giorgia LATINI

(Lega), Luigi CASCIELLO (FI) e Rosa Alba TESTAMENTO (M5S), le senatrici Margherita CORRADO (M5S) e Michela MONTEVECCHI (M5S), i deputati Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) e Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), il senatore Roberto RAMPI (PD), i deputati Rosa Maria DI GIORGI (PD), Daniele BELOTTI (Lega), Paolo LATTANZIO (M5S) e Vittoria CASA (M5S).

Luigi GALLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati

e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	16
Audizione del Ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, sulle linee programmatiche (Svolgimento e conclusione)	16

AUDIZIONI

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza del presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica, Ettore Antonio LICHERI. — Interviene il Ministro per gli Affari europei, Paolo Savona.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ettore Antonio LICHERI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la trasmissione satellitare e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

**Audizione del Ministro per gli Affari europei,
Paolo Savona, sulle linee programmatiche.**

(Svolgimento e conclusione).

Ettore Antonio LICHERI, *presidente*, introduce la procedura informativa.

Sergio BATTELLI, *presidente della XIV Commissione della Camera*, rivolge un indirizzo di saluto al ministro Savona.

Il ministro Paolo SAVONA rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti, la deputata Elena MURELLI (Lega), i senatori Silvana GIANNUZZI (M5S), Giovanbattista FAZZOLARI (FdI), Emma BONINO (Misto) e Nadia GINETTI (PD), i deputati Marco MAGGIONI (Lega) e Piero DE LUCA (PD), le senatrici Anna BONFRISCO (L-SP) e

Felicia GAUDIANO (M5S), i deputati Alessia ROTTA (PD) e Guido Germano PETTARIN (FI), le senatrici Luisa ANGRISANI (M5S) e Elena TESTOR (FI-BP), i deputati Filippo SCERRA (M5S) e Cristina ROSSELLO (FI), i senatori Gabriella GIAMMANCO (FI-BP) e Pietro LOREFICE (M5S).

Segue la replica del ministro Paolo SAVONA.

Ettore Antonio LICHERI, *presidente*, dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Atto n. 25
(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 18

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza della presidente della II Commissione, Giulia SARTI.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.

Atto n. 25.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio scorso.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la VI Commissione*, ritiene, come già evidenziato nella propria relazione, che vi

siano alcune disposizioni del provvedimento che meritano adeguato approfondimento.

Si riferisce, in primo luogo, alle norme recate dal comma 6, lettera *a*), dell'articolo 3, che – intervenendo sulla disciplina delle comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate – modificano l'articolo 114 del TUF al fine di adeguarlo alle previsioni del Regolamento europeo oggetto di recepimento, senza tuttavia intervenire sull'articolo 113-*ter*, comma 3, del medesimo Testo Unico, vertente su analoga previsione.

Meritevoli di analisi, a suo avviso, anche le disposizioni volte ad abrogare il comma 7 dell'articolo 114 del TUF, di cui al comma 6, lettera *d*), dell'articolo 3 dello Schema di decreto, che recano l'abolizione di obblighi di comunicazione alla Consob ed al pubblico da parte di specifici soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato, nonché di chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale.

Tali disposizioni potranno essere oggetto di rilievi nella proposta di parere formulata dai relatori.

Giulia SARTI, *presidente*, informa che sono in corso contatti con gli uffici della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) in merito all'audizione de

vertici della stessa Commissione, che dovrebbe verosimilmente svolgersi nella giornata di martedì 17 luglio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci, C. 664 Verini, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	37

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. C. 85 – A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	30
DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale. C. 764 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	38

SEDE REFERENTE

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza del Presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 12.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Testo unificato C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci, C. 664 Verini, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2018.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, del 4 luglio scorso, tutti i gruppi avevano convenuto sulla necessità che la discussione in Assemblea dei provvedimenti, inizialmente prevista per ieri, 9 luglio, e poi posticipata alla parte pomeridiana della seduta dell'Assemblea di domani, mercoledì 11 luglio, inizi comunque in questa settimana.

Alla luce di tale unanime orientamento, fa presente che l'esame delle proposte emendative presentate dovrà concludersi nella seduta odierna, al fine di poter trasmettere il testo, come risultante dalle eventuali approvazioni, alle Commissioni competenti in sede consultiva (Commissioni II e V) e di poter concludere l'esame in sede referente al più tardi nella mattinata di domani.

Pertanto avverte che i lavori della Commissione saranno organizzati e condotti dalla Presidenza in modo da poter assicurare il rispetto di tale tempistica, del resto condivisa da tutti i gruppi.

Segnala inoltre che la Commissione Bilancio ha già fatto sapere per le vie brevi che intende esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea: dunque non sarà necessario attendere tale parere per concludere l'esame in sede referente.

Avverte infine che la relatrice ha presentato tre proposte emendative (*vedi allegato 1*), che sono in distribuzione.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, intende preliminarmente osservare che i pareri sulle proposte emendative, nonché gli emendamenti 1.22, 1.23 e 5.1 da lei presentati, rappresentano il risultato di un lavoro di approfondimento svolto anche attraverso l'interlocuzione con gli uffici tecnici dei Dicasteri interessati.

Passando a esprimere il parere sugli emendamenti, esprime parere contrario agli emendamenti Occhionero 1.1, Santelli 1.2, Sisto 1.3 e 1.4, Santelli 1.5 e Occhionero 1.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Occhionero 1.7, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Santelli 1.8, Occhionero 1.9, Sisto 1.10, Occhionero 1.11, Meloni 1.12, Santelli 1.13 e Occhionero 1.14. Esprime parere favorevole sull'emendamento Occhionero 1.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), nonché sull'emendamento Lattanzio 1.16, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Occhionero 1.17, Sisto 1.18, Fiano 1.19, Occhionero 1.20 e 1.21, Migliore 2.2, Ceccanti 2.3 e Occhionero 4.1 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Occhionero 7.1. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Santelli 7.2 e Occhionero 7.3.

Motivando i suoi pareri, fa notare, in conclusione, che alcune delle proposte emendative presentate recano disposizioni che risultano già comprese nel suo testo unificato oppure, in alcuni casi, tendono

ad ampliare eccessivamente i compiti della Commissione, con il rischio di invadere sfere di competenza della Ministero della giustizia.

Raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti 1.22, 1.23 e 5.1.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice, esprimendo altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.22, 1.23 e 5.1 della relatrice.

La Commissione respinge gli emendamenti Occhionero 1.1 e Santelli 1.2.

Gennaro MIGLIORE (PD), intervenendo sull'emendamento 1.22 della relatrice, si chiede per quale motivo si intenda limitare i compiti della Commissione d'inchiesta nell'ambito della verifica sull'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 279 del 2002, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge n. 354 del 1975, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni, eliminando invece il riferimento alle altre possibili cause di scarcerazione, oltre all'avvenuta esecuzione della pena. Ritiene che la scelta della relatrice sia incomprensibile e chiede delucidazioni al riguardo.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, ritiene che la finalità del suo emendamento sia quella di evitare uno sconfinamento dei compiti della Commissione d'inchiesta negli ambiti di competenza del Ministero della giustizia. Evidenzia inoltre che la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1, anche con l'eventuale modifica apportata dal suo emendamento, garantisce lo svolgimento da parte della Commissione di un'adeguata verifica sull'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 279 del 2002, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge n. 354 del 1975.

Jole SANTELLI (FI) ritiene inaccettabili le motivazioni addotte dalla relatrice a

sostegno del suo emendamento 1.22. Giudica doveroso che il Parlamento definisca in modo adeguato i compiti della Commissione d'inchiesta in oggetto, mettendola nelle migliori condizioni possibili per svolgere anche verifiche puntuali sui campi di applicazione di normative riguardanti il regime carcerario. Nel ritenere non vi sia alcun pericolo di ingerenza negli ambiti di competenza del Ministero della giustizia, auspica un'attenta riflessione sull'emendamento in esame.

Emanuele FIANO (PD) ritiene incomprensibile richiamare ragioni di carattere tecnico a sostegno dell'emendamento 1.22 della relatrice, atteso che la definizione dei compiti della Commissione in oggetto rappresenta una facoltà che spetta al Parlamento esercitare, nell'ambito dell'esame in sede referente di una proposta di legge. Evidenziato, dunque, che spetta al Parlamento, in armonia con quanto stabilito dalla stessa Costituzione, istituire con legge una Commissione d'inchiesta e definirne gli ambiti di operatività, osserva che non rinvia alcun rischio di interferenza con l'azione dell'Esecutivo o della magistratura nell'attuale formulazione della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1. Ritiene opportuno, dunque, attribuire alla Commissione d'inchiesta poteri adeguati nell'ambito della verifica del regime carcerario previsto dagli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge n. 354 del 1975, soprattutto alla luce di certi episodi balzati di recente agli onori delle cronache su taluni organi di informazione, che hanno posto all'attenzione l'esigenza di svolgere un adeguato monitoraggio su tale tema. Giudica necessario rispettare le prerogative legislative del Parlamento, in coerenza con il dettato costituzionale.

Gennaro MIGLIORE (PD) fa notare che la soppressione del riferimento alle « altre cause » di scarcerazione potrebbe limitare gravemente l'ambito di indagine della Commissione in oggetto. Fa notare che la scarcerazione di noti personaggi mafiosi potrebbe avvenire proprio per quelle altre cause, in relazione alle quali si intende

porre un limite ai poteri di inchiesta. Giudica dunque inesistente il rischio di sconfinamento dei compiti della Commissione nell'ambito alle competenze di altri organi dello Stato.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, ribadisce che la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1, così come eventualmente modificata dal suo emendamento, appare in grado di assicurare un'adeguata verifica sull'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 279 del 2002, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge n. 354 del 1975. In risposta a talune considerazioni svolte dal deputato Fiano, fa notare che il suo emendamento 1.22 non comporta alcuna lesione delle prerogative del Parlamento. Ricorda, peraltro, che la Commissione d'inchiesta che si intende istituire non ha poteri legislativi, potendo invece proporre o indicare l'assunzione di iniziative normative rispetto alle quali il Parlamento è pienamente libero di agire.

La Commissione approva l'emendamento 1.22 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Jole SANTELLI (FI) illustra l'emendamento Sisto 1.3, di cui è cofirmataria, auspicando un cambiamento del parere contrario espresso della relatrice su di esso. Giudica infatti opportuno introdurre tra i compiti della Commissione d'inchiesta un monitoraggio sul coordinamento della lotta alla criminalità organizzata nei singoli distretti attraverso la verifica della collaborazione investigativa tra le procure della Repubblica distrettuali e gli uffici della procura della Repubblica presso i tribunali appartenenti al distretto, nonché l'efficacia del coordinamento con gli organi di polizia giudiziaria, presentando una relazione conclusiva alle Camere ogni due anni. Segnala al riguardo l'esigenza di prevedere espressamente nella legge istitutiva un compito che viene già volto di fatto dalla Commissione, ritenendo invece paradossale impedire alla Commissione d'inchiesta di valutare l'efficacia delle strutture e degli strumenti a disposizione

dello Stato nella lotta contro le criminalità organizzate, segnalando le eventuali carenze presenti.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, ritiene che gli emendamenti Sisto 1.3 e 1.4 rischiano di incidere su ambiti di competenza di altri organi dello Stato, esorbitando rispetto ai compiti di valutazione complessiva del fenomeno mafioso propri della Commissione d'inchiesta.

Jole SANTELLI (FI) dichiara di voler intervenire con riferimento alle considerazioni espresse dalla relatrice sul suo emendamento 1.3.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente alla deputata Santelli che è già intervenuta sull'emendamento 1.3.

Emanuele FIANO (PD) non comprende quale sia il presupposto regolamentare in base al quale la presidenza possa negare ai deputati di intervenire in sede di discussione di loro emendamenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento alle considerazioni appena espresse dal deputato Fiano, ricorda che è compito della presidenza assicurare l'ordinato svolgimento del dibattito, dando la parola ai deputati. Nel caso specifico ricorda di aver già richiamato, all'inizio della seduta, l'esigenza di condurre i lavori in modo tale da concludere l'esame degli emendamenti nella seduta odierna, al fine di poter trasmettere il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva e di terminare l'esame in sede referente nella mattinata di domani. In tale prospettiva sottolinea l'opportunità di contenere gli interventi in termini ragionevoli.

Gennaro MIGLIORE (PD) ricorda che, nella precedente legislatura, i gruppi attualmente in maggioranza usavano intervenire più volte, con i medesimi deputati, sullo stesso emendamento. Nel richiamare quindi una maggiore coerenza in merito, intende chiarire una volta per tutte che il gruppo del PD è certamente intenzionato

a svolgere l'esame in sede referente del provvedimento in tempi celeri, ma chiede anche di poter svolgere un adeguato approfondimento degli emendamenti in esame. A tale proposito, non appare quindi accettabile che la maggioranza motivi i pareri contrari espressi su emendamenti limitandosi ad affermare che tale valutazione negativa è frutto di non meglio chiariti approfondimenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce che il suo intento non è certamente quello di impedire il dibattito ma, al contrario, di assicurare un andamento ordinato della discussione.

Jole SANTELLI (FI), intervenendo per una precisazione, fa notare che gli emendamenti Sisto 1.3 e 1.4 non intendono favorire in alcun modo interferenze sull'attività della magistratura, limitandosi a introdurre una verifica sull'adeguatezza delle strutture esistenti nonché sui protocolli di lavoro posti in essere nel campo della lotta alla criminalità organizzata, in vista di un miglioramento di tale attività di contrasto.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, dopo aver fatto presente che il Governo intende rispettare la dialettica parlamentare sviluppatasi su tale tema, evidenzia come l'Esecutivo abbia espresso i suoi orientamenti sul provvedimento, fornendo il proprio contributo in vista dell'elaborazione di un testo efficace. Sottolinea quindi come il Governo non intenda compiere alcun arretramento rispetto alle azioni di contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata, assicurando che l'attenzione sulle attività di contrasto alla criminalità organizzata da parte dell'Esecutivo sarà sempre elevata, auspicando inoltre che su tale argomento possa registrarsi tra le forze politiche unità d'intenti.

Ritiene quindi che l'obiettivo della proposta in esame debba essere quello di garantire l'efficienza della Commissione d'inchiesta, salvaguardando sia l'autonomia del Parlamento sia l'autonomia degli altri poteri dello stato, tra cui richiama la

magistratura e l'Esecutivo. Ritiene che talune modifiche al testo unificato proposte dalla relatrice mirino proprio a evitare eventuali sovrapposizioni tra prerogative spettanti a diversi organi dello Stato. Sottolinea quindi come il provvedimento in esame non rechi alcun arretramento rispetto alle precedenti leggi istitutive, prevedendo invece un ampliamento dei compiti e dei poteri della Commissione d'inchiesta, includendo peraltro, tra le diverse questioni, il tema della candidabilità politica.

Annagrazia CALABRIA (FI), nel dichiararsi rinfanciata dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo, auspica un ripensamento della relatrice sull'emendamento Sisto 1.3, atteso che esso non interferisca sulle attività della magistratura, limitandosi a favorire un monitoraggio su protocolli di lavoro e sull'adeguatezza delle strutture nel campo della lotta alla criminalità organizzata.

Emanuele FIANO (PD) non comprende per quale ragione non si voglia prevedere, nell'ambito dell'esercizio di un potere di inchiesta previsto dalla Costituzione, un monitoraggio sul coordinamento della lotta alla criminalità organizzata nei singoli distretti attraverso la verifica della collaborazione investigativa tra le procure della Repubblica distrettuali e gli uffici della procura della Repubblica presso i tribunali appartenenti al distretto nonché l'efficacia del coordinamento con gli organi di polizia giudiziaria. Fa notare che le Commissioni d'inchiesta, nell'esercizio dei loro poteri, hanno prodotto risultati importanti che si sono spesso rivelati utili agli altri poteri dello Stato. Si dichiara quindi sorpreso dalla posizione della relatrice, tenuto conto che si è di fronte ad una modifica migliorativa del testo.

Nel far notare che tale Commissione d'inchiesta sarà probabilmente presieduta da un esponente della maggioranza, ribadisce di non capire la ragione di una simile contrarietà.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.3.

Jole SANTELLI (FI) illustra l'emendamento Sisto 1.4, di cui è cofirmataria, auspicandone l'approvazione. Rileva come la proposta emendativa intenda prevedere il monitoraggio sul regime di detenzione per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e sull'adeguatezza delle strutture penitenziarie, anche con riferimento alle tematiche relative ai trasferimenti dei detenuti e alla loro comparizione in udienza.

Gennaro MIGLIORE (PD) osserva che l'emendamento Sisto 1.4 mira a prevedere tra i compiti della Commissione d'inchiesta il monitoraggio del regime di detenzione per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e seguenti del codice penale, nonché l'adeguatezza delle strutture penitenziarie a ciò destinate, dei trasferimenti detenuti e delle procedure necessarie per la comparizione dei detenuti imputati alle udienze. Ritiene quindi che si tratti di un emendamento di buon senso, che certamente non stravolge le funzioni della Commissione e che appare pienamente rispettoso rispetto delle prerogative della magistratura, in quanto volto a verificare il funzionamento di taluni istituti nel campo penitenziario, riguardanti anche tematiche di alta sicurezza.

Francesco FORCINITI (M5S) osserva che l'emendamento Sisto 1.4 amplia eccessivamente il campo di azione della Commissione d'inchiesta, alterandone lo spirito di fondo e rischiando di ledere l'autonomia della magistratura introducendo meccanismi di controllo indiretto sui relativi organi.

Gennaro MIGLIORE (PD) considera del tutto infondate le considerazioni del deputato Forciniti, facendo notare come l'emendamento Sisto 1.4 non alteri in alcun modo le funzioni della Commissione d'inchiesta, mirando esclusivamente a prevedere un monitoraggio sul regime di detenzione per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e seguenti del codice penale. Osserva, in ogni caso, che si tratta di ambiti

di competenza del Ministero della giustizia e non della magistratura.

Jole SANTELLI (FI), intervenendo per una precisazione, osserva che l'emendamento Sisto 1.4 non determina alcun pericolo di interferenza con l'operato della magistratura. Ritiene quindi pienamente legittimo prevedere tra i compiti della Commissione quanto previsto nello stesso emendamento, ritenendo opportuno che la Commissione d'inchiesta verifichi se lo Stato operi con efficacia in tale delicato ambito.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.4.

Jole SANTELLI (FI), illustra il suo emendamento 1.5, auspicandone l'approvazione e chiedendo alla relattrice i motivi del parere contrario espresso su di esso.

Dalila NESCI (M5S), *relattrice*, fa notare che l'emendamento Sisto 1.5 appare superfluo, atteso che il testo unificato già prevede, al comma 3 dell'articolo 5, che Commissione possa ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente proposta di legge.

La Commissione respinge, dunque, con distinte votazioni, gli emendamenti Santelli 1.5 e Occhionero 1.6. Approva, quindi, l'emendamento Occhionero 1.7 (*vedi allegato 1*). Respinge inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti Santelli 1.8, Occhionero 1.9, Sisto 1.10 e Occhionero 1.11.

Giovanni DONZELLI (FdI), illustra l'emendamento Meloni 1.12, di cui è cofirmatario. Fa notare che esso mira ad includere tra i compiti della Commissione d'inchiesta l'accertamento e la valutazione sulla natura e le caratteristiche di nuove forme di criminalità organizzata di stampo mafioso, facendo particolare riferimento alle infiltrazioni all'interno della comunità nigeriana, nonché al settore manufattu-

riero cinese. Si tratta, a suo avviso, di fenomeni criminosi particolarmente pericolosi, sviluppatisi nelle pieghe di talune carenze normative, che prevedono peraltro lo sfruttamento di donne e bambini. Osserva, inoltre, che l'emendamento in questione intende soffermare l'attenzione della Commissione d'inchiesta sull'esportazione di capitali verso Paesi esteri attraverso canali di trasferimento di denaro.

Giorgio SILLI (FI) preannuncia il suo voto a favore sull'emendamento Meloni 1.12. Facendo riferimento alla sua precedente esperienza di amministratore locale nella provincia di Prato, ritiene infatti che l'emendamento miri opportunamente ad affrontare il fenomeno di quelle nuove organizzazioni criminali di stampo mafioso, che rivestono spesso un carattere internazionale e che operano con modalità diverse dalle mafie tradizionali, risultando, a suo avviso, ancora più difficili da controllare, soprattutto per quanto concerne l'esportazione di capitali all'estero attraverso canali di trasferimento di denaro e il successivo riciclaggio.

Gennaro MIGLIORE (PD) non condivide lo spirito dell'emendamento Meloni 1.12, dal momento che il provvedimento in esame reca già prende in considerazione, a partire dal titolo, le mafie e le altre associazioni criminali, anche straniere. Fa notare che l'emendamento, invece, sembra circoscrivere l'analisi ai fenomeni riguardanti specifiche comunità etniche, con il rischio, peraltro, di escluderne altre dall'ambito dell'inchiesta o di generare discriminazioni. Ritiene inoltre che l'emendamento in esame individui impropriamente delle connessioni tra taluni fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso e la questione dell'immigrazione, affrontando peraltro tematiche che andrebbero esaminate in altre sedi.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, pur facendo notare che l'emendamento Meloni 1.12 pone una questione reale, ritiene che il testo unificato in esame già assicuri la possibilità di svolgere attività di

inchiesta ad ampio spettro, relativamente a tutte le organizzazioni criminali, anche straniere. Prevedere di concentrare l'indagine su specifiche comunità etniche, a suo avviso, potrebbe comportare il rischio di escluderne altre dall'ambito dell'inchiesta.

Emanuele FIANO (PD), facendo riferimento a talune considerazioni testé svolte dal rappresentante del Governo, fa notare che il Governo, in tale sede, è chiamato a manifestare i suoi orientamenti su una proposta di legge di iniziativa parlamentare, volta all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, mentre non è chiamato a definire, in base a sue valutazioni discrezionali, l'ambito di indagine affidato a un organo parlamentare. Non condivide quindi taluni atteggiamenti tenuti nella seduta odierna dai gruppi di maggioranza e dal Governo, rilevando che, se fossero stati posti in essere nella precedente legislatura, essi avrebbero generato grande allarme e proteste nei gruppi allora all'opposizione.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), pur condividendo lo spirito dell'emendamento Meloni 1.12, ritiene che l'ambito dell'inchiesta sia già definito in senso generale nel testo unificato in esame e non si debba correre il rischio di restringere il campo di azione della Commissione d'inchiesta.

Emanuele PRISCO (FdI) ritiene che l'emendamento Meloni 1.12 miri ad adeguare le attività di contrasto dei fenomeni criminosi ai nuovi contesti sociali, economici e culturali, rendendole più efficaci. Ritiene quindi opportuno – anche considerata la temporaneità dell'attività della Commissione legata alla durata della legislatura – indicare alla Commissione delle priorità da seguire nel corso dell'inchiesta, circoscrivendone gli obiettivi, anche al fine di concentrare l'attenzione su questioni specifiche riguardanti, ad esempio, l'immigrazione e la difesa dei prodotti nazionali.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita i deputati a contenere i tempi dei loro interventi, tenuto conto che è necessario

concludere il presente punto all'ordine del giorno e passare a quello successivo, in vista dell'espressione parere di competenza alla Commissione Giustizia sul disegno di legge C. 764.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 1.12.

Jole SANTELLI (FI), illustra il suo emendamento 1.13, volto a conferire alla Commissione il compito di valutare la penetrazione sul territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere. Chiarisce come sia importante mettere l'accento sulle mafie straniere, in quanto, seppure già in passato le Commissioni di inchiesta sui fenomeni mafiosi avessero inserito nell'oggetto di inchiesta le mafie straniere è oggi necessario un aggiornamento e un ulteriore approfondimento. Mentre in passato si discuteva infatti di interazione della mafia italiana con le mafie straniere, oggi c'è una vera e propria penetrazione delle mafie straniere sul nostro territorio. Si tratta di criminalità gestite *in toto* da soggetti stranieri e pertanto ritiene opportuno che la Commissione debba approfondire le modalità operative di tali forme di criminalità organizzata, tenendo conto delle specificità di ciascuna struttura mafiosa al fine di individuare specifiche misure legislative e operative di contrasto. Sottolinea quindi l'importanza dei cambiamenti sociali in tale ambito e a tale fine porta ad esempio la problematica relativa traduttori ufficiali nei processi contro esponenti delle mafie straniere.

Giorgio SILLI (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Santelli 1.13 e rileva le profonde differenze tra le strutture delle organizzazioni mafiose italiane e quelle straniere. Ritiene che tali diversità operative richiedono norme specifiche di contrasto e sottolinea come spesso ci si trovi nell'impossibilità di agire a causa di un vero e proprio vuoto normativo che impedisce le necessarie azioni di contrasto. Auspica pertanto che la Commissione d'inchiesta possa approfondire la cono-

scenza di tali fenomeni criminali e individuare soluzioni normative specifiche. Tra le tante difficoltà di azione porta ad esempio il comportamento a volte omeroso da parte dei traduttori ufficiali nei processi contro esponenti stranieri della criminalità organizzata, nonché l'estrema difficoltà a reperire traduttori per le intercettazioni telefoniche.

La Commissione respinge gli emendamenti Santelli 1.13 e Occhionero 1.14.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Occhionero 1.15 accettano la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Occhionero 1.15 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Lattanzio 1.16 accettano la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Lattanzio 1.16 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*). Respinge, quindi, l'emendamento Occhionero 1.17.

Jole SANTELLI (FI) illustra l'emendamento Sisto 1.18, di cui è cofirmataria, volto a conferire alla Commissione il compito di verificare gli effetti della normativa vigente in tema di scioglimento e sospensione dei consigli comunali, di rimozione e sospensione di amministratori locali, di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

Rileva a tale proposito che nella realtà dei fatti tali scioglimenti si susseguono ripetutamente con riferimento ai medesimi comuni, senza però riuscire a risolvere il problema. Ritiene dunque opportuno svolgere un'analisi sugli effetti reali di tali scioglimenti e in particolare sulle attività svolte nel periodo di commissariamento che segue tali scioglimenti, i quali

finiscono per divenire veri e propri atti politici. Reputa quindi che la Commissione debba approfondire l'efficacia della normativa in vigore ed eventualmente individuare una soluzione normativa specifica a tale problematica. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.18, Fiano 1.19 e Occhionero 1.20.

Gennaro MIGLIORE (PD) si dichiara sconcertato del contenuto dell'emendamento 1.23 della relatrice, il quale intende sopprimere i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1, ritenendo al riguardo ritiene che tale soppressione non abbia alcuna giustificazione.

Ricorda, infatti, che il predetto comma 3 consente alla Commissione di chiedere al Governo una relazione di valutazione circa gli effetti che progetti di legge all'esame delle Camere possono determinare sulle politiche di contrasto alle organizzazioni criminali, nonché di chiedere all'ANAC relazioni rispetto agli effetti delle predette proposte di legge, rispetto alla difesa degli appalti e delle opere pubbliche da condizionamenti mafiosi.

Ancor più incomprensibile appare la soppressione del comma 4, il quale consente alla medesima Commissione di chiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nelle amministrazioni locali, nonché specifiche relazioni sull'azione di ripristino della legalità svolta nel corso della gestione straordinaria di amministrazioni sciolte per tali casi di infiltrazione.

Esprime altresì ferma contrarietà nei confronti della soppressione del comma 5, il quale prevede che la Commissione Antimafia possa chiedere al Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche dati di cui all'articolo 117 del Codice di procedura penale, limitatamente ai dati non protetti da segreto investigativo e per talune specifiche finalità.

In generale ritiene che tali previsioni, che corrispondono a precise richieste in

tal senso formulate all'unanimità dalla Commissione Antimafia istituita nella precedente legislatura, non pongano nemmeno problemi di sovrapposizione tra l'attività della Commissione stessa e quella di altri organismi, trattandosi di mere richieste di relazioni, informazioni e dati. Chiede pertanto che l'emendamento 1.23 venga ritirato o, quanto meno, accantonato, ai fini di ulteriori valutazioni.

Jole SANTELLI (FI), con riferimento all'emendamento 1.23 della relatrice, sottolinea come le richieste di relazioni, informazioni e dati previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 siano state avanzate, in passato, dalla Commissione Antimafia anche in assenza di una specifica previsione legislativa in tal senso, ad esempio per quanto riguarda le tematiche relative allo scioglimento di amministrazioni locali per infiltrazioni mafiose. In tale contesto rileva come la soppressione di tali commi proposta dall'emendamento 1.23 comporti il rischio che, sul piano interpretativo, tale facoltà di richiesta sia considerata preclusa per la prossima Commissione Antimafia. Nel sottolineare come tale eventualità risulterebbe assolutamente sbagliata anche sul piano politico, chiede alla presidenza di accantonare l'emendamento 1.23.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, non condivide la richiesta di accantonare il suo emendamento 1.23, contestando la tesi secondo la quale non prevedere nel provvedimento norme specifiche che attribuiscono esplicitamente alla futura Commissione Antimafia il potere di chiedere al Governo relazioni, informazioni e dati impedirebbe a quest'ultima di avanzare comunque tali richieste. Sottolinea, a riprova di tale considerazione, che la Commissione Antimafia istituita nella scorsa legislatura ha in più occasioni avanzato tale tipo di richieste senza che la relativa legge istitutiva, legge n. 87 del 2013, disponesse in merito. A ulteriore sostegno di tale affermazione sottolinea il fatto che il provvedimento in esame amplii e rafforzi notevolmente i poteri ed i compiti attribuiti

alla prossima Commissione Antimafia a riprova che se ne intende potenziare ulteriormente il ruolo.

Con riferimento specifico al comma 5 dell'articolo 1, rileva come le facoltà in esso contemplate sono previste, in linea generale, dall'articolo 5, il quale stabilisce che la Commissione può ottenere propri atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

In merito alla questione delle infiltrazioni della criminalità organizzata in amministrazioni locali, su cui si sofferma, oltre al comma 4 dell'articolo 1, anche la lettera s) del comma 1 del medesimo articolo 1, rileva di aver presentato un'apposita proposta di legge che intende modificare le procedure sullo scioglimento di tali amministrazioni locali, sottolineando come sia quello dell'intervento legislativo lo strumento più proprio per affrontare efficacemente tale problematica.

Emanuele FIANO (PD) rileva come la proposta della relatrice di sopprimere i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 si ponga in evidente contraddizione con gli orientamenti in materia formulati dalla stessa relatrice, la quale aveva inserito tale previsione sia nella sua proposta di legge C. 513 sia nel testo unificato da lei predisposto e adottato come base dalla Commissione. Ritiene quindi che, anche alla luce di tale inspiegabile mutamento di indirizzo, sia più che fondato temere che la soppressione di tali norme possa impedire alla prossima Commissione Antimafia di esercitare i poteri di richiesta di relazioni, dati e informazioni prevista dai citati commi. Sottolinea quindi, sul piano politico, la completa inversione di marcia del gruppo M5S su tali temi, inversione che appare tanto più significativa da parte di una forza politica che, nella precedente legislatura, aveva fatto della trasparenza e della richiesta continua di dati al Governo uno degli elementi fondamentali della sua strategia politica e parlamentare. Ritiene quindi importante che il Paese sia informato di tale mutato orientamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.23 della relatrice comporterebbe la preclusione dell'emendamento Occhionero 1.21.

La Commissione approva l'emendamento 1.23 della relatrice (*vedi allegato 1*), risultando pertanto precluso l'emendamento Occhionero 1.21.

Gennaro MIGLIORE (PD) illustra il suo emendamento 2.2, il quale intende ridurre da 50 a 40 il numero complessivo dei componenti della Commissione Antimafia; al riguardo si domanda quali siano le ragioni per le quali la relatrice e la maggioranza abbiano inteso fissare in 50 il numero di tali componenti.

La Commissione respinge l'emendamento Migliore 2.2.

Stefano CECCANTI (PD) illustra il proprio emendamento 2.3, il quale intende stabilire che il Presidente della prossima Commissione Antimafia è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione, a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. In proposito ricorda come negli anni '80 la presidenza della Commissione era stata, in via di fatto, sempre riconosciuta ai gruppi di opposizione ma che, successivamente, tale prassi era venuta meno, riconoscendosi ormai alle opposizioni la sola presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. In tale contesto l'emendamento intende affrontare la questione in un'ottica di equilibrio complessivo del sistema.

Roberto SPERANZA (LEU) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 2.3, di cui condivide il contenuto.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ceccanti 2.3 e Occhionero 4.1.

Gennaro MIGLIORE (PD) chiede chiarimenti sulla *ratio* sottesa all'emenda-

mento 5.1 della relatrice, soppressivo del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5, il quale prevede che sulle richieste, avanzate dalla Commissione Antimafia, di copie di atti e documenti relativi a processi in corso, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del Codice di procedura penale. Ritiene infatti che la proposta di soppressione rappresenti un errore, eliminando una previsione di carattere tecnico, senza la quale non si comprende come l'autorità giudiziaria dovrebbe regolarsi nel caso in cui fossero avanzate tali richieste.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 5.1 della relatrice (*vedi allegato 1*) e Occhionero 7.1 (*vedi allegato 1*).

Jole SANTELLI (FI) illustra il suo emendamento 7.2, il quale ripristina in 150 mila euro per il 2018 il limite massimo per le spese di funzionamento della Commissione Antimafia, in modo omogeneo a quanto previsto dalla legge n. 87 del 2013, istitutiva della Commissione per la precedente legislatura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santelli 7.2 e Occhionero 7.3.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Avverte inoltre che la seduta della Commissione prevista nella giornata odierna, 30 minuti dopo il termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, non avrà luogo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani mattina, mercoledì 11 luglio 2018, nel corso della quale si concluderà l'esame del provvedimento in sede referente.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza del
Presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.25.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.**

C. 85 – A e abb.

(Parere all'Assemblea).

*(Esame emendamenti e conclusione – Pa-
rere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli
emendamenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte
che la Commissione è chiamata a esami-
nare, ai fini del parere all'Assemblea, gli
emendamenti, trasmessi dall'Assemblea,
riferiti alla proposta di legge C. 85 – A e
abbinate, recante istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Ricorda che in questa sede la Commis-
sione, ai sensi della deliberazione assunta
dalla Giunta per il Regolamento in data 16
ottobre 2001, è chiamata a esprimere il
parere sulle proposte emendative presen-
tate in Assemblea sotto il profilo del
rispetto delle competenze legislative di cui
all'articolo 117 della Costituzione.

A tali fini la Commissione esprime
nulla osta con riferimento agli emenda-
menti che non presentino profili proble-
matici in relazione al predetto riparto
delle competenze legislative ai sensi del-
l'articolo 117 della Costituzione, mentre
esprime parere contrario nel caso opposto,
oppure parere favorevole con condizioni o
osservazioni.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, ri-
leva che gli emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1 non presentano profili critici
per quanto attiene al rispetto del riparto

di competenze legislative di cui all'articolo
117 della Costituzione e propone pertanto
di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la
Commissione approva la proposta di pa-
rere della relatrice.

**DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assi-
curare il regolare e ordinato svolgimento dei pro-
cedimenti e dei processi penali nel periodo neces-
sario a consentire interventi di edilizia giudiziaria
per il Tribunale di Bari e la Procura della Repub-
blica presso il medesimo Tribunale.**

C. 764 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del
provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte
che la Commissione dovrà esprimere, en-
tro la seduta odierna, il parere sul disegno
di legge C. 764, di conversione del decreto-
legge n. 73 del 2018, recante misure ur-
genti e indifferibili per assicurare il rego-
lare e ordinato svolgimento dei procedi-
menti e dei processi penali nel periodo
necessario a consentire interventi di edi-
lizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e
la Procura della Repubblica presso il me-
desimo Tribunale.

Tale vincolo temporale dipende dal
fatto che la Commissione Giustizia, com-
petente in via primaria, deve concluderne
l'esame in sede referente entro oggi, atteso
che l'avvio della discussione in Assemblea
sul provvedimento è stato fissato dalla
Conferenza dei presidenti di Gruppo per
domani.

In proposito, pur essendo in linea ge-
nerale auspicabile che la I Commissione
possa disporre di più tempo per l'esame in
sede consultiva dei provvedimenti, fa pre-
sente che, alla luce dell'organizzazione dei
lavori stabilita dalla Conferenza dei pre-
sidenti di Gruppo e dell'andamento dei

lavori presso la Commissione Giustizia, il tempo a disposizione della I Commissione si è forzatamente ridotto.

Infatti, essendo la I Commissione tenuta a esprimersi in sede consultiva sul testo dei provvedimenti come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente (ai sensi del parere della Giunta del Regolamento del 16 ottobre 2001), non è stato possibile procedere all'esame del provvedimento prima della seduta odierna, in quanto l'esame degli emendamenti presso la II Commissione si è protratto fino al tardo pomeriggio di giovedì 5 luglio.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, illustra il contenuto del decreto-legge n. 73 del 2018, rilevando come la sua adozione si sia resa necessaria a seguito della inagibilità – dichiarata dal comune di Bari (con provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari. Fondamento dell'adozione del decreto è quindi l'oggettiva impossibilità di celebrazione delle udienze penali derivante dalla sopravvenuta indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse. La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che le disposizioni contenute nel decreto-legge coprono « un arco temporale limitato, necessario a consentire che l'amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per la individuazione e la effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti ».

Il decreto-legge, che si compone di tre articoli, all'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione:

dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al Tribunale di Bari;

del corso della prescrizione: il secondo periodo del comma 1 precisa infatti che resta ferma l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale, il quale prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge.

Per quanto riguarda i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende:

i termini di durata delle indagini preliminari;

i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza;

i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni.

Come detto, la norma del decreto-legge si riferisce ai processi e ai procedimenti penali pendenti, senza specificare a quale data gli stessi procedimenti debbano risultare pendenti. La relazione illustrativa precisa peraltro che l'intento del Governo è di riferirsi « ai processi pendenti nel corso del periodo di sospensione », includendo quindi anche i procedimenti sopravvenuti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1.

In particolare, la sospensione non opera per il giudizio direttissimo (dove, ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato);

Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera:

in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo;

per la convalida dei sequestri;

nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare (al riguardo ricorda che l'articolo 61 del codice di procedura penale estende i diritti e le garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari); conseguentemente, la sospensione non opera altresì per gli indagati in stato di custodia cautelare. Solo in relazione a questi soggetti, peraltro, il comma 2 fa salve le previsioni dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 742 del 1969 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) consentendo la sospensione dei termini tra

il 1° e il 31 agosto 2018 (periodo feriale), sempre che gli imputati o i loro difensori non decidano di rinunciarvi.

Infine, è stabilito che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo.

Ricorda in merito che identica disposizione, relativa alla non operatività della sospensione dei termini delle indagini preliminari per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo, è contenuta nell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 742 del 1969.

Il decreto-legge non prevede invece deroghe alla disciplina della sospensione in relazione agli atti urgenti da assumere nel corso del procedimento.

Al riguardo ricorda che, diversamente, con riferimento alla sospensione nel periodo feriale, l'articolo 2 della legge n. 742 del 1969 disciplina una procedura da seguire per poter comunque compiere atti urgenti nel corso delle indagini preliminari, con particolare riferimento agli accertamenti tecnici non ripetibili, e specifica inoltre che la sospensione dei termini non opera nelle ipotesi di atti urgenti previsti dall'articolo 467 del codice di procedura penale (ad esempio incidente probatorio).

Rammenta inoltre in merito che la Corte costituzionale, con sentenza la n. 77 del 1994, ha precisato che nel vigente sistema processuale, l'istituto dell'incidente probatorio è preordinato a consentire alle parti principali l'assunzione delle prove non rinviabili al dibattimento, e cioè di quelle che – secondo l'elencazione dell'articolo 392 del codice di procedura penale – si prevede che non siano differibili al dibattimento per le condizioni della persona da esaminare o perché soggette a perdita di genuinità, o perché il loro oggetto è inevitabilmente esposto a modificazione, o perché ricorrono particolari ragioni di urgenza o, infine, perché il loro rinvio pregiudicherebbe la concentrazione del dibattimento. La Corte ha dunque ribadito che « Ove tali circostanze ricor-

rano, l'anticipata assunzione della prova si appalesa indispensabile per l'acquisizione al processo di elementi – in tesi – necessari all'accertamento dei fatti e per garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta ».

Per quanto attiene ai profili di costituzionalità della misura della sospensione dei processi – oggetto del decreto-legge in esame, rileva come tale misura abbia come esplicita finalità quella di sospendere, temporaneamente, l'ordinario esercizio della funzione giurisdizionale. Essa incide quindi sui principi costituzionali espressi negli articoli 24 (diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e diritto di difesa), 111 (principi generali relativi alla funzione giurisdizionale e ragionevole durata del processo) e 112 (obbligo dell'esercizio dell'azione penale) della Costituzione. Per quanto attiene alla sospensione del corso della prescrizione rileva altresì l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione (principio di legalità).

In merito segnala come il legislatore abbia introdotto ipotesi di sospensione temporanea dei processi e dei procedimenti a seguito di calamità naturali, sospendendo altresì anche il corso della prescrizione. In particolare, tra gli altri, ricorda:

il decreto-legge n. 189 del 2016 (recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), con particolare riguardo all'articolo 49;

il decreto-legge n. 74 del 2012 (recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), con particolare riguardo all'articolo 6;

il decreto-legge n. 39 del 2009 (recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di pro-

tezione civile), con particolare riguardo all'articolo 5.

Tali decreti-legge contenevano disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici.

Ricorda altresì che ipotesi di sospensione dei termini procedurali (compreso il decorso dei termini di prescrizione) sono contenute altresì nel decreto-legge n. 914 del 1966 (Provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966) e nel decreto-legge n. 2 del 1973 (Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973). Al riguardo segnala come i citati decreti-legge n. 914 del 1966 e n. 2 del 1973 stabilissero che la durata del periodo di sospensione di tali termini sarebbe stata determinata con decreti del Presidente della Repubblica, per non oltre 18 mesi.

Rammenta quindi che la Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare della legittimità delle disposizioni relative alla sospensione dei termini procedurali civili e penali, contenute nel citato decreto-legge n. 914 del 1966. Al riguardo la Corte ha precisato (con la sentenza n. 47 del 1969) che la sospensione dei termini processuali, collegata a circostanze naturali straordinarie, e prevista per breve tempo e in via del tutto eccezionale, non incide sul diritto di difesa dei cittadini, sull'obbligo di iniziativa dell'azione penale da parte del pubblico ministero, e in genere sull'esercizio della attività giurisdizionale: inoltre, la eccezionale normativa (di carattere generale, perché riguarda la totalità dei cittadini della zona colpita), appare chiaramente ispirata da ragioni di solidarietà sociale, e non crea alcuna discriminazione suscettibile di infrangere il principio di eguaglianza.

In particolare, nel caso conclusosi con la sentenza n. 47 del 1969, il giudice *a quo* contestava che, per effetto delle norme impugnate, si sarebbe verificata la conse-

guenza di una paralisi dei giudizi civili e penali sia pure in alcune zone dello Stato. Tale situazione si sarebbe posta in contrasto con i principi costituzionali sanciti dagli articoli 24, primo comma, e 112 della Costituzione. La Corte ha specificato, per quanto attiene alla sospensione dei termini processuali, che « non può condividersi l'opinione che quella sospensione contrasti col diritto di difesa tutelato dall'articolo 24, comma primo, e con l'obbligo dell'iniziativa dell'esercizio dell'azione penale spettante al pubblico ministero per l'articolo 112, né, in genere, con le garanzie della tutela giurisdizionale previste dall'articolo 101 ». La Corte argomenta infatti che anche se le norme impuginate comportano una parziale paralisi dell'attività giurisdizionale « ciò è stato previsto per breve tempo e in via del tutto eccezionale, e sulla base di un consistente fondamento razionale, poiché la legge ha collegato gli effetti che il Tribunale ritiene censurabili a eventi straordinari che rendono, quando non impossibile, almeno assai difficile l'esercizio dell'attività giurisdizionale ». Inoltre la Corte ha sottolineato che « la normativa eccezionale, chiaramente ispirata da ragioni di solidarietà sociale (articolo 2 Cost.), riguarda poi la totalità dei cittadini della zona colpita, perché generale è stata l'incidenza degli eventi calamitosi. Nessuna discriminazione né di ordine personale, né priva di giustificazione, è stata perciò realizzata, sì da infrangere il principio di eguaglianza ». Infine la Corte precisa che « Non può escludersi che della sospensione dei termini processuali possano avvantaggiarsi singoli soggetti che, in concreto non abbiano subito pregiudizio dagli eventi calamitosi, o possano subirne svantaggio singoli soggetti che da quegli eventi siano stati essi stessi colpiti. Ma tale incidenza, limitata nel tempo, trova ampia giustificazione nelle ragioni che hanno ispirato la normativa di eccezione, e può dirsi connaturale a qualsiasi normativa di carattere generale ».

Con specifico riguardo alla sospensione del corso della prescrizione, rileva come essa si sostanzi nel temporaneo arresto del normale svolgimento del medesimo ed è

oggetto (all'articolo 159 del codice penale) di specifiche disposizioni dettate con riguardo alla diversità dei presupposti e delle finalità perseguite (in particolare autorizzazione a procedere; deferimento di questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore). La casistica prevista dal predetto articolo 159 del codice penale è volta infatti a soddisfare esigenze del processo ed è finalizzata a realizzare le condizioni perché esso abbia svolgimento ed esito regolari, anche se ciò può comportare la temporanea compressione dei diritti che vi sono coinvolti.

Precisa, peraltro, che quello delle sospensioni non è un sistema chiuso e che il legislatore può stabilire altre sospensioni finalizzate alla soddisfazione di esigenze extraprocessuali, identificando i presupposti di tali sospensioni e le finalità perseguite, eterogenee rispetto a quelle proprie del processo. Infatti l'articolo 159, comma primo, primo periodo, del codice penale, prevede la sospensione del corso della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge.

Il decreto-legge in esame richiama dunque il citato articolo 159 del codice penale, nella parte in cui, al primo comma, collega la sospensione della prescrizione alla sospensione *ex lege* del procedimento o processo penale. Inevitabilmente la sospensione del termine di prescrizione produce modifiche sfavorevoli all'imputato, allungando, di fatto, i termini di prescrizione previsti al momento della commissione del reato.

Ricorda altresì che in tutti i casi di sospensione dei processi e dei procedimenti disposta dai sopra citati decreti — legge contenuta una specifica disposizione, volta a sospendere il corso della prescrizione per il periodo in cui il processo penale o i termini procedurali erano sospesi.

Segnala inoltre che la Corte costituzionale non si è mai espressa con riguardo alla sospensione della prescrizione dipendente da sospensione del processo *ex lege* di cui all'articolo 159, comma primo, primo periodo, del codice penale, mentre è più volte intervenuta per precisare l'ambito di applicazione dell'articolo 159 del codice penale con riferimento particolare ai casi di sospensione del processo conseguente all'impedimento delle parti e dei difensori o alla richiesta dell'imputato o del suo difensore.

Evidenzia altresì come, con l'ordinanza n. 191 del 1975, la Corte si sia pronunciata in relazione alle disposizioni del citato decreto-legge n. 2 del 1973, con specifico riguardo alle norme che disponevano la sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, in favore degli abitanti dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle calamità naturali verificatesi nel settembre 1971, dicembre 1972 e gennaio e febbraio 1973.

L'ordinanza di rimessione contestava alle norme impugnate, di non specificare chiaramente il termine di decorrenza diversificato per la sospensione della prescrizione con riferimento alle diverse calamità, il che avrebbe importato un trattamento uguale in situazioni tra loro differenziate e determinato la violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e della stessa tutela giurisdizionale. Al riguardo la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in quanto la norma impugnata avrebbe precisato con sufficiente chiarezza i criteri che dovevano presiedere alla diversificata normativa concernente, nei vari casi, l'inizio e la durata della sospensione della prescrizione.

L'articolo 2 del decreto riguarda la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 contiene la norma relativa all'entrata in vigore.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Gennaro MIGLIORE (PD) rileva come la Commissione risulti costretta a esaminare in tempi eccessivamente ristretti un provvedimento che risulta paradigmatico del modo di procedere dell'attuale Governo, il quale, quando non riesce a risolvere un problema, si limita a cancellarlo, in questo caso anche violando i principi costituzionali. Ritiene quindi che le disposizioni del provvedimento che stabiliscono la sospensione delle attività giurisdizionali presso il Tribunale di Bari costituiscano un grave *vulnus* al dettato costituzionale, che la I Commissione dovrebbe invece valutare con particolare attenzione. A tale fine riterrebbe necessario procedere alle audizioni di esponenti della magistratura, dell'avvocatura, nonché di taluni studiosi, anche ulteriori rispetto alle audizioni già svolte presso la Commissione Giustizia.

Sottolinea quindi, nel merito, come la predetta misura di sospensione comporterà la necessità di ripetere le attività di notifica relative a tutti i processi pendenti presso quel Tribunale, determinando, pertanto, ritardi che risulteranno ben più ampi del tre mesi di sospensione formalmente previsti dal decreto-legge e causando anche effetti sul maturare della prescrizione e sulla ragionevole durata del processo. In tale contesto considera indispensabile trovare una soluzione del tutto differente, ad esempio individuando una diversa sede per lo svolgimento dei processi. Pur dichiarandosi disponibile a compiere autocritica rispetto all'attività del precedente Governo, che può aver commesso errori in questa materia, ritiene inaccettabile ricorrere a misure che cancellerebbero prerogative di carattere costituzionale di cui agli articoli 24 e 111 della Carta, le quali costituiscono il pilastro fondante del sistema della giurisdizione e della stessa democrazia.

Stefano CECCANTI (PD), rileva come le norme previste nel decreto-legge risultino talmente irragionevoli da esporsi a forti critiche non solo sul piano del merito, ma anche sotto i profili di costituzionalità. In tale contesto considera del tutto inconfen-

rente richiamare pronunce della Corte costituzionale le quali si riferivano a misure di sospensione motivate da eventi calamitosi o bellici, che evidentemente non possono essere accostate al caso di specie, il quale si riferisce, invece, a una condizione di inagibilità di singoli immobili e dunque non legata a catastrofi naturali. Ritiene inoltre che possano esprimersi forti dubbi in merito agli effetti retroattivi delle norme di sospensione che sembrano porsi in contrasto con il divieto di irretroattività delle norme penali peggiorative sancito dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

Emanuele FIANO (PD), sottolinea come non sia mai accaduto, salvo casi di gravissime calamità o emergenze nazionali, che la Commissione Affari costituzionali sia stata posta nella necessità di esprimere il proprio parere in termini tanto ristretti e frettolosi, trovandosi a subire una sorta di ricatto da parte della Commissione in sede referente, che intende concludere l'esame del provvedimento nel pomeriggio odierno.

Tale circostanza appare tanto più grave in quanto la I Commissione è chiamata a valutare i delicatissimi profili di costituzionalità sottesi al decreto-legge. Chiede quindi alla Presidenza di farsi portavoce dell'esigenza che la Commissione disponga di tempi più ampi per l'esame del provvedimento.

Tale necessità di garantire tempi congrui appare anche motivata in base a considerazioni di merito, poiché la Commissione è chiamata a pronunciarsi su previsioni del tutto nuove e di cui non si hanno precedenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fiano non ritiene si possa parlare di « ricatti » da parte di altre Commissioni, rilevando invece come i tempi di esame del provvedimento, i quali sono effettivamente molto brevi, siano dettati dalla tempistica dei lavori dell'Assemblea, che sono a loro volta frutto delle decisioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.

Emanuele PRISCO (Fdi), ritiene che le norme del decreto-legge sollevino dubbi di costituzionalità, in quanto incidono pesantemente sullo svolgimento della funzione giurisdizionale in un'area del Paese. Non ritiene, infatti, che, per fare fronte a un problema logistico specifico, possa distruggersi l'ordinamento giuridico, laddove tale problematica avrebbe dovuto essere risolta con interventi, anche sostitutivi, in grado di risolvere il problema dell'inagibilità dell'edificio sede del Tribunale di Bari. Suggerisce quindi l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento rinviando di qualche giorno l'avvio della discussione in Assemblea su di esso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce che l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea è stato deciso dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, rilevando inoltre come i profili sollevati potranno comunque essere oggetto di ampia discussione in Assemblea, anche alla luce delle questioni pregiudiziali presentate in quella sede.

Emanuele FIANO (PD), chiede alla Presidenza che, soprattutto in caso di esame di provvedimenti che non hanno precedenti costituzionali, siano garantiti alla Commissione congrui tempi di esame e discussione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, condivide l'opportunità di tenere presente, per il futuro, l'esigenza rappresentata dal deputato Fiano.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, ribadisce, in disaccordo con le osservazioni sollevate nel corso del dibattito, che le circostanze verificatesi nel Tribunale di Bari sono invece in tutto assimilabili e analoghe alle condizioni riscontrate in zone terremotate, nelle quali i processi sono stati celebrati in tensostrutture o tendopoli. Conferma pertanto la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Testo unificato C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci, C. 664 Verini, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: o per altre cause.

1.22. Relatrice.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: applicazione, con la seguente: attuazione.

1. 7. Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

(Approvato)

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: esaminare con la seguente: valutare.

1. 15. (Nuova formulazione) Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

(Approvato)

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: ; nell'ambito dei compiti di cui alla presente lettera la Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto alle mafie, al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare, anche attraverso forme di integrazione, in tale ambito;

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di

comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera r), del presente articolo. ».

1. 16. (Nuova formulazione) Lattanzio, Macina, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Silvestri.

(Approvato)

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1. 23. Relatrice.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

5. 1. Relatrice.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

7. 1. Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

(Approvato)

ALLEGATO 2

DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale (C. 764 Governo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 764, di conversione del decreto-legge n. 73 del 2018, recante « Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale »;

considerato che:

il decreto-legge, riguardando tematiche di giurisdizione e norme processuali, costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

secondo quanto indicato nello stesso provvedimento, il fondamento a base dell'adozione del decreto-legge è dato dall'impossibilità di celebrare le udienze penali presso il Tribunale di Bari a causa della sopravvenuta indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse e dei locali che ospitavano gli uffici della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale;

la relazione illustrativa del disegno di legge precisa che le disposizioni contenute nel decreto-legge coprono « un arco temporale limitato, necessario a consentire che l'amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per la individuazione

e la effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti »;

in numerose altre occasioni il legislatore ha introdotto ipotesi di sospensione temporanea dei processi e dei procedimenti a seguito di calamità naturali, sospendendo altresì anche il corso della prescrizione;

la giurisprudenza costituzionale ha giudicato legittima la sospensione dei termini processuali collegata a circostanze naturali straordinarie, prevista per breve tempo e in via del tutto eccezionale e riguardante la totalità dei cittadini della zona interessata, ritenendo quindi la sospensione chiaramente ispirata da ragioni di solidarietà sociale e non suscettibile pertanto di creare alcuna discriminazione tale da infrangere il principio di eguaglianza;

rilevato che:

appare necessario assumere tutte le iniziative necessarie per risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche organizzative e logistiche che hanno reso necessaria l'adozione del provvedimento d'urgenza, ripristinando la piena funzionalità del Tribunale di Bari e della Procura presso il medesimo Tribunale, a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 17 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	39
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	40
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	40
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	41
DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale. C. 764 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	41
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato Anzaldi C. 336, Nesci C. 513, Verini C. 664, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44

ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza
della presidente Giulia SARTI – Interviene
il Sottosegretario di Stato alla Giustizia,
Vittorio Ferraresi.*

La seduta comincia alle 11.30.

**Schema di decreto legislativo recante riforma del-
l'ordinamento penitenziario.**

Atto n. 17.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo
143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2018.

Alfredo BAZOLI (PD) rammenta che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è stato oggetto, nella scorsa legislatura, di forti contrapposizioni tra l'allora maggioranza e l'allora opposizione, anche in ragione del fatto che il suo esame si è svolto quando la campagna elettorale per le consultazioni politiche era già in corso.

Esprime l'auspicio che in questo momento, fuori dall'« inquinamento » della

campagna elettorale, la Commissione possa esaminare il tema della riforma dell'ordinamento penitenziario in modo più sereno e costruttivo.

In proposito, ricorda che il provvedimento in discussione è il risultato di un intenso lavoro di approfondimento svolto dagli Stati generali dell'esecuzione penale, che ha visto coinvolti oltre duecento operatori del diritto nell'intento di allineare agli ordinamenti più evoluti la disciplina su tale materia, risalente a oltre 40 anni fa.

Evidenzia che il lavoro svolto all'interno degli Stati generali dell'esecuzione penale è poi confluito negli schemi di decreto legislativo che sono stati sottoposti al Parlamento, ottenendo il plauso della quasi totalità degli operatori del diritto.

Invita, quindi, i colleghi della maggioranza ad affrontare la tematica oggetto del provvedimento con particolare attenzione e cautela, evidenziando come in altri ordinamenti, come ad esempio quello francese, è prevista una gamma di strumenti e interventi alternativi alla reclusione in carcere in grado di rispondere in maniera efficace ed adeguata anche all'esigenza di ridurre la recidiva.

Esortando i colleghi a non utilizzare il tema della giustizia come strumento di propaganda, esprime l'auspicio che la Commissione possa contribuire, attraverso l'espressione del parere di competenza, alla predisposizione di un provvedimento che, sebbene modificato in ragione delle differenti sensibilità politiche, non sia eccessivamente distante rispetto a quello iniziale.

Giulia SARTI, *presidente e relatrice*, nel rammentare che il rappresentante del Governo ha dichiarato che l'Esecutivo attenderà il parere parlamentare fino al 15 luglio prossimo, preannuncia la presentazione nella giornata odierna di una proposta di parere, che verrà prontamente trasmessa ai membri della Commissione e sarà discussa nella seduta di domani, mercoledì 11 luglio, per essere poi votata nella giornata successiva di giovedì 12 luglio prossimo. Nessun altro chiedendo di in-

tervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.

Atto n. 16.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

Atto n. 20.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.

Atto n. 29.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza della Presidente Giulia SARTI – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 14.55.

Sui lavori della Commissione.

Giulia SARTI, *presidente*, informa i commissari che, al fine di supportare lo svolgimento del lavoro parlamentare, i deputati dispongono di numerosi servizi informatici fruibili mediante il Portale intranet dedicato. I principali servizi sono disponibili anche per dispositivi *tablet* e *smartphone* attraverso le app: *geoCamera* (per la consultazione dei documenti di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni e per la presentazione degli atti di iniziativa parlamentare); *geoDoc* (per la distribuzione della documentazione inerente all'attività parlamentare realizzata dai Servizi di documentazione della Camera) e *CDNews* (per la fruizione dei servizi stampa). L'utilizzo di questi strumenti ha due finalità: per un verso, fornire ai parlamentari documenti digitali fruibili in modo tempestivo anche fuori dalle sedi parlamentari; per altro verso, rafforzare il processo di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera. Nell'ambito di questo percorso, sono stati resi digitali documenti che in precedenza avevano una modalità di frui-

zione esclusivamente cartacea e, come tale, limitata all'interno dell'Istituzione. La digitalizzazione si è accompagnata, dunque, a una sempre maggiore apertura e pubblicità, che potrà proficuamente proseguire e intensificarsi in questa legislatura, in modo da ridurre in via progressiva l'utilizzo della carta in tutte le attività svolte. In breve, la app *GeoCamera* è strutturata in cinque «moduli» dedicati alle principali funzioni parlamentari: documenti delle Commissioni, documenti dell'Aula, atti di sindacato ispettivo, proposte di legge ed emendamenti.

Fa presente che si tratta di importanti iniziative per la progressiva dematerializzazione dei documenti connessi al lavoro parlamentare. Comunica, in fine, che una presentazione delle funzioni di *geoComm* è stata organizzata per la Commissione per martedì 17 luglio prossimo.

La Commissione prende atto.

DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale.

C. 764 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 luglio 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento in titolo, oltre al parere del Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione e della V Commissione.

Giusi BARTOLOZZI (FI) fa presente di aver sostituito, nella giornata odierna, un collega in V Commissione che si è riunita in sede consultiva sul provvedimento in titolo e di aver richiesto in quella sede che il parere della Commissione Bilancio prevedesse un'osservazione in merito alla clausola di invarianza finanziaria. Ritiene,

infatti che il provvedimento non sia « a costo zero », in quanto dall'esecuzione delle notifiche, tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa sia alle parti costituite che ai loro difensori, deriveranno nuovi oneri. Fa presente, altresì, di aver richiesto anche che il predetto parere contenesse un chiaro riferimento alla necessità di individuare le opportune compensazioni per far fronte a tali ulteriori spese. Stigmatizza quindi che il parere della V Commissione non tenga conto di tali rilievi da lei avanzati. Sottolinea poi, quanto al parere espresso dal Comitato per la legislazione, che tale organo ha evidenziato l'opportunità che la Commissione Giustizia specifichi a quale data i procedimenti penali debbano risultare « pendenti » per rientrare nel perimetro di applicazione della prevista sospensione dei termini e del corso della prescrizione.

David ERMINI (PD), nel ribadire che il suo gruppo ritiene che il provvedimento in esame non possa contenere una clausola di invarianza finanziaria, in quanto dalla sua attuazione derivano oneri, evidenzia come tale convinzione trovi, a suo avviso, una conferma anche nel parere espresso dalla Commissione Bilancio. Ritiene che lo stesso, infatti, nel momento in cui osserva che gli adempimenti necessari all'esecuzione delle notifiche potranno essere fronteggiati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto circa il 90 per cento degli stessi avverrà con modalità telematiche, afferma inequivocabilmente che il restante 10 per cento produrrà nuovi oneri. Si domanda, pertanto, come sia possibile che gli uffici della Ragioneria generale dello Stato abbiano provveduto a rilasciare la necessaria « bollinatura » al decreto-legge. Concorda, inoltre, con la collega Bartolozzi sulla necessità di stabilire con precisione a quale data i procedimenti penali debbano risultare « pendenti », come richiesto dal Comitato per la legislazione.

Carmelo MICELI (PD) ritiene che il parere espresso dalla V Commissione sul

provvedimento in titolo non sia veritiero, in quanto la stima di circa il 90 per cento delle notifiche contenuta in tale parere non corrisponde alla realtà. Osserva, infatti, che, mentre i difensori sono tutti dotati di una casella di posta elettronica certificata, la notifica telematica non può essere eseguita nei confronti né degli imputati né delle persone offese, in quanto tali soggetti non hanno l'obbligo di avere una casella di posta elettronica certificata. Stigmatizza, pertanto, la gravità della situazione che il decreto-legge in esame, anche alla luce del parere espresso dalla V Commissione, sta determinando.

Cosimo Maria FERRI (PD), nel concordare con quanto testé espresso dai colleghi Ermini e Miceli, osserva che, sebbene nel nostro Paese il sistema telematico nel processo civile sia in una fase molto avanzata, non può dirsi la medesima cosa per quanto riguarda il processo penale. Fa presente, inoltre, che sarà necessario eseguire anche le notifiche ai testimoni, per i quali non è previsto l'obbligo di tenuta di una casella di posta elettronica certificata. Sottolinea, in fine, che anche il trasloco dall'attuale Palazzo di Giustizia di Bari al nuovo immobile che sarà destinato a tale scopo determinerà necessariamente un onere a carico della finanza pubblica.

Franco VAZIO (PD) ritiene che la Commissione non possa votare il mandato al relatore sul provvedimento in titolo in quanto il parere della V Commissione ha certificato la non invarianza finanziaria del decreto-legge. Ritiene, inoltre, che la stima di circa il 90 per cento di notifiche telematiche contenuta nel predetto parere non sia veritiera, valutandola invece in circa il 30 per cento. In virtù di tali considerazioni ritiene che la Commissione giustizia abbia l'obbligo di non procedere ulteriormente nell'esame del provvedimento fino a quando non saranno effettuate le necessarie verifiche.

Enrico COSTA (FI) chiede per quali ragioni la Commissione non intenda valutare le osservazioni contenute nel parere

espresso dal Comitato per la legislazione. Preannuncia, altresì, la presentazione in Assemblea di un emendamento volto prevedere che all'attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, « per il 90 per cento delle notifiche che sarà garantito in via telematica ». Ritiene che tale emendamento possa contribuire a rendere trasparente il percorso attraverso il quale la maggioranza desidera convertire in legge il decreto in discussione.

Francesca BUSINAROLO (M5S) ricorda ai colleghi che la Commissione ha già svolto l'esame del provvedimento in discussione del quale dovrà ora occuparsi l'Assemblea e che in questa sede si debba esclusivamente conferire o meno il mandato alla relatrice a riferire in Assemblea. Chiede, inoltre, alla presidente di non voler consentire più di un intervento per gruppo parlamentare, essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Giulia SARTI, *presidente*, osserva che il decreto-legge in discussione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto determina adempimenti di natura organizzativa connessi alle procedure di sospensione previste dal medesimo decreto ai quali si provvede mediante l'utilizzo di risorse già stanziata a legislazione vigente.

Federico CONTE (LeU) chiede che la Commissione Bilancio specifichi se il 90 per cento delle notifiche richiamate dal parere espresso siano riferibili esclusivamente a quelle effettuate alle parti costituite e ai loro difensori o a tutte le parti processuali.

Franco VAZIO (PD) ribadisce che il parere espresso dalla V Commissione esplicita di fatto che per l'attuazione del provvedimento non sia possibile prevedere una clausola di invarianza finanziaria.

Giulia SARTI, *presidente*, evidenzia che il parere della V Commissione esplicita che gli adempimenti necessari all'esecuzione

delle notifiche potranno essere fronteggiati, qualora rechino oneri finanziari, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), nel replicare al collega Miceli, ritiene che il parere espresso dalla V Commissione contenga affermazioni veritiere, evidenziando come agli adempimenti di natura organizzativa connessi alle procedure di sospensione dei termini processuali prevista dal decreto-legge si provvederà mediante l'utilizzo di risorse iscritte a legislazione vigente.

Carla GIULIANO, *relatrice*, ritiene che le osservazioni contenute nel parere espresso dal Comitato per la legislazione siano ultronee. In primo luogo, con riferimento all'invito recato nel parere a specificare a quale data i procedimenti penali debbano risultare « pendenti », osserva il decreto-legge si riferisce chiaramente ai procedimenti penali pendenti e ai processi penali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Con riferimento, poi, all'invito ad inserire, tra le eccezioni alla sospensione dei termini anche il compimento di atti ai quali occorra procedere con la massima urgenza, ritiene che tale previsione non sia necessaria, in quanto il decreto-legge sospende solo il termine di durata delle indagini preliminari, mentre potranno comunque compiersi gli atti urgenti.

Cosimo Maria FERRI (PD) ritiene che Commissione debba esprimersi in merito alla richiesta di un riesame del parere della V Commissione.

Giulia SARTI, *presidente*, pone quindi in votazione la richiesta avanzata dal collega Ferri di chiedere alla V Commissione un riesame del parere già reso sul provvedimento in titolo.

La Commissione respinge la richiesta avanzata dal collega Ferri di chiedere alla

V Commissione un riesame del parere già reso sul provvedimento in titolo.

La Commissione delibera quindi di conferire alla relatrice, onorevole Carla Giuliano, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia SARTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia Sarti – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 18.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Testo unificato Anzaldi C. 336, Nesci C. 513, Verini C. 664, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato delle proposte di legge Anzaldi C. 336, Nesci C. 513, Verini C. 664, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione in sede referente. Il provvedimento prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, per la

durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

Nel rammentare che tale Commissione d'inchiesta è stata istituita anche nelle scorse legislature (a partire dal 1962) con ampio consenso parlamentare, segnala che il testo in discussione, pur ricalcando nell'impianto generale e in gran parte della formulazione quello della legge istitutiva della Commissione antimafia approvata nella XVII legislatura (legge n. 87 del 2013), introduce diverse modifiche. Tali modifiche trovano principale fondamento nella relazione conclusiva approvata dalla precedente Commissione antimafia il 7 febbraio 2018, alla fine della XVII legislatura.

Quanto ai contenuti del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1, al comma 1, disciplina i compiti della Commissione, chiamata a: verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia; verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia; verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27

gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali; verificare l'attuazione e l'adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie; verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni per avvenuta esecuzione della pena.

Osserva che alla Commissione è altresì attribuito, dal medesimo comma 1, il compito di: accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale; verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso; indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione al codice di autoregolamentazione sulla formazione

delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso; accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo: alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corrottive o collusive; agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva; all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato; ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte; indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità di difesa dai condizionamenti mafiosi del sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche; verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema

produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese; programmare un'attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, nonché alle conseguenze sulla qualità complessiva dell'informazione, e indicare eventuali iniziative che ritenga opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto/dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie; valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o simile, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria; verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci; verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di

tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate; esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito. In tale ambito, la stessa Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto alle mafie al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare anche attraverso forme di integrazione.

Rammenta che il medesimo comma 1 attribuisce altresì alla Commissione il compito di svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali; esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute utili a questo fine; riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

Fa presente che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 2).

Segnala che nel corso dell'esame presso la I Commissione sono stati soppressi i commi 3,4 e 5 del testo unificato adottato come testo base.

Rileva che la Commissione può, in fine, promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema pubblico di istruzione. Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 6, la Commissione può inoltre promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera *r*), del medesimo articolo 1 (comma 6).

Rammenta che i compiti sono svolti dall'organo, ai sensi dell'articolo 1, anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* (Associazione di tipo mafioso) del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale (comma 7).

Fa presente che l'articolo 2 dispone che la Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione

delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il Presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Rammenta che il codice di autoregolamentazione è stato proposto dalla Commissione antimafia con la finalità – evidenziata nella relazione – di impegnare i partiti e i movimenti politici affinché non vengano candidati soggetti che risultano coinvolti in reati di criminalità organizzata, contro la pubblica amministrazione, di estorsione ed usura, di traffico di sostanze stupefacenti, di traffico illecito di rifiuti e di anticipare la soglia di allerta, con altre gravi condotte. In questo ambito è stato ritenuto di riferimento alle più gravi fattispecie di reato, ferma restando la previsione di incandidabilità contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a seguito di sentenza di condanna.

Evidenzia che l'articolo 3 prevede che la Commissione possa organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, mentre l'articolo 4 dispone che l'organo proceda, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, ad audizioni a testimonianza davanti alla Commissione. La relativa disciplina è analoga a quanto stabilito nella XVII legislatura, con applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale, nonché dell'articolo 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale. Per il segreto di Stato, inoltre, si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti

della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario, mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, la Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. Si prevede che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto (comma 2).

Rileva che la Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge (comma 3).

Segnala che si prevede, inoltre, al comma 4, che l'autorità giudiziaria provveda tempestivamente e possa ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale

segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge (comma 5). La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso (comma 6). Viene previsto dall'articolo 6, come di consueto, il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (articolo 326 c.p.), per i componenti la Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti.

Rileva che l'articolo 7, che ha per oggetto l'organizzazione interna, stabilisce che la Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati ed ai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno della Commissione è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione stessa. L'articolo 8 dispone, in fine, l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Giulia SARTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	49
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza. Atto n. 27 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	52
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2018, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 30 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	53

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sot-

tufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza.

Atto n. 27.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto presidenziale in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2018.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che la scadenza del termine per l'espressione del parere è fissata per il 21 luglio 2018.

Avverte, quindi, che in data 4 luglio sono pervenuti i rilievi favorevoli della V Commissione (Bilancio) che, ricorda, si esprime sulle conseguenze di carattere finanziario.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, osserva che il provvedimento è stato emanato al fine di uniformare la composizione dei Consigli di amministrazione della

Cassa ufficiali della Guardia di finanza e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari del medesimo Corpo alle più recenti disposizioni normative e non comporta incrementi di oneri finanziari.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione volta a prevedere che la nomina dei componenti degli citati organi avvenga entro novanta giorni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Raffaele VOLPI condivide la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Maria TRIPODI (FI) preannuncia un voto di astensione da parte del gruppo di Forza Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2018, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 30.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto presidenziale in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2018.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che la scadenza del termine per l'espressione del parere è fissata per l'11 luglio 2018, salvo la possibilità di richiedere una proroga di dieci giorni per una sola volta.

Avverte, quindi, che la Commissione Difesa del Senato, nella seduta del 4 luglio 2018, ha espresso parere favorevole con un'osservazione.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI segnala che lo schema di decreto in esame contiene due errori materiali nella tabella che riporta l'elenco delle associazioni be-

neficiarie dei contributi con le somme singolarmente assegnate.

In particolare, precisa che il contributo assegnato alla Federazione italiana volontari della libertà è di 85.500 euro, mentre quello assegnato all'Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione è di 47.600 euro.

Dando, quindi, seguito alla richiesta formulata nella precedente seduta, fornisce un prospetto relativo al numero degli iscritti, per ciascun sodalizio, nell'anno 2017.

Francesco ZICCHIERI (Lega), *relatore*, ringrazia il sottosegretario Volpi per aver fornito le precisazioni richieste e presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione, auspicando che si possa addivenire, in futuro, ad una maggiore aggregazione fra le varie associazioni (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Raffaele VOLPI condivide la proposta di parere del relatore, evidenziando come questa abbia raccolto le diverse sensibilità manifestate dai gruppi della Commissione.

Salvatore DEIDDA (FdI) pur apprezzando lo sforzo compiuto dal dicastero per incrementare la trasparenza nel riparto delle risorse finanziarie assegnate alle associazioni, lamenta le scelte effettuate dai precedenti Governi di ricomprendere tra i sodalizi beneficiari dei contributi anche associazioni che, a suo avviso, non presentano un legame con la Difesa e le Forze armate.

Preannuncia, pertanto, un voto contrario da parte del proprio gruppo.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) non ritiene condivisibili le valutazioni del collega Deidda, evidenziando che il Governo, con lo schema di decreto in esame, ha semplicemente provveduto a ripartire tra le varie associazioni due distinti stanziamenti già iscritti a bilancio.

Esprime, quindi, soddisfazione per la disponibilità assicurata dalla Difesa a fornire i necessari elementi di conoscenza e

per la prosecuzione di un percorso di maggiore trasparenza iniziato nella scorsa legislatura.

Preannuncia, dunque, un voto favorevole da parte del gruppo della Lega.

Emanuela CORDA (M5S) Manifesta apprezzamento per l'impegno del dicastero a fornire al Parlamento tutte le informazioni utili ai fini della maggiore comprensione

del provvedimento e sottolinea l'importanza dell'osservazione apposta alla proposta di parere volta a rendere più efficiente la ripartizione delle risorse stanziate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza. (Atto n. 27).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, ai sensi dell'articolo 143 del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza (atto n. 27);

rilevato che:

lo schema in esame reca talune disposizioni concernenti la composizione dei Consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza, dando così attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010;

per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali, ferma restando l'attuale composizione di cinque membri effettivi, viene introdotta la previsione di tre ufficiali in servizio permanente quali membri supplenti;

con riferimento, invece, al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza viene ridotta da sette a cinque (dei quali un ufficiale, due sottufficiali e due militari del ruolo « Appuntati e finanziari » in servizio permanente) la composizione del suddetto collegio, e vengono aggiunti tre membri supplenti (dei quali un uffi-

ciale, un sottufficiale e un militare del ruolo « Appuntati e finanziari » in servizio permanente);

l'articolo 2, comma 1, dello schema in esame prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto si provveda alla nomina dei componenti degli organi collegiali;

richiamato che la Commissione V (Bilancio) si è espressa favorevolmente sui profili di carattere finanziario del provvedimento nella seduta del 4 luglio 2018;

preso atto degli ulteriori chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella Commissione di merito, che ha precisato che l'incarico di componente dei consigli di amministrazione è svolto a titolo gratuito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

che il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto in esame per la nomina dei componenti degli organi collegiali sia ridotto da centottanta giorni a novanta giorni, al fine di evitare una proroga eccessivamente lunga del mandato degli attuali componenti dei consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2018, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. (Atto n. 30).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2018, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (atto del Governo n. 30);

premessi che:

lo schema di decreto in esame provvede a ripartire 1.000.000 di euro tra le associazioni combattentistiche e partigiane e 693.610 euro tra le associazioni d'arma, di categoria e di specialità;

nella determinazione degli importi da attribuire a ciascun sodalizio è stata adottata, in analogia a quanto attuato negli anni a partire dal 2014, una metodologia uguale sia per le associazioni combattentistiche, sia per le associazioni d'arma, fondata sulla selezione dei progetti di attività assistenziali, promozionali e divulgative presentati da ciascuna associazione e garantendo, comunque, un contributo sulla base del numero degli iscritti a ciascun sodalizio, raggruppando le associazioni in Fasce per numero di soci effettivi;

allo schema in esame è stata allegata una nota di sintesi sui criteri adottati nella selezione dei progetti presentati dai sodalizi, con la menzione, a titolo esemplificativo, di un progetto ritenuto meritevole di finanziamento e di uno giudicato non idoneo, in aderenza a quanto indicato

dalla Commissione Difesa della Camera nel parere espresso, nella seduta del 12 ottobre 2017, sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2017, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (Atto n. 441);

ai sodalizi che non abbiano presentato alcun progetto, ovvero abbiano presentato progetti ritenuti non meritevoli di finanziamento, è stata apportata una decurtazione del 20 per cento sull'importo previsto in base al numero degli iscritti e una ulteriore decurtazione del 20 per cento sullo stanziamento dell'anno 2017 in caso di recidività;

preso atto che il Ministero della difesa ha trasmesso, in data 2 luglio 2018, i rendiconti delle associazioni destinatarie dei contributi per il 2016 (ripartiti ad inizio 2017) e nell'attesa di ricevere dal Governo, come prescritto dalla legge n. 549 del 1995, gli ultimi rendiconti annuali disponibili dell'attività svolta dalle associazioni beneficiarie dei contributi;

considerato che, al fine di comprendere quale utilizzo viene fatto dalle singole associazioni dei contributi statali, il Parlamento dovrebbe disporre dei rendiconti dell'attività svolta nell'anno precedente a quello per cui si chiedono i contributi, del numero dei soci effettivi iscritti nell'anno in corso, nonché dell'elenco dei progetti presentati dalle associa-

zioni beneficiarie al Ministero della difesa e ritenuti meritevoli di finanziamento;

tenuto conto che, in occasione dei prossimi schemi di decreto sulla materia, il Governo presenterà – insieme alla relazione che accompagna l’atto – un elenco completo dei progetti considerati meritevoli e per i quali è stato concesso il finanziamento e un ulteriore elenco dei progetti considerati non meritevoli, oltre agli elementi di informazione sul numero effettivo degli iscritti per ciascun sodalizio

alla data della presentazione del rendiconto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

al fine di ottimizzare le risorse stanziare, valuti, il Governo gli opportuni interventi per favorire forme d’integrazione tra le associazioni aventi finalità analoghe.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. C. 85 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) ...	55
DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. C. 764 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	68
DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	72

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 12.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

C. 85 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, ricorda che l'Assemblea ha trasmesso il testo del provvedimento elaborato dalla Commissione ambiente concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Segnala che il testo, composto da sei articoli, prevede, in particolare, che la Commissione – istituita per la durata della XVIII legislatura e composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera – riferisca al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

Sottolinea che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, la Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati

fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Evidenza che la disposizione prevede altresì che con regolamento interno approvato dalla Commissione è stabilito il numero massimo delle suddette collaborazioni.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 6, comma 6, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA dichiara di non avere nulla da osservare in quanto il provvedimento in esame non reca oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo. Poiché si tratta di tre emendamenti di carattere ordinamentale che, come tali, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta sugli emendamenti stessi.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si associa alla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

C. 764 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, che reca misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

In merito agli articoli 1 e 2, che recano norme sulla sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale ed alla Procura di Bari, rileva preliminarmente che nel preambolo al decreto-legge in esame si richiamano le circostanze straordinarie che costituiscono i presupposti dell'adozione del provvedimento, precisando, tra l'altro, che prima del 30 settembre 2018, non è oggettivamente possibile individuare un immobile da adibire a sede del Tribunale e della Procura di Bari e che il comune di Bari ha revocato l'agibilità dell'immobile utilizzato come sede degli uffici giudiziari fino al 31 maggio 2018.

Sulla base di tale situazione di fatto, il provvedimento interviene, all'articolo 1, a disciplinare la sospensione di termini processuali, precisando, al successivo articolo 2, che dall'attuazione delle disposizioni non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, pertanto, le amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Tale clausola – peraltro applicabile, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge n. 196 del 2009, soltanto alle spese di carattere non obbligatorio – comporta, come desumibile anche dalla stessa formulazione della norma, che alle esigenze finanziarie connesse ai predetti adempimenti si dovrà far fronte con gli esistenti stanziamenti di bilancio e con le risorse umane e strumentali già disponibili.

Pur prendendo atto di quanto indicato dalla relazione illustrativa, secondo la quale la prevista sospensione dei processi penali pendenti e dei termini processuali è destinata a incidere su un numero limitato di procedimenti, al fine di verificare l'effettività della predetta clausola di neutralità, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione idonei a verificare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte alle previste attività nell'ambito delle risorse già esistenti e disponibili per le medesime finalità.

Analogamente, per quanto attiene alle spese di carattere obbligatorio (quali spese per atti di notificazione, eventuali spese per compensi o retribuzioni, eccetera), non ricomprese nella predetta clausola, ritiene opportuno acquisire elementi volti a confermare la possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte alle stesse con gli ordinari stanziamenti di bilancio, al fine di escludere ogni eventuale profilo di onerosità.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, nel depositare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e due note del Ministero della giustizia (*vedi allegato 1*), precisa che agli adempimenti di natura organizzativa connessi alle procedure di sospensione dei termini processuali, di cui all'articolo 1, si provvederà mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1550 («Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari») dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento pari ad euro 259.783.509 per l'anno 2018, ad euro 275.581.728 per l'anno 2019 e ad euro

276.191.728 per l'anno 2020 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, aggiunge che, per quanto riguarda, ad esempio, l'esecuzione delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa sia alle parti costituite che ai loro difensori, poiché esse vengono effettuate per la maggior parte (circa il 90 per cento) con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari, e solo in via residuale con mezzi diversi (quali posta ordinaria o « a mani » tramite ufficiale giudiziario), i relativi adempimenti potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, acquisiti gli elementi forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 764 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2018, recante Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

agli adempimenti di natura organizzativa connessi alle procedure di sospensione dei termini processuali, di cui all'articolo 1, si provvederà mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1550 («Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari») dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento pari ad euro 259.783.509 per l'anno 2018,

ad euro 275.581.728 per l'anno 2019 e ad euro 276.191.728 per l'anno 2020 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

per quanto riguarda, ad esempio, l'esecuzione delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa sia alle parti costituite che ai loro difensori, poiché esse vengono effettuate per la maggior parte (circa il 90 per cento) con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari, e solo in via residuale con mezzi diversi (quali posta ordinaria o « a mani » tramite ufficiale giudiziario), i relativi adempimenti potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), nel sottolineare che, oltre alle notifiche che possono essere effettuate per via telematica, occorre considerare anche quelle da effettuarsi necessariamente con modalità tradizionali (posta ordinaria o « a mani » tramite ufficiale giudiziario), per esempio nel caso delle misure cautelari reali, solleva dubbi sulla non onerosità del provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, segnala che in base alla documentazione depositata dal sottosegretario Villarosa le risorse disponibili risultano congrue a coprire anche le spese relative alle notifiche che non possono essere effettuate per via telematica.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), nel sottolineare che nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione giustizia dalle audizioni svolte è emerso che il lavoro straordinario richiesto al personale del Tribunale di Bari comporterà spese aggiuntive, ritiene opportuno stan-

ziare adeguate risorse per neutralizzare l'aggravio di spesa che si verrà a determinare, stante il fatto che saranno tra 50.000 e 60.000 le notifiche che non potranno essere effettuate per via telematica.

Francesco BOCCIA (PD), osservando che la nota della Ragioneria generale dello Stato non riscontra oneri aggiuntivi esclusivamente rispetto al differimento delle attività processuali e rinvia al Ministero della giustizia la valutazione rispetto all'adeguatezza delle risorse stanziare, ritiene opportuno inserire nel parere un'osservazione volta a garantire che gli oneri impliciti derivanti dal provvedimento non siano scaricati sul personale del tribunale di Bari, che, di fatto, risulta già essere sottodimensionato.

Roberto OCCHIUTO (FI) ritiene opportuno sospendere l'esame del provvedimento per una ulteriore riflessione, sollevando dubbi rispetto all'eventualità che le risorse previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo indicato dal sottosegretario siano sufficienti a coprire i costi derivanti dall'effettuazione delle notifiche « a mano ».

Ylenia LUCASELLI (FdI) segnala che, essendo necessario effettuare una doppia notifica, sia per la sospensione dei procedimenti sia per la fissazione delle nuove udienze, le notifiche che non potranno essere effettuate in via telematica non saranno 60.000 bensì 120.000. Inoltre, ricordando che proprio nella giornata di ieri il Ministro della giustizia ha comunicato che è stato individuato, all'esito dell'apposita procedura pubblica, l'immobile destinato ad ospitare gli uffici giudiziari penali del Tribunale di Bari, ritiene che non sia più necessario procedere al differimento delle attività dello stesso Tribunale.

Claudio BORGHI, *presidente*, sottolinea che dai documenti depositati dal sottosegretario Villarosa e dalla relazione illustrativa del provvedimento emerge che il provvedimento stesso interviene esclusivamente in materia di differimento di atti-

vità ordinariamente espletate, non determinando, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Luigi MARATTIN (PD) rileva che le osservazioni svolte dal presidente spetterebbero al relatore o al rappresentante del Governo.

Claudio BORGHI, *presidente*, replicando al deputato Marattin, fa presente di essersi limitato a riportare quanto indicato nella relazione illustrativa del provvedimento e nella documentazione depositata dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, nel confermare quanto già detto dal presidente Borghi, osserva che si tratta di somme di esigua entità, che possono essere ricomprese nell'ambito delle risorse stanziare sul capitolo 1550 « Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari ». Ricorda, infatti, che, nelle ipotesi indicate in una delle due note elaborate dal Ministero della giustizia, il 90 per cento delle notifiche sarà effettuato in via telematica e che le risorse stanziare risultano sufficienti a consentire l'effettuazione delle restanti notifiche.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ritiene non accoglibile la proposta di osservazione formulata dal deputato Boccia e insiste perché la Commissione esprima sul testo del provvedimento il parere favorevole d'anzì presentato.

Giusi BARTOLOZZI (FI), in quanto componente della Commissione giustizia, segnala che durante l'attività conoscitiva svolta in quella sede è emerso che la sospensione prevista dal provvedimento in oggetto determinerà effetti sulla giustizia penale barese per dieci anni ed è stato stimato che le notifiche che dovranno essere effettuate « a mano » saranno 25.000 in soli tre mesi, determinando un consistente aggravio di spesa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

C. 804 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Ricorda che il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica riferita al testo iniziale e di una relazione tecnica « di passaggio », aggiornata e riferita al testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera. Ad entrambe le relazioni è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle norme.

In merito all'articolo 01, recante proroga dello stato di emergenza, osserva che andrebbero indicate specificamente le esigenze finanziarie direttamente connesse alla proroga dello stato di emergenza, al fine di verificare la congruità della somma indicata dalla norma (300 milioni di euro).

Pur considerando che la relazione tecnica afferma che nella contabilità speciale sono disponibili le risorse indicate dalla norma (300 milioni di euro), ritiene opportuno acquisire informazioni in merito all'ammontare di tali risorse ed alla loro effettiva disponibilità in considerazione delle esigenze connesse al complesso degli impegni già assunti e delle attività già avviate o programmate a valere sulle medesime risorse. Osserva che la disponibilità delle somme in questione va altresì verificata alla luce degli utilizzi previsti da altre disposizioni del testo in esame (articoli 02 e 015).

In merito alla facoltà, concessa dalla norma in deroga al comma 3 dell'articolo

24 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (c.d. «Codice della protezione civile»), di prorogare lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, fa presente che la relazione tecnica precisa che tale facoltà sarà esercitata nel limite delle risorse disponibili; tale limitazione non si evince peraltro dal testo della norma.

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, fa presente che agli oneri derivanti dalla ulteriore proroga dal 30 agosto 2018 fino al successivo 31 dicembre dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici del 2016/2017 si provvede – nel limite complessivo di 300 milioni di euro per il medesimo anno 2018 – mediante utilizzo delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, intestata al Commissario straordinario. In proposito, ritiene preliminarmente necessario acquisire dal Governo una informazione in merito all'effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulla predetta contabilità speciale, anche in considerazione dell'analogo ricorso all'utilizzo delle predette risorse, per la medesima annualità 2018, operato dal successivo articolo premissivo 02. Ciò posto, ritiene inoltre necessario che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

In merito all'articolo 02, recante norme sulla creazione di aree attrezzate per i proprietari di seconde case, rileva che la norma in esame fissa, per la creazione di aree attrezzate, un limite di spesa di 10 milioni per l'anno 2018 (a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario). La relazione tecnica a sua volta specifica che il Commissario procederà all'utilizzo delle risorse tenendo conto del quadro complessivo degli interventi da porre in essere nell'ambito della programmazione, anche tenuto conto delle risorse provenienti da varie fonti di finanziamento. Ciò posto, andrebbe acquisita con-

ferma che nella contabilità speciale siano disponibili, relativamente al 2018, le risorse da utilizzare per le finalità di cui alla norma in esame senza incidere su interventi e spese già programmati. La disponibilità delle predette risorse va altresì verificata alla luce del complesso degli utilizzi previsti dal provvedimento in esame, con particolare riguardo ai 300 milioni, a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, che l'articolo 01 destina alla proroga dello stato di emergenza. In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 3), fa presente che agli oneri derivanti dalla possibilità di impiegare le aree attrezzate per finalità turistiche dei comuni per il collocamento di unità abitative immediatamente amovibili dei proprietari di seconde case colpite dal sisma si provvede – nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 – a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, intestata al Commissario straordinario. In proposito non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che si tratta di un limite massimo di spesa e che, come precisato dalla relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, all'attuazione della disposizione si procederà «tenendo conto del quadro complessivo degli interventi da porre in essere nell'ambito della programmazione utilizzando le risorse – finalizzate al Commissario – nell'ambito di diverse fonti di finanziamento già prevista a legislazione vigente».

Con riguardo all'articolo 03, relativo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto che, come specificato dalla relazione tecnica, le disposizioni, che modificano i criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati, operino comunque nel quadro delle risorse stanziato per la ricostruzione privata.

Relativamente all'articolo 04, recante «Indennità di occupazione di suolo pub-

blico», prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica in merito alla non onerosità delle disposizioni. In considerazione dell'impegno, indicato dalla stessa relazione tecnica, di concedere il contributo del 100 per cento per la ricostruzione, ritiene che andrebbero forniti dati volti a confermare che gli esistenti stanziamenti di bilancio – individuati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 – risultino congrui rispetto al predetto impegno, includendo altresì le spese considerate dalla norma in esame.

In merito all'articolo 05, comma 1, lettera *a*), recante « Disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione », non ha osservazioni da formulare dal momento che il testo vigente dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 specifica che agli oneri derivanti da tutti gli interventi di immediata esecuzione provvede il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge, ossia con i fondi destinati alle attività di ricostruzione dei privati.

Con riferimento all'articolo 05, comma 1, lettera *b*) e comma 2, recante « Differimento termini per gli interventi di immediata esecuzione », non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Per quanto concerne l'articolo 06, recante « Revisione della soglia di obbligatorietà SOA », non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

In merito all'articolo 07, recante « Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative », non ritiene di formulare osservazioni tenuto conto che la nuova formulazione dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che, a fronte delle eventuali attività di demolizione (poste in capo al comune per le strutture temporanee, prefabbricate o amovibili in caso di inadempimento da parte del soggetto obbligato), sia prestata in via preventiva, da parte del medesimo soggetto, un'apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli

di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione bancaria o assicurativa, commisurata all'onere per il ripristino dei luoghi ed escutibile senza opponibilità di eccezioni da parte del garante.

Con riferimento all'articolo 08, relativo a ruderi e collabenti, rileva che, in merito ai profili di quantificazione, la norma amplia il novero potenziale degli edifici ammissibili a contributo ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, intervenendo sull'articolo 10 del decreto stesso. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare dal momento che il citato articolo 10 prevede comunque che i contributi in esame siano concessi nei limiti delle risorse disponibili.

In merito all'articolo 09, recante « Semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi », non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame.

Relativamente all'articolo 010, recante « Semplificazioni amministrative », ritiene utile acquisire chiarimenti circa le amministrazioni alle quali spetterà lo svolgimento dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti. Osserva che andrebbe altresì indicato a valere su quali risorse tali compiti potranno essere espletati, al fine di verificare la neutralità finanziaria delle disposizioni.

In merito all'articolo 011, relativo ai soggetti attuatori, ritiene opportuno acquisire una conferma che agli oneri per il funzionamento del tavolo tecnico presso la struttura commissariale si potrà far fronte nell'ambito della contabilità speciale del commissario straordinario. Inoltre, con riguardo alla possibilità per i comuni di avvalersi dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito al limite temporale di tale utilizzo, tenuto conto che i contratti in questione ed i relativi finanziamenti sono stati disposti dallo stesso articolo 50-*bis* fino al 2018.

Relativamente all'articolo 013, recante « Centrali uniche di committenza », non

ritiene di formulare osservazioni tenuto conto che alla normativa relativa alle centrali uniche di committenza non erano stati espressamente ascritti effetti di risparmio ai fini dei saldi di finanza pubblica. Fa presente che sarebbe utile una valutazione del Governo volta ad escludere che la nuova disciplina dettata possa determinare un incremento dei costi di realizzazione degli interventi rispetto a quelli attualmente sostenuti.

Per quanto attiene all'attribuzione ai presidenti delle regioni interessate, in qualità di vicecommissari, delle funzioni di coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, non ritiene di formulare osservazioni nel presupposto – sul quale appare comunque utile acquisire una conferma – che ai relativi oneri si possa far fronte nell'ambito delle risorse ad essi trasferite dal commissario straordinario (ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016) per l'attuazione degli interventi agli stessi delegati o comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 014, relativo ai materiali da scavo, non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma.

Con riferimento all'articolo 015, recante « Proroga mutui dei Comuni e proroga indennità a favore dei sindaci », rammenta che il differimento del pagamento delle rate dei mutui che scadevano nel 2018 è stato disposto dall'articolo 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018). Ricorda che la relazione tecnica riferita a tale norma quantificava un onere di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 3,2 milioni di euro relativi alla quota capitale e 1,1 milioni di euro di quota interessi, mentre la relazione tecnica riferita al testo in esame quantifica un onere di 3,9 milioni per l'anno 2019. Ritiene dunque necessario acquisire elementi conoscitivi in merito alla revisione della precedente stima. Fa presente inoltre che andrebbe verificata la disponibilità delle risorse utilizzate a valere sulla contabilità speciale di cui all'ar-

ticolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla luce degli impegni di spesa assunti e delle attività già avviate o programmate e tenendo conto altresì del complesso degli utilizzi previsti dal provvedimento in esame (articoli 01 e 02).

Fa presente che agli oneri derivanti dal differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa ai comuni colpiti dal sisma del 2016 in scadenza nell'anno 2019 – pari a 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 – si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, intestata al Commissario straordinario. In proposito, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse, fornendo altresì una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

In merito all'articolo 1, comma 1, lettera a), che reca disposizioni sulla riscossione dei tributi sospesi, evidenzia che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione, utilizza un dato relativo al totale dei versamenti interessati dalle modifiche, indicato in 118 milioni di euro, che risulta in linea con le precedenti stime.

Fa presente peraltro che la stima della relazione tecnica in esame non sembra considerare maggiori oneri connessi all'estensione del periodo di rateizzazione, a fronte della quale non è prevista la corresponsione di interessi da parte dei contribuenti. Sul punto considera opportuno acquisire un chiarimento.

Infine, segnala che lo slittamento dei termini per il versamento di tributi locali potrebbe determinare, per gli enti creditori, esigenze in termini di liquidità. In ordine a tale aspetto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Rispetto alla parte dei tributi locali osserva altresì che, nelle stime della relazione tecnica essi costituiscono circa il 10 per cento delle somme complessive da versare, mentre la relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2018 ne deter-

minava l'incidenza nella misura di circa il 14 per cento. Anche a tal riguardo considera opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *a-bis*), e commi da 3 a 5, che recano disposizioni sulla sospensione del pagamento del canone RAI, con riferimento ai profili di quantificazione osserva che la sospensione del pagamento del canone riguarda non soltanto quello pagato nella bolletta dell'utenza elettrica (canone ad uso privato), ma anche le altre ipotesi in cui il canone è dovuto (c.d. canone speciale), vista la generale formulazione della disposizione di cui al comma 3, che richiama il regio decreto-legge n. 246 del 1938 senza ulteriori specificazioni.

Pertanto, posto che la relazione tecnica stima gli oneri moltiplicando il numero degli abbonati, indicato in 80.000, per la quota di 90 euro dovuta per il canone ad uso privato, la stima riportata dalla stessa relazione tecnica non sembra includere coloro che devono il cosiddetto canone speciale, il cui importo annuo supera quello previsto per uso privato. In proposito ritiene necessario acquisire un chiarimento.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che reca norme sulla riscossione e la rateizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, rileva che le disposizioni in esame differiscono ulteriormente gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi a partire dall'agosto 2016. Dalla proroga discendono effetti negativi per l'annualità 2018, dovuti al mancato recupero dei premi sospesi rispetto a quanto previsto a legislazione previgente, e l'annualità 2019, dovuti alla minore entità della rata prevista a causa dell'allungamento del periodo di restituzione da 24 a 60 rate mensili; corrispondentemente, l'allungamento del periodo di rateizzazione comporta effetti finanziari positivi nelle annualità dal 2020 al 2023. Ciò premesso, rispetto al dato dei contributi sospesi ri-

portato nella relazione tecnica, pari a 118,283 milioni di euro, segnala che la quantificazione risulta coerente.

Peraltro, tale dato diverge in modo significativo dal complesso degli oneri di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, che venivano indicati – sommando le annualità 2016 e 2017 – in circa 442 milioni di euro, comprensivi della quota interessi. Ritiene pertanto utile acquisire chiarimenti in merito a tale differenza, precisando altresì se siano state computate anche le quote per interessi, considerate espressamente dalla norma originaria.

Per quanto riguarda la possibilità che, su richiesta del dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta sulla quota di contributi a suo carico possa essere operata anche dal sostituto d'imposta, non ha osservazioni da formulare, atteso che tale previsione non interviene sulla tempistica della restituzione né sulla rateizzazione dei contributi sospesi.

Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*), che reca disposizioni sulle ordinanze sindacali di sgombero e sulle agevolazioni relative a imposte dirette, IMU e TASI, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, evidenzia che le disposizioni in esame appaiono suscettibili di estendere l'ambito applicativo dei benefici fiscali previsti dall'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, con conseguente incremento dei relativi oneri, tenuto conto che la stima iniziale era stata effettuata considerando le ordinanze da adottare entro il 30 giugno 2017. Ciò appare in grado di determinare minori entrate per il periodo che residua di applicazione delle agevolazioni ed anche per i periodi pregressi sotto forma di mancati recuperi di imposta non versata e per eventuali rimborsi – non esclusi espressamente dalla norma – che potrebbero essere richiesti dai contribuenti che hanno invece provveduto ai versamenti in questione.

Ritiene quindi necessario acquisire una quantificazione riferita a ciascuna delle predette forme di oneri, tenendo conto del

potenziale incremento della platea dei contribuenti interessati per effetto delle disposizioni in esame.

Riguardo all'affermazione della relazione tecnica secondo la quale la stima della perdita di gettito originaria per gli immobili inagibili può tuttora considerarsi sufficientemente congrua all'esito del monitoraggio del minor gettito 2016 e 2017, considera opportuno acquisire ulteriori elementi alla luce di alcuni dati emersi dalle audizioni svolte presso la Commissione speciale su atti urgenti del Governo del Senato, che indicano un incremento delle persone che non hanno potuto far rientro nella propria abitazione da più di 30.000 persone assistite nella prima settimana di novembre a 50.157 al 5 giugno 2018.

Con riferimento all'articolo 1, comma 2, concernente le attività di riscossione nei comuni colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la relazione tecnica non indica i parametri ed i dati in base ai quali l'importo complessivo delle entrate oggetto della sospensione viene stimato in 10 milioni di euro. Considera opportuno quindi acquisire gli elementi alla base di tale stima per verificare la congruità delle minori entrate ascritte alla norma per il 2018, con recupero del medesimo gettito nel 2019.

Riguardo all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, relativo alla proroga del termine di sospensione del pagamento delle utenze, segnala che la norma stabilisce che le minori entrate determinate dalla sospensione del pagamento delle utenze in favore dei soggetti danneggiati dal sisma debbano trovare compensazione nell'ambito del sistema tariffario gestito da ciascuna autorità di regolazione dei servizi interessati. In proposito, considera opportuno confermare che detto meccanismo sia idoneo a determinare effetti compensativi anche con riguardo al gettito atteso in termini di IVA e accise.

In merito all'articolo 1, comma 6-ter, riguardante la raccolta differenziata dei rifiuti, per quanto riguarda i profili di quantificazione non ha osservazioni da

formulare, nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma – che le disposizioni non comportino inadempimenti di obblighi connessi all'applicazione di normative europee.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 6-*quater*, rileva che la disposizione prevede la concessione di un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019, a vantaggio di imprese con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni colpiti dalle scosse sismiche verificatesi nell'agosto 2016 e contestualmente situate in un'area di crisi industriale complessa.

Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri, non formula osservazioni, posto che la misura viene erogata entro un tetto prefissato di spesa e sono previsti meccanismi idonei al contenimento dell'onere entro tale limite.

Peraltro, ai fini della valutazione della congruità dello stanziamento proposto, evidenzia che la relazione tecnica menziona un unico stabilimento, con circa 517 unità potenzialmente interessate. Poiché la norma in esame risulta applicabile nei comuni che facciano parte dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e che siano contestualmente in un'area di crisi industriale complessa e poiché, oltre a Comunanza, anche altri comuni presentano entrambe queste caratteristiche, ritiene utile acquisire la conferma che non sussistano ulteriori insediamenti produttivi cui potrebbero applicarsi, al sussistere dei relativi presupposti, i trattamenti fissati dalla norma in esame.

Riguardo all'articolo 1, comma 7, relativo al fondo per interventi strutturali di politica economica, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito all'articolo 1, commi 8 e 8-bis, osserva che le norme (comma 8) sono volte ad apprestare la copertura finanziaria degli oneri – complessivamente pari a 91,02 milioni di euro per il 2018, a 78,1 milioni di euro per il 2019, a 12,08 milioni di euro per il 2020, a 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e

2022 e a 47,3 milioni di euro per l'anno 2023 – derivanti dalle seguenti disposizioni:

proroga della sospensione e rateizzazione in 60 rate dei tributi sospesi nei territori colpiti dal sisma da parte dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole (articolo 1, comma 1, lettera a));

proroga della sospensione e rateizzazione in 60 rate del pagamento dei contributi e dei premi non versati nei territori colpiti dal sisma del 2016 (articolo 1, comma 1, lettera b));

proroga al 1° gennaio 2019 della ripresa della riscossione coattiva per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi degli anni 2016-2017 (articolo 1, comma 2);

sospensione fino al 31 dicembre 2020 del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 (articolo 1, commi da 3 a 5);

incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 1, comma 7).

In particolare, sottolinea che ai suddetti oneri si provvede attraverso le seguenti modalità:

quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 43,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 8, lettera a));

quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione (comma 8, lettera b));

quanto a 27,02 milioni di euro per anno 2018, a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,18 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, per la quota parte ivi indicata, gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 8, lettera c));

quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4, 5 del presente provvedimento (comma 8, lettera d)).

Per quanto attiene al Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), fa presente che lo stesso reca uno stanziamento nel bilancio triennale 2018-2020 pari circa a 277 milioni di euro per il 2018, a 364 milioni di euro per il 2019 e a 336 milioni di euro per il 2020 e che lo stesso viene incrementato, in misura pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, dall'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame.

Per quanto attiene invece al Fondo per esigenze indifferibili (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), fa presente che lo stesso reca uno stanziamento nel bilancio triennale 2018-2020 pari circa a 370 milioni di euro per il 2018, a 18 milioni di euro per il 2019 e a 32 milioni di euro per il 2020.

Ciò posto, in relazione ai due Fondi dianzi citati, entrambi oggetto di riduzione con finalità di copertura, considera necessario acquisire dal Governo una conferma

in ordine al fatto che l'utilizzo dei Fondi medesimi non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse sugli stessi allocate.

Per quanto concerne invece l'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza dei diversi Ministeri richiamati dalla disposizione, fa presente che gli stessi recano le necessarie disponibilità. Non ha pertanto osservazioni da formulare, ferma restando la necessità di acquisire un chiarimento del Governo in merito all'idoneità del ricorso all'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, posto che quest'ultimo risulta generalmente preordinato alla copertura degli oneri connessi all'assolvimento di obblighi internazionali.

Per quanto riguarda, infine, la copertura operata mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e commi 2, 3, 4, 5 del provvedimento in esame, prende atto che gli importi richiamati all'articolo 1, comma 8, lettera *d)*, corrispondono alla somma delle maggiori entrate e minori spese ascrivibili, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, alle singole disposizioni sopra menzionate, secondo quanto puntualmente riportato nella relazione tecnica.

Riguardo al comma 8-*bis*, fa presente che la disposizione in commento pone a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008 la copertura degli oneri – pari a 10 milioni di euro per il 2019 – derivanti dalla concessione, in deroga alla normativa vigente, di un trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore delle imprese con organico superiore a 400 unità ubicate in aree di crisi industriale complessa ricadenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, introdotto dall'articolo 1, comma 6-*quater*, del provvedimento in esame.

In proposito, considera necessario acquisire una rassicurazione del Governo in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo nei

termini dianzi illustrati non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Riguardo all'articolo 1-*bis*, che proroga la sospensione dei mutui, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, tenuto conto altresì che né alle disposizioni originarie in materia di sospensione delle rate dei mutui né alla successiva proroga sono stati ascritti effetti finanziari.

Considera peraltro opportuno escludere effetti apprezzabili sul gettito tributario, tenuto conto che alla proroga della sospensione delle rate dei mutui corrisponde altresì lo slittamento dell'imposizione sugli interessi percepiti dai soggetti finanziatori, ai sensi del richiamato articolo 48, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge n. 189 del 2016.

In merito all'articolo 1-*ter*, che prevede la prosecuzione delle misure di sostegno al reddito, prende atto che la proroga in esame estende l'operatività della Convenzione in oggetto, limitatamente alle risorse già disponibili e considerate quali limite massimo di spesa. Trattandosi peraltro di somme stanziare nel 2016, premessa l'opportunità di un chiarimento riguardo all'entità delle risorse tuttora disponibili, ritiene opportuno precisare se l'utilizzo delle stesse per l'anno 2018 risulti già scontato nelle previsioni tendenziali, come sembrerebbe dedursi dall'affermazione della relazione tecnica, secondo la quale le disposizioni in esame non alterano quanto già programmato nell'ambito dei saldi di finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 1-*quater*, che prevede deroghe al Codice della strada, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame.

In merito all'articolo 1-*quinqüies*, che reca le linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 1-*sexies*, commi da 1 a 5, che reca disposizioni sulla disciplina

relativa alle lievi difformità edilizie ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati, prende atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, secondo la quale gli immobili potenzialmente interessati sono in ogni caso già stati considerati nella programmazione della ricostruzione del patrimonio abitativo privato e il comma 1 tiene fermo l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico dell'edilizia).

Poiché tuttavia gli interventi in assenza di SCIA o in difformità da essa sono potenzialmente oggetto anche di ulteriori sanzioni, amministrative e penali, di carattere pecuniario, ritiene opportuno acquisire conferma della mancanza di effetti finanziari connessi al venir meno di entrate da sanzioni eventualmente scontate in bilancio.

Riguardo all'articolo 1-*sexies*, commi da 6 a 8, che reca norme sulla disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'ac-

celerazione dell'attività di ricostruzione, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Infine, riguardo all'articolo 1-*septies*, che prevede disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi, con riferimento ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul testo approvato dal Senato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*) e si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO 1

DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. C. 764 Governo.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

9 Lug 2018 18:40:35

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614406

1/2

298



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, - 9 LUG. 2018

Prot. n. 174042/2018
Entrata prot. n. 173840/2018
Allegati:
Riferimento a nota n.

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

e p.c. All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. n. 764 – Disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, concernente misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale". Nota di verifica delle quantificazioni.

E' stata esaminata la nota di verifica delle quantificazioni, datata luglio 2018, predisposta dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati relativa al provvedimento in oggetto.

La Commissione, nel prendere atto del fatto che, come indicato dalla relazione illustrativa, la prevista sospensione dei processi penali pendenti e dei termini processuali sia destinata a incidere su un numero limitato di procedimenti, rileva la necessità di acquisire dati ed elementi di valutazione idonei a verificare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte al complesso degli adempimenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse già esistenti e disponibili per le medesime finalità, con particolare riferimento alle spese di carattere obbligatorio (spese per compensi e retribuzioni, spese per atti di notificazione, ecc.).

Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del competente Ministero della giustizia per l'acquisizione di maggiori elementi informativi, si segnala, per quanto di competenza, che, come

9 Lug 2018 18:40:35

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614406

2/2

chiarito anche dalla relazione tecnica, il provvedimento, di natura procedimentale, interviene esclusivamente in materia di differimento di attività ordinariamente espletate, non determinando, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.C. 764 – Conversione in legge del DL 73/2018 “Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. Verifica delle quantificazioni ed osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera dei deputati.

In riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera, relativamente agli effetti finanziari connessi all'attuazione delle misure urgenti ed indifferibili previste dal provvedimento in esame per consentire il regolare svolgimento dei procedimenti e processi penali della Procura della Repubblica e del Tribunale di Bari, si assicura sulla possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in oggetto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, si rappresenta che la copertura di eventuali oneri derivanti dagli adempimenti di natura organizzativa connessi alle procedure di sospensione dei termini processuali, potrà essere fronteggiata mediante l'utilizzo delle risorse previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 1550 “Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari”, iscritto nello stato di previsione della spesa di questa amministrazione alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – C.d.R. Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Azione: Funzionamento uffici giudiziari, che reca uno stanziamento di euro 259.783.509 per l'anno 2018, di euro 275.581.728 per l'anno 2019 e di euro 276.191.728 per l'anno 2020.

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria



All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.C. 764 – Conversione in legge del DL 73/2018 “Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. Verifica delle quantificazioni ed osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera dei deputati.

Ad integrazione della nota prot. n. 22698.U del 6 luglio 2018, si precisa che la Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati ha trasmesso i dati richiesti da quest'Ufficio relativi alle notifiche degli atti penali effettuati sia dalla Procura della Repubblica che dal Tribunale di Bari nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 30 aprile 2018. A tale proposito si evidenzia che solo una parte dei dati forniti possono riguardare il provvedimento in esame e, precisamente, le sole notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo dello svolgimento della stessa sia alle parti costituite che ai loro difensori. Secondo l'applicazione della legge e per prassi che va consolidandosi, tali avvisi vengono effettuati per la maggior parte (circa il 90%) con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica. In via residuale, per le notifiche effettuate con mezzi diversi dalla procedura telematica (posta ordinaria o “a mani” tramite ufficiale giudiziario) i relativi adempimenti potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Dirigente

Massimiliano Micheleletti

ALLEGATO 2

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

356



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VIII

05 AUG. 2018

Roma,

Prot. uscita nr. 172765
Prot. entrata nr. 170238
All. 1

All'Ufficio legislativo Economia
e p.c.
All'Ufficio del Coordinamento legislativo
All'Ufficio legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 804 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Relazione tecnica.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si trasmette la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 5 LUG. 2018
Prot. n. 1-558

Il Ragioniere Generale dello Stato

*A.C. 804**Disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55**Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17 comma 8 della legge 31 dicembre 2009, n.196*

La disposizione in esame prevede la proroga di una serie di imminenti scadenze. In particolare:

ARTICOLO 01

La disposizione, aggiungendo il comma 4-bis all'articolo 1 del dl n. 189 del 2016, proroga al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici del Centro Italia 2016-2017, la cui scadenza è attualmente prevista per il 30 agosto 2018.

Tenuto conto delle esigenze finanziarie derivanti dal quadro normativo (leggi e ordinanze) consolidato, i relativi oneri, concernenti esclusivamente le spese emergenziali quali assistenza alla popolazione e misure per la messa in sicurezza, determinano un fabbisogno complessivo non superiore a 300 milioni. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 189 del 2016, intestata al Commissario straordinario che presenta le necessarie disponibilità.

In considerazione dell'eccezionalità dell'evento viene poi prevista la possibilità di prorogare lo stato di emergenza per un ulteriore periodo complessivo di dodici mesi. In tale sede, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 1 del 2018 (codice della protezione civile) qualora emergessero ulteriori fabbisogni, si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità.

ARTICOLO 02

L'articolo aggiunge l'articolo 4-ter al dl 189 del 2016, al capo I-bis del titolo I, che prevede che per i proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici possano essere messe a disposizione aree per il collocamento di unità abitative amovibili. Trattandosi di una facoltà per le Regioni, da esercitarsi nel limite delle risorse disponibili che, per tale finalità, vengono ripartite tra le regioni stesse, la disposizione comporta oneri unicamente in relazione al limite di spesa indicato di 10 milioni di euro, cui si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario che procederà all'attuazione della disposizione tenendo conto del quadro complessivo degli interventi da porre in essere nell'ambito della programmazione utilizzando le risorse - finalizzate al Commissario - nell'ambito di diverse fonti di finanziamento già previste a legislazione vigente anche dal DL 50/2017 e dalla legge di bilancio per il 2017 e per il 2018.

ARTICOLO 03

La disposizione interviene sull'articolo 6, comma 1, del d.l. n. 189 del 2016, modificando taluni criteri e modalità generali per la determinazione dei finanziamenti agevolati da concedere.

Si prevede in particolare:

lettera a) in caso di immobili completamente distrutti è possibile un ampliamento delle superfici da ricostruire in caso occorra adeguare l'immobile alla normativa antincendio e di abbattimento di barriere architettoniche;

lettera b) le stesse finalità sono considerate in caso di immobili gravemente danneggiati oltre una soglia stabilita da ordinanza.

Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione gli immobili con livelli di danneggiamento inferiori e per i quali sia sufficiente intervenire con interventi non strutturali.

Gli oneri derivanti sono da considerare nell'ambito delle risorse complessive per la ricostruzione privata, trattandosi comunque di adeguamenti previsti in coerenza a norme vigenti.

ARTICOLO 04

L'articolo 04 interviene sul predetto articolo 6 del d.l. n. 189 del 2016, aggiungendo un comma 8-bis che dispone che le spese sostenute per l'occupazione di suolo pubblico per interventi di ricostruzione post-sisma debbano essere inserite nel quadro economico dell'intervento rientrando quindi tra i costi ammissibili a contributo con il meccanismo del finanziamento agevolato.

La disposizione non comporta oneri in quanto tali spese sono considerate nell'ambito delle risorse complessive destinate alla ricostruzione privata e comunque connesse all'impegno di concedere il contributo del 100 per cento per la ricostruzione. In caso contrario vi sarebbe peraltro il rischio di contenziosi e allungamenti dei tempi di ricostruzione.

ARTICOLO 05

Si prevedono, al comma 1, una serie di modifiche all'articolo 8 del d.l. n. 189 del 2016.

In particolare la lettera a), che inserisce il comma 1-bis, contiene una specificazione in merito alle attività da svolgersi, su singole unità immobiliari per interventi di immediata esecuzione, da parte del professionista abilitato, che già ai sensi del comma 1 del citato articolo 8, deve documentare il nesso di causalità tra gli eventi sismici e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, per il ripristino dell'agibilità degli edifici e delle strutture.

La lettera b) reca talune modifiche al comma 4 del predetto articolo 8. In particolare si tratta di proroghe in materia di:

- punti 1 e 2) presentazione della documentazione per interventi di immediata esecuzione (31 dicembre 2018) con possibilità per il Commissario di differire ulteriormente il predetto termine, non oltre il 31 luglio 2018.
- punto 3) termine per il deposito della documentazione relativa agli edifici siti nelle aree perimetrate.

Al comma 2 si dispone la proroga al 31 dicembre 2018 del termine entro il quale va compilata e presentata la scheda AeDES da parte dei tecnici i professionisti.

Trattandosi di modifica di carattere ordinamentale, non vi sono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

ARTICOLO 06

Viene elevato da 150.000 euro a 258.000 euro l'importo, previsto dall'articolo 8, comma 5, lettera c) del d.l. 189 del 2016, oltre il quale è obbligatorio affidare i lavori per la riparazione dei c.d. danni lievi a imprese che siano in possesso della qualificazione SOA. Non comporta oneri per la finanza pubblica, avendo natura ordinamentale e di semplificazione.

ARTICOLO 07

Si sostituisce l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 che prevedeva la trasmissione di una comunicazione per interventi di realizzazione di immobili al fine di fronteggiare impellenti esigenze abitative dei titolari dei diritti su immobili dichiarati inagibili a causa del sisma. La proposta, volta a semplificare ulteriormente le procedure per opere o manufatti o strutture che siano utilizzate come abitazioni e che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, elimina l'obbligo di tale comunicazione.

Al riguardo, si precisa che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché a termini delle disposizioni del DPR n. 380 del 2001 alla comunicazione in questione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), relativa alle opere temporanee realizzabili senza titolo abilitativo, in regime di attività edilizia libera, non sono connesse corresponsioni di contributi di costruzione. Peraltro, la disposizione fa riferimento a manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, che ai sensi dell'articolo 3, comma

1, lett. 5) del predetto DPR n. 380 del 2001 non costituiscono interventi di nuova costruzione, qualora rivestano il carattere di temporaneità e amovibilità cui l'emendamento fa esplicito riferimento.

In relazione all'ultimo periodo del comma 1 del nuovo articolo 8-bis, che stabilisce l'obbligo di rimozione delle predette opere o manufatti o strutture, entro 90 giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la copertura è assicurata dalla espressa previsione dell'obbligo di corresponsione dei contributi di cui all'articolo 16 del DPR n. 380 del 2001.

ARTICOLO 08

Si interviene sulla definizione degli edifici collabenti di cui all'articolo 10 del d.l. n. 189 del 2016. Trattandosi di una specificazione di fattispecie già considerate, gli oneri derivanti sono inclusi nell'ambito delle risorse complessive per la ricostruzione privata.

ARTICOLO 09

La disposizione stabilisce l'esclusione dall'obbligo di effettuare la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per gli strumenti urbanistici di cui al comma 2 dell'articolo 11 del dl 189/2016, in presenza di determinate condizioni di carattere tecnico – procedurale.

La disposizione, di carattere ordinamentale, ha la finalità di semplificare i procedimenti e non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica.

ARTICOLO 010

La disposizione apporta una semplificazione in materia di istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, attualmente svolta dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione. La disposizione, di carattere ordinamentale, ha la finalità di semplificare i procedimenti e non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica.

ARTICOLO 011

Inserisce i comuni tra i soggetti attuatori degli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, previsti dal comma 1 dell' articolo 15 del d.l. n. 189 del 2016. Inoltre, aggiunge, il comma 1-bis, che prevede che i comuni del cratere possano avvalersi, in qualità di responsabile unico del procedimento, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis.

Le disposizioni, di natura ordinamentale, non comportano oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, viene introdotto il comma 3- bis al predetto articolo 15, che del d.l. n. 89 del 2016, che prevede che la realizzazione degli interventi delle diocesi di importo inferiore a 500 mila euro seguano le regole previste dal medesimo decreto legge 189 del 2016 per la ricostruzione privata. È, inoltre, prevista l'istituzione di un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure da applicare negli altri casi, per lavori inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria.

Dalla disposizione, avente natura procedurale, non discendono effetti per la finanza pubblica.

ARTICOLO 012

Si apporta una modifica all'art. 16 del d.l. 189 del 2016 in tema di componenti della Conferenza permanente, prevedendo la partecipazione, in caso di assenza dell'Ente parco, di un rappresentante di altra area naturale protetta.

La disposizione, di natura ordinamentale, non ha effetti finanziari.

ARTICOLO 013

Si apporta una modifica all'art. 18, comma 1, del dl 189 del 2016 rendendo non vincolante l'avvalimento della centrale unica di committenza da parte dei soggetti attuatori, che possono procedere autonomamente alla realizzazione degli interventi.

La disposizione, di natura ordinamentale, non ha effetti finanziari.

Inoltre, viene aggiunto il comma 5-bis al medesimo articolo 18 del d.l. n. 189 del 2016 con il quale si stabilisce la competenza in capo ai Presidenti di regioni sul coordinamento delle attività di soggetti attuatori, soggetti aggregatori, stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo n. 229 del 2011. La disposizione, di carattere ordinamentale, in materia di coordinamento delle attività di ricostruzione, non ha effetti finanziari.

ARTICOLO 014

La disposizione proroga da 18 mesi a 30 mesi il termine previsto dall'art. 28 del dl 189 del 2016 in materia di stoccaggio dei materiali di scavo. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari.

ARTICOLO 015

Si apportano una serie di modifiche all'art. 44 del dl 189 del 2016. In particolare :

Let. a) si prevede che il pagamento delle rate in scadenza dei mutui concessi ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti sia differito anche per quelli in scadenza nell'anno 2019, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Ai relativi oneri, pari a 3,9 milioni di euro nel 2019 (relativi alle rate in scadenza a giugno 2019) e 3,9 milioni di euro nel 2020 (relativi alle rate in scadenza a dicembre 2019, che vengono versate da CDP al MEF nel successivo mese di gennaio 2020), si provvede a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario che provvede entro il 30 giugno di ciascun anno al versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Let. b) prevede che, nei comuni interessati dal sisma del 2016 con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 30.000 abitanti, sia estesa per un ulteriore anno. La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto non viene meno l'obiettivo stabilito ai fini del pareggio di bilancio e gli enti interessati, pertanto, dovranno compensare l'eventuale aggravio di onere a carico dei propri bilanci con una corrispondente riduzione di altra voce di spesa o un incremento di una voce di entrata, al fine di conseguire il predetto obiettivo.

ARTICOLO 1

Comma 1 lettere a). All'articolo 1, comma 1, lettere a) si modifica l'art. 48, comma 11, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che detta la disciplina in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista a favore dei contribuenti interessati dai suddetti eventi. In particolare, viene previsto che i soggetti diversi da quelli indicati dall'art.11, comma 3, del decreto-legge n.8 del 9 febbraio 2017, **convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45** (titolari di reddito di impresa e lavoro autonomo), debbano versare le somme oggetto di sospensione senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 16 gennaio 2019 ovvero, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo, con decorrenza alla medesima data del 16 gennaio 2019.

Viene previsto, poi, che la restituzione dei versamenti sospesi a decorrere dal 16 gennaio 2009 possa avvenire, su richiesta del dipendente con reddito da lavoro subordinato o assimilato, anche mediante ritenuta operata dal sostituto d'imposta.

Con la lett. a) bis, si sopprime il primo periodo del comma 11-bis dell'articolo 48 del DL 189/2016 per coordinamento con il successivo comma 3.

Di seguito le valutazioni finanziarie nell'ipotesi di modificare la sola rateizzazione della ripresa dei versamenti in 60 rate dal 1° gennaio 2019.

In milioni di euro

Comma 1 – lettere a) e b) - rateizzazione in 60 rate	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
leg.ne vigente	34,42	59	24,58				118
di cui							
tributi erariali	30,92	53	22,08				106
tributi locali	3,5	6	2,5				12
leg.ne proposta (rateizz.60 rate)	0	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	118
di cui							
tributi erariali	0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	106
tributi locali	0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	12
Differenza (copertura finanziaria)	-34,42	-35,4	-0,98	23,6	23,6	23,6	0
di cui							
tributi erariali	-30,92	-31,8	-0,88	21,2	21,2	21,2	0
tributi locali	-3,5	-3,6	-0,1	2,4	2,4	2,4	0

Comma 1, lettera a p.3) al comma 11 dell'articolo 48 del decreto legge 189 del 2016 viene aggiunta la previsione secondo cui l'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni. Si dispone inoltre, che, in caso di ravvedimento del contribuente, non viene eseguita l'iscrizione a ruolo.

Comma 1, lettera b): prevede che il pagamento dei contributi e dei premi non versati, per effetto della sospensione prevista dal comma 13 dell'articolo 48 del decreto legge n. 189 del 2016, avvenga a decorrere dal mese di gennaio 2019 con rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo (piuttosto che dal mese di maggio 2018 e fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo come previsto a normativa vigente).

Sulla base dei dati relativi all'importo dei contributi forniti dalla DC Entrate e recupero crediti dell'INPS risultano effettivamente sospesi 118,283 mln di euro, e supponendo che la totalità dei soggetti interessati scelga la rateizzazione in 60 rate mensili, si sono stimati i seguenti oneri:

Oneri(+)/risparmi(-) in milioni di euro

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
+39,4	+35,5	-3,9	-23,7	-23,7	-23,7	0	0	0	0	0

Su richiesta del dipendente con reddito da lavoro subordinato o assimilato, la ritenuta per la ripresa dei pagamenti può essere operata dal sostituto d'imposta.

Con la lettera b-bis) si proroga al 31 dicembre 2018 il termine di adozione delle ordinanze sindacali di sgombero e il termine di dichiarazione da parte del contribuente della distruzione o inagibilità del fabbricato. In merito non si ascrivono effetti finanziari ulteriori rispetto alla stima di perdita di gettito originaria per gli immobili inagibili che può essere considerata sufficientemente congrua all'esito del monitoraggio del minor gettito 2016 e 2017 rispetto alla stima iniziale.

Comma 2. La proroga al 1° gennaio 2019 della ripresa della riscossione coattiva per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi degli anni 2016-2017 comporta oneri sull'anno 2018 stimati in circa 10 milioni di Euro. Applicando il peso dei ruoli erariali rilevato sulle riscossioni ordinarie (circa il 60%), il minor gettito atteso per la quota parte erariale risulta pari a 6 milioni di Euro per l'anno 2018, con un corrispondente slittamento al 2019.

<i>Importi in milioni di Euro</i>	Anno 2018	Anno 2019
Incassi complessivamente attesi	-10	+10
<i>Di cui gettito erariale</i>	-6	+6
<i>Di cui gettito enti previdenziali INPS/INAIL</i>	-2	+2
<i>Di cui gettito altri enti</i>	-2	+2

Commi 3-5. Con riferimento agli effetti finanziari connessi alla sospensione del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo (comma 3 del provvedimento allegato), sulla base degli elementi informativi trasmessi dall'Agenzia delle Entrate nella mattinata odierna, risulta che il numero potenziale (dati anno 2015) degli abbonati residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 è di circa 80.000 unità. Considerato che il canone TV (uso privato) è pari a 90 euro, si determina una stima dell'ammontare potenzialmente sospeso di 7,2 milioni di euro su base annua.

Di seguito il profilo degli effetti finanziari che tiene conto della circostanza che la normativa in esame prevede per l'anno 2018 il rimborso delle somme già pagate dal 1° gennaio 2018 alla data di entrata in vigore della disposizione e la successiva restituzione **in unica rata** ovvero in un massimo 24 rate mensili a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sospensione canone RAI comuni sisma 2016 (in milioni di euro)					
Comma 3	2018	2019	2020	2021	2022
Sospensione pagamento canone RAI	-4,2	-7,2	-7,2		
Oneri rimborso somme già pagate	-3				
Ripresa versamenti				10,8	10,8
Totale	-7,2	-7,2	-7,2	10,8	10,8

Il comma 6 modifica l'art.2-bis, comma 24 del decreto legge 148 del 16 ottobre 2017 intervenendo sulla sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, prevista dall'articolo 48, comma 2 del decreto-legge 189 del 2016. In particolare, è stabilito che la detta sospensione sia differita fino al 1 gennaio 2019 per coloro i quali dichiarino con apposita autocertificazione l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che come previsto dall'articolo 48, comma 2 del decreto-legge 189 del 2016 le sospensioni sono disciplinate dall'autorità di settore che con propri provvedimenti individua le necessarie compensazioni nell'ambito delle tariffe.

Il comma 6-bis, prevede la possibilità per le Autorità di regolazione di introdurre forme di esenzione, fino al 31 dicembre 2020, dei pagamenti delle fatture relative alle forniture in favore delle utenze localizzate in una "zona rossa". La disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza

pubblica, in quanto l'onere delle agevolazioni viene coperto dagli enti erogatori attraverso specifiche componenti tariffarie e ricorrendo, per quanto possibile, a strumenti di tipo perequativo.

Il comma 6-ter introduce per i comuni del sisma centro Italia la possibilità di una deroga agli obblighi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle a determinate percentuali minime di rifiuti prodotti), con la previsione di un accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente per stabilire la percentuale di raccolta differenziata, da stabilire con accordo di programma che ogni comune può stipulare con il Ministero dell'ambiente. Trattandosi di deroghe a norme prive di effetti finanziari, non si rilevano oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6-quater prevede uno stanziamento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, che ai sensi del successivo comma 8-bis è posto a carico, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n 2, che consenta alle imprese, con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate in un'Area di Crisi Industriale complessa e contemporaneamente in uno dei Comuni costituenti il cratere del sisma, che abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito ordinari, la fruizione, in deroga alla normativa vigente, di un trattamento di integrazione salariale straordinaria, con la causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite di 6 mesi.

La norma scaturisce dall'esigenza di garantire un ammortizzatore sociale ai lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Comunanza (Ascoli Piceno), già Indesit della famiglia Merloni, passata nel 2013 al nuovo gruppo americano, che attualmente produce lavasciugatrici e lavatrici a carica frontale, impiegando circa 517 lavoratori.

Il sito produttivo di Comunanza possiede un'assoluta rilevanza strategica nel territorio, con ripercussioni sull'intero indotto economico e occupazionale della zona industriale locale e, oltre ad essere ubicato in un'area riconosciuta di crisi industriale complessa con dM del 10.2.2016, rientra anche nell'area del sisma, come delimitato dall'art.1 del d.l. n. 189/2016.

Il contratto di solidarietà difensivo, al momento utilizzato dall'azienda, scadrà il 31 dicembre 2018 e, in assenza di interventi normativi, a partire da gennaio 2019 e fino a settembre 2020, non saranno disponibili gli ammortizzatori sociali previsti dal D.lgs. n. 148/2015, avendo la società esaurito il periodo massimo concedibile nel quinquennio mobile.

Il comma 7 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 8 prevede la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1, lettere b) e d), 2, 3, 4, 5 e 7, complessivamente pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023, come segue:

- a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 43,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 27,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,18 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero interno per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 7,02 milioni per l'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 10 milioni per l'anno 2018 e 5 milioni per l'anno 2019 e 3,18 per l'anno 2020;

d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, per euro 3,9 milioni per l'anno 2020, 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 47,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui dell'articolo 1, commi 1, lettere a) e b) e commi 2, 3, 4, 5.

ARTICOLO 1-BIS

Prevede con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale, che il termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, viene prorogato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020.

Si tratta di un'ulteriore proroga alla quale, in coerenza con quanto precedentemente disposto, non si ascrivono effetti finanziari negativi stante il carattere procedurale della norma.

ARTICOLO 1-TER

Si proroga anche al 2018 l'estensione dell'operatività della Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, relativa a misure di sostegno al reddito, anche al fine di permettere la conclusione delle procedure amministrative in atto. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa trova applicazione fino all'esaurimento e nel limite delle risorse disponibili, già ripartite tra le Regioni ai sensi della Convenzione stessa e non altera quanto già programmato nell'ambito dei saldi di finanza pubblica limitandosi a consentire un utilizzo di risorse programmate per effetto delle procedure previste.

ARTICOLO 1-QUATER

L'articolo 1- quater in materia di definizione di distanze da osservare per la ricostruzione degli edifici, riveste carattere ordinamentale e pertanto non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica

ARTICOLO 1-QUINQUES

Si prevede l'emanazione, da parte del Commissario straordinario del Governo, di linee guida gli adempimenti connessi alla ricostruzione, da pubblicare nel sito internet istituzionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che è previsto al comma 2 che all'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, per quanto concerne i profili finanziari è previsto che venga sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 1-SEXIES

Con l'art.1-sexies, commi da 1 a 5, si consente in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, di sanare lievi difformità edilizie per gli interventi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 189 del 2016, realizzati prima degli eventi sismici del 24

agosto 2016. In particolare viene definito l'ambito di operatività della sanatoria, con l'applicazione ai soli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (cd. SCIA), ai sensi dell'art. 22 lett. a) DPR 380 del 2001.

I commi 3, 4 e 5 contengono norme di carattere procedurale relative all'applicazione della disciplina in materia di autorizzazioni sismica e paesaggistica alla specifica fattispecie.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che si tratta di immobili in ogni caso già considerati nella programmazione della ricostruzione del patrimonio abitativo privato a seguito del sisma che quindi non si configurano nuove fattispecie di interventi da eseguire e che, peraltro, al comma 1, ultimo periodo, è fatto salvo l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 37, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, il cui importo, non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro.

I commi 6,7 e 8 dettano disposizioni di semplificazione delle procedure concernenti la definizione delle domande di sanatoria edilizia, non definite alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Trattandosi di norma di semplificazione ordinamentale, non si ravvisano oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 1-SEPTIES

Detta disposizioni in materia di termini per il recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



15 LUG. 2018

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	84
DL 55/2018: Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	85

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e il direttore dell'Agenzia entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018. Atto n. 21 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	90
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	92

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 12.10.

Sui lavori della Commissione.

Carla RUOCCO, *presidente*, prima di dare avvio ai lavori della Commissione, richiama l'attenzione dei colleghi sul tema della dematerializzazione e della trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera.

Ricorda infatti che per lo svolgimento del loro lavoro, i deputati dispongono di

numerosi servizi informatici che sono messi a disposizione attraverso il Portale intranet dedicato.

I principali servizi sono disponibili anche per dispositivi *tablet* e *smartphone* attraverso apposite applicazioni. Si tratta in particolare delle seguenti: *geoCamera*, per la consultazione dei documenti di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni e per la presentazione degli atti di iniziativa parlamentare; *geoDoc*, per la distribuzione della documentazione inerente all'attività parlamentare realizzata dai Servizi di documentazione della Camera; *CDNews*, per la fruizione dei servizi stampa (agenzie di stampa; rassegne stampa e archivio stampa).

Evidenzia come l'utilizzo di questi strumenti corrisponda a due finalità: fornire documenti digitali fruibili in modo tempestivo anche fuori dalle sedi parlamentari;

rafforzare il processo di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera.

Nell'ambito di questo percorso sono stati via via resi digitali documenti che in precedenza avevano una modalità di fruizione esclusivamente cartacea e, in quanto tale limitata all'interno dell'Istituzione. La digitalizzazione si è accompagnata, dunque, ad una sempre maggiore apertura e pubblicità. In questa legislatura, si potrà — con maggior decisione e con gli adeguati strumenti — portare avanti questo processo volto a ridurre in modo sempre più significativo l'utilizzo della carta nelle diverse attività.

Con specifico riferimento a *geoCamera* fa quindi presente che l'applicazione è strutturata in cinque «moduli» dedicati alle principali funzioni parlamentari: documenti delle Commissioni, documenti dell'Aula, atti di sindacato ispettivo, proposte di legge ed emendamenti.

In particolare, attraverso il modulo *geoComm*, per ogni seduta di Commissione, saranno messi a disposizione dei deputati: proposte di legge, schemi di atti sottoposti alla Camera per il parere; dossier prodotti dai servizi di documentazione; memorie presentate, altra documentazione.

Avverte quindi che d'ora innanzi tutta la documentazione relativa alle sedute della Commissione Finanze sarà quindi caricata nell'applicazione e consultabile *online* in corso di seduta.

Per chi non lo avesse già fatto, ricorda infine che il Servizio Informatica della Camera è senz'altro disponibile a caricare l'applicazione ed illustrarne il funzionamento.

La Commissione prende atto.

DL 55/2018: Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

C. 804 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura CAVANDOLI (Lega), *relatrice*, ricorda che lo schema di atto in esame, approvato dal Senato il 28 giugno 2018, del quale la VI Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente, reca interventi riguardanti le popolazioni del centro Italia colpite dal sisma verificatosi a decorrere dal 24 agosto 2016. Il testo del decreto-legge 55/2018 fa riferimento a molteplici riferimenti normativi, *in primis* il decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito nella legge 229 del 15 dicembre 2016.

Nella sua versione originaria, il provvedimento prevedeva unicamente una disposizione sostanziale, volta a prorogare e sospendere termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché per il canone RAI e altre utenze

Nel corso dell'esame presso il Senato, il testo si è notevolmente arricchito. Sono stati premessi all'articolo 1 gli articoli da 01 a 015, e sono stati inoltre inseriti gli articoli da 1-*bis* a 1-*septies*, per un totale di 23 articoli. Oltre agli interventi volti a rinviare e ridurre gli oneri economici e burocratici che ricadono sui cittadini delle aree colpite dal sisma, ulteriori nuove disposizioni sono finalizzate a favorire il ritorno alla vita sociale dei territori delle 4 regioni colpite, nonché il mantenimento e la riattivazione del tessuto economico.

Rinvia, per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, limitandomi a richiamare in modo sintetico le misure introdotte, con particolare riferimento alle disposizioni che investono direttamente le nostre competenze.

L'articolo 01 proroga lo stato di emergenza per le aree terremotate fino al 31 dicembre 2018, indicando risorse nel limite complessivo di 300 milioni di euro. La disposizione stabilisce inoltre una deroga alle previsioni del nuovo codice della protezione civile, in base alla quale lo stato di emergenza in parola potrà essere

prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi.

Ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di 300 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 02 consente ai proprietari di seconde case divenute inagibili di avere a disposizione aree attrezzate per finalità turistiche. La norma è finalizzata a consentire la messa a disposizione di aree attrezzate per finalità turistiche, a cura delle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili da parte dei proprietari di seconde case danneggiate dagli eventi sismici in questione (nuovo articolo 4-ter del decreto-legge 189/2016).

L'articolo 03 prevede che i finanziamenti agevolati (e i contributi) per la ricostruzione e il recupero di immobili privati distrutti o gravemente danneggiati, siano concessi anche per le finalità di adeguamento energetico e antincendio nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'articolo 04, di più diretto interesse della Commissione Finanze, modifica le disposizioni (di cui all'articolo 6 del decreto-legge 189/2016) in tema di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nelle zone colpite dal sisma; in particolare, per effetto delle modifiche in esame, nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo sono inserite anche le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP o COSAP) determinata dagli interventi di ricostruzione. Il comma 8 del richiamato articolo chiarisce che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento quelle relative alle prestazioni tecniche e amministrative, il nuovo

comma 8-bis aggiunge appunto quanto speso per l'occupazione del suolo pubblico determinata dagli interventi per la ricostruzione.

L'articolo 05 consente l'effettuazione di interventi di immediato ripristino dell'agibilità degli edifici lievemente danneggiati. Si integra la disciplina vigente (recata dall'articolo 8 del decreto-legge 189/2016) che consente l'effettuazione di interventi di immediato ripristino dell'agibilità degli edifici lievemente danneggiati, prevedendo che i progetti di immediato ripristino possano riguardare singole unità immobiliari (lett. a)). Sono altresì prorogati i termini in materia di interventi di immediata esecuzione e di presentazione delle schede Aedes.

L'articolo 06 aumenta da 150 mila euro a 258 mila euro l'importo dei lavori superato il quale diviene obbligatoria l'attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione per le imprese affidatarie degli interventi di riparazione degli edifici con danni lievi da parte delle Società Organismi di Attestazione.

L'articolo 07 agevola il temporaneo posizionamento di prefabbricati, roulotte o simili in aree private, nell'ambito di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative. Si riscrive integralmente la disciplina in materia di interventi eseguiti senza titolo abilitativo per immediate esigenze abitative (contenuta nell'articolo 8-bis del decreto-legge 189/2016), al fine precipuo di garantire la temporaneità delle nuove opere e – tramite la previsione della prestazione di apposite garanzie, sotto forma di cauzioni o fideiussioni – la loro demolizione una volta completata la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Le nuove installazioni devono essere utilizzate al posto delle Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate dalla protezione civile.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 189/2016 fa pertanto rientrare nell'attività edilizia libera (per la quale quindi non è necessario nessuno dei titoli abilitativi previsti dal testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 380/2001) le opere o i manufatti o le strutture (che nel seguito, per brevità, saranno indicati con il termine generico di « installazioni ») realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari (o loro parenti entro il terzo grado), usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e dichiarati inagibili.

L'articolo 08 interviene sulla disciplina che regola l'inammissibilità ai contributi per la ricostruzione dei ruderi e degli edifici collabenti (sopprimendo il requisito della mancanza di allacciamento alle reti di pubblici servizi), escludendone l'applicazione agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale (decreto legislativo 42/2004).

L'articolo 09 prevede l'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica alla assoggettabilità alla VAS per gli strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione o ripristino, a particolari condizioni.

L'articolo 010 semplifica l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi, affidandola al Comune che rilascia tali titoli anziché all'ufficio speciale per la ricostruzione.

L'articolo 011 modifica la disciplina relativa agli interventi riguardanti gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici coinvolgendo i Comuni, oltre le 4 regioni, l'Agenzia del Demanio e le Diocesi, Ministero dei beni e delle attività culturali e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 012 modifica la composizione della Conferenza permanente, al fine di consentirvi la partecipazione, in assenza dell'Ente parco, del rappresentante di altra area naturale protetta.

L'articolo 013 consente alle Regioni colpite dal sisma di avvalersi, per la realizzazione degli interventi pubblici, anche delle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali, e non solo della Centrale unica di committenza.

L'articolo 014 estende da 18 a 30 mesi il periodo massimo consentito per il tra-

sporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio, attribuendo a tali materiali la qualifica di sottoprodotto.

L'articolo 015 interviene sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni colpiti dal sisma prorogando le rate in scadenza nel 2018 e 2019 ed estende di un anno le disposizioni di favore relative all'indennità di funzione a favore dei sindaci e degli amministratori locali.

Di particolare rilievo per la Commissione Finanze sono le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 1 a 5 e comma 6-bis.

Il comma 1, modificando l'articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, proroga dal 31 maggio 2018 al 16 gennaio 2019 il termine per la ripresa della riscossione dei tributi – per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole – aumentando, altresì, il numero delle rate mensili (sessanta) per l'eventuale rateizzazione. Sono inoltre disciplinate le conseguenze dell'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, contemplando anche l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento.

È prorogato al 31 gennaio 2019 il termine per gli adempimenti e pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, prevedendo la rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili, a decorrere dal mese di gennaio 2019. Su richiesta del dipendente, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.

Sono poi posticipati al 31 dicembre 2018 i termini per l'adozione delle ordinanze di sgombero e per la dichiarazione di distruzione o inagibilità del fabbricato.

La previgente disciplina prevedeva che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30 giugno 2017, non concorressero alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, fino alla definitiva ricostruzione e inagibilità dei fabbricati medesimi e comun-

que fino all'anno di imposta 2018. Ai fini di tale deduzione dal reddito imponibile, il contribuente avrebbe potuto dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione o l'inagibilità del fabbricato all'autorità comunale. Con questa proroga il termine è spostato al 31 dicembre 2018.

Il Senato, è intervenuto sulla norma, senz'altro, in considerazione del prorogarsi delle scosse sismiche che, anche se di minore intensità, hanno contribuito a rendere inagibili molti edifici, anche in tempi successivi a quelli delle scosse principali.

Il comma 2 modifica l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 8/2017, stabilendo che nei comuni interessati dai terremoti del 2016 è prorogata al 1° gennaio 2019 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all'INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

I commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 1 prevedono, per i territori colpiti dagli eventi sismici, la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, il comma 3 stabilisce che il recupero delle somme oggetto di sospensione avvenga – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili (in caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, ovvero dell'unica rata, si procede all'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché, in tal caso, dei relativi interessi e sanzioni, e alla notifica della relativa cartella, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscri-

zione a ruolo non è invece eseguita se il contribuente si avvale dell'istituto del ravvedimento).

In base al comma 4, per gli utenti privati tali modalità di recupero sostituiscono l'addebito nelle fatture emesse dall'impresa elettrica.

Il comma 5 demanda infine ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate – da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – la disciplina delle modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento Rai nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la medesima data di entrata in vigore, precisando che sulle somme rimborsate non sono dovuti interessi. Nulla è invece previsto circa il rimborso delle somme versate fra il 1° e il 31 dicembre 2017 dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole (di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8/2017).

Il comma 6 dell'articolo 1 modifica l'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge n. 148/2017, al fine di differire al 1 gennaio 2019 i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia di cui all'articolo 48, comma 2 del decreto-legge « sisma » n. 189/2016.

Il comma 6-bis, di interesse della Commissione Finanze, affida alle Autorità di regolazione competenti in materia di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino alla data del 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in una « zona rossa », istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del comma in esame. Quanto alle modalità di copertura delle esenzioni, la norma dispone che le Autorità procedano attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

A tal fine, il comma 6-bis integra l'articolo 2-bis, comma 25 del decreto-legge n. 148 del 2017, il quale già de-

manda a provvedimenti delle predette Autorità di regolazione la disciplina delle modalità di rateizzazione dei pagamenti tariffari sospesi e l'introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici tra agosto 2016 e gennaio 2017.

Il comma 6-ter dell'articolo 1 prevede, per i comuni del cratere sismico, la possibilità di deroga al sistema di vincoli alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il comma 6-quater prevede in via transitoria, con riferimento a determinate aree ed imprese, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (i cui maggiori oneri sono individuati dal comma 8-bis).

I commi da 7 a 9, recano l'incremento della dotazione del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica (Fispe), la quantificazione degli oneri finanziari del decreto-legge, nonché l'autorizzazione al MEF ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Di interesse per la Commissione Finanze risulta anche l'articolo 1-bis, che modifica le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti.

In particolare, il termine di sospensione dei pagamenti del 31 dicembre 2016, già prorogato al 31 dicembre 2018 (articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244), limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, viene ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2020. Nel caso di attività economiche e soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una « zona rossa » istituita mediante apposita ordinanza sindacale, il termine di sospensione dei pagamenti viene posticipato al 31 dicembre 2021.

La disciplina era stata oggetto di integrazione per effetto dell'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge n. 148/2017, che aveva previsto la possibilità per i

beneficiari dei mutui o dei finanziamenti di optare per la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, le banche e gli intermediari finanziari erano obbligati a informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Ove non avessero adempiuto a tali obblighi, le rate sarebbero state comunque sospese fino al 31 dicembre 2018, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, e fino al 31 dicembre 2020, nel caso di strutture localizzate nella zona rossa. Tali termini, in coerenza con le suesposte modifiche apportate all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244/2016, vengono posticipati, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 (comma 2 dell'articolo in esame).

L'articolo 1-ter prevede l'estensione dal 2017 al 2018 della possibilità di impiego delle risorse già destinate alla concessione, in favore di alcuni lavoratori interessati da eventi sismici, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa.

L'articolo 1-quater consente la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme concernenti le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati.

L'articolo 1-quinquies dispone che il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del Centro Italia predisponga e pubblichi sul proprio sito internet istituzionale Linee Guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.

L'articolo 1-*sexies* introduce una disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, e introduce semplificazioni relative alle modalità per la certificazione di idoneità sismica, al fine di accelerare l'iter per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.

L'articolo 1-*septies*, di competenza della Commissione Finanze, dispone che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati, da parte della Commissione europea, non conformi alla normativa sugli aiuti di stato. Si amplia in tal modo da 120 a 180 giorni il predetto termine, allo scopo di assegnare più tempo al Governo per attivare mediazioni con i servizi della Commissione. Il Commissario Vestager si è dichiarata disponibile a fornire assistenza alle autorità italiane. Il commissario straordinario è la dottoressa Margherita Maria Calabrò direttore regionale dell'agenzia delle Entrate Abruzzo nominata con decreto per Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017.

Si riserva di formulare sul provvedimento una proposta di parere.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda preliminarmente che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto già a partire dal prossimo lunedì 16 luglio e che la Commissione Ambiente intende votare il mandato al relatore giovedì 12 luglio; entro tale data la Commissione Finanze dovrà pertanto concludere l'esame del provvedimento.

Preso atto che nessuno intende intervenire, avverte che la proposta di parere della relatrice potrà essere trasmessa a tutti i componenti della Commissione già nella giornata di domani.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di giovedì 12 luglio prossimo.

La seduta termina alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e il direttore dell'Agenzia entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018.

Atto n. 21.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda nella seduta dello scorso 27 giugno il relatore Trano ha illustrato i contenuti dell'Atto, sul quale si è aperto il dibattito; invita i colleghi e il rappresentante del Governo ad intervenire.

Massimo BITONCI, *Sottosegretario per l'economia e le finanze*, precisa, con riferimento alle richieste di chiarimento rivolte al Governo durante la seduta dello scorso 27 giugno, che gli elementi di risposta saranno messi a disposizione dei deputati della Commissione.

Raffaele TRANO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole

(vedi allegato), che illustra e sottopone alla valutazione dei colleghi.

Luca PASTORINO (LeU) sottolinea l'opportunità che i deputati possano prendere visione delle proposte di parere sin dalla loro formulazione da parte del relatore, onde seguirne più agevolmente l'illustrazione.

Silvia FREGOLENT (PD) auspica che — come di norma avveniva nel corso della precedente legislatura — le proposte di parere possano essere trasmesse ai deputati con congruo anticipo rispetto alle sedute della Commissione, al fine di consentirne una adeguata valutazione.

Si riserva altresì di formulare eventuali osservazioni, anche in ordine ai chiarimenti forniti dal Governo, nel corso della prossima seduta.

Carla RUOCCO, *presidente*, rammentato che la Commissione dispone di adeguati tempi per l'esame dell'Atto in discussione, essendo il termine per l'espressione del parere fissato per il prossimo 21 luglio, assicura che, per il futuro, le proposte di parere saranno trasmesse ai deputati della Commissione tempestivamente, ove possibile anche prima della seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e il direttore dell'Agenzia entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018. Atto n. 21.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018 (Atto n. 21);

evidenziato come lo schema di atto aggiuntivo si inserisca nel quadro della revisione dell'organizzazione istituzionale della riscossione operata dal decreto – legge n. 193 del 2016, il quale ha disposto lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, ad eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A. e l'istituzione, a partire dalla stessa data, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e al monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate;

richiamato come, ai sensi del predetto decreto-legge n. 193 del 2016, l'Agenzia delle Entrate e il MEF siano tenuti a stipulare annualmente un atto aggiuntivo alla Convenzione triennale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia medesima;

preso atto, sotto il profilo temporale, che lo schema in esame regola i rapporti tra le parti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e che il Piano annuale dell'Agenzia, di cui all'Allegato 1 allo schema, individua l'azione strategica della riscossione con riferimento all'esercizio 2018;

rilevato, a quest'ultimo riguardo, come la relazione illustrativa dello schema chiarisca, in merito a tale tempistica, che *l'iter* negoziale del presente Atto è stato avviato nel corso della precedente legislatura, nel mese di settembre 2017, per concludersi con la condivisione dei suoi contenuti nel mese di marzo 2018;

ricordato che i contenuti dell'Atto aggiuntivo sono stati definiti tenendo conto del Documento di economia e finanza 2017 e delle previsioni introdotte dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili », nonché in coerenza con le priorità indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2018-2020;

evidenziato che, per l'esercizio 2018, l'Atto aggiuntivo identifica tre aree di intervento strategico – servizi, riscossione ed efficienza – nell'ambito delle quali realizzare gli obiettivi del miglioramento

della relazione con i contribuenti, in un'ottica di trasparenza e fiducia reciproca, dell'implementazione dello scambio informativo con gli enti impositori o beneficiari, dell'ottimizzazione del risultato economico della riscossione, nonché

dell'aumento dei livelli di efficienza e del progressivo contenimento dei costi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	94
DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 luglio 2018. – Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 11.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Anna ASCANI (PD) ricorda la sua richiesta, avanzata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di attivazione delle forme di pubblicità di volta in volta consentite per le diverse sedute.

Luigi GALLO, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dalla deputata Ascani, e non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che il decreto-legge sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere in sede consultiva alla Commissione Ambiente deve essere convertito entro il 28 luglio e che la Conferenza dei presidenti di gruppo ne ha previsto la discussione in Assemblea a partire da lunedì prossimo, 16 luglio. Propone quindi – se la relattrice ritiene che ve ne siano le condizioni – di esprimere il parere già oggi, con l'intesa che, se la Commissione Ambiente dovesse modificare il testo su aspetti di competenza della VII Commissione, nella mattina di giovedì, prima dell'inizio dei lavori di Aula, la Commissione si riunisca per esprimere un nuovo parere.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relattrice*, ritiene, per quanto la riguarda, che vi siano le condizioni per esprimere il parere già oggi.

Luigi GALLO, *presidente*, prende atto che non vi sono obiezioni a che si proceda all'espressione del parere nella seduta di oggi.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, introducendo l'esame, premette che si limiterà a riferire sulle parti di competenza della VII Commissione, ovvero sulle disposizioni che si riscontrano negli articoli 08 e 011, introdotti dal Senato.

Specifica che l'articolo 08 interviene sulla disciplina che regola l'inammissibilità ai contributi per la ricostruzione dei ruderi e degli edifici cosiddetti collabenti, cioè non produttivi di reddito in quanto malmessi e fatiscenti. Ricorda che, attualmente, il decreto-legge n. 189 del 2016 prevede l'erogazione di contributi per le spese di ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma che nel 2016 ha colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. L'articolo 10 del decreto-legge citato, nel testo anteriore alla modifica, precisa che non sono ammissibili a contributo gli edifici destinati ad abitazione o attività produttiva che al momento del terremoto non avevano i requisiti per essere impiegati come tali, perché collabenti, fatiscenti, inagibili per motivi statici o igienico-sanitari o privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi. L'articolo in esame – oltre ad eliminare il riferimento alla mancanza di allacciamento alle reti di pubblici servizi, che pertanto non costituisce più causa di non accedibilità al contributo – dispone che le disposizioni testé richiamate non si applichino agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).

Introducendo l'articolo 011, ricorda che esso modifica la disciplina riguardante i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali riguardanti gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici. In generale, i soggetti attuatori previsti dall'ordinamento vigente sono, a seconda del tipo di opera da realizzare: le Regioni interessate, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio e le Diocesi. Le diocesi, in particolare, sono soggetti attuatori degli interventi su immobili di

enti ecclesiastici per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria; per i lavori di importo superiore la funzione di soggetto attuatore è svolta invece dal Ministero dei beni e delle attività culturali.

Sottolinea che la norma introdotta dal Senato prevede che anche i comuni – oltre alle diocesi – siano soggetti attuatori in materia di lavori sui beni degli enti ecclesiastici di importo sotto la soglia comunitaria. La norma Senato prevede inoltre che la funzione di soggetto attuatore possa essere svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali anche per gli interventi di importo inferiore alla soglia comunitaria, qualora per tali interventi non si siano proposte le diocesi. In generale, la norma introdotta dal Senato dispone che per i beni ecclesiastici il ruolo di soggetto attuatore possa essere assunto anche dalle Regioni interessate, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dall'Agenzia del demanio. La norma medesima puntualizza poi che gli interventi di competenza delle Diocesi di importo non superiore a 500 mila euro per intervento dovranno seguire, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, le procedure previste per la ricostruzione privata dal medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 13 dell'articolo 6. È previsto infine che con ordinanza del commissario straordinario, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali, sono stabiliti le modalità di attuazione di questa disposizione, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni, deve essere istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea. La norma introdotta dal Senato conferma in ogni caso il protocollo d'intesa – previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016 – tra il commissario straordinario per la ricostru-

zione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il rappresentante delle diocesi proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il protocollo è stato firmato il 21 dicembre 2016 e stabilisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti coinvolti nei lavori di ripristino al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione. Per inciso, con l'ordinanza del commissario straordinario n. 38 dell'8 settembre 2017 è stato approvato il primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In conclusione, si riserva di ascoltare gli eventuali interventi, preannunciando che intende proporre alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Giorgia LATINI (Lega), dopo aver evidenziato lo stato di totale devastazione di alcuni borghi, sottolinea l'importanza del ruolo della Commissione cultura, che può dare un energico impulso alla ricostruzione dei beni di interesse culturale. A tale proposito, apprezza la norma introdotta dal Senato, che permetterà di velocizzare la ricostruzione dei luoghi di preghiera di interesse storico e culturale, che rappresentano, soprattutto per i piccoli centri, importanti punti di aggregazione sociale e il cui ripristino consentirebbe di restituire agli abitanti quella parvenza di normalità che è andata smarrita ormai da quasi due anni. Riferisce, quindi, alcuni dati relativi alla consistenza del patrimonio culturale, in termini di volumi, archivi e beni recuperati che sono stati ricoverati nei depositi di diverse città. Al riguardo, auspica che vengano quanto prima restituiti alla fruibilità del pubblico.

Ricorda, altresì, che l'Università di Bari e la Normale di Pisa hanno realizzato studi di fattibilità e programmi per un veloce recupero dei beni. Conclude, sottolineando che la recente visita del Ministro Bonisoli, che ha fatto seguito a quella del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro Bussetti nei territori colpiti dagli eventi sismici, testimonia che gli abitanti di quelle regioni sono in cima alle priorità del nuovo Governo.

Anna ASCANI (PD), dopo aver ricordato le sue origini umbre e quindi la sua perfetta contezza della situazione del Centro Italia, sottolinea la tempestività degli interventi del precedente Governo in favore delle zone colpite dal terremoto, anche in favore di enti di diritto privato, ma di interesse pubblico. Avverte che il lavoro, già iniziato, sarà molto lungo e invita la Commissione a vigilare con attenzione e puntualità sull'attuazione delle misure necessarie. Ricorda che il patrimonio culturale costituiva la forza economica di quei territori che, con la distruzione portata dal terremoto, hanno perso moltissimo in termini di ricchezza. Preannuncia, infine, il voto favorevole del suo gruppo.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formalizzare la sua proposta di parere.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 11.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Emendamenti C. 85-103-414-785-A	104

SEDE REFERENTE

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il Sottosegretario per l'economia e per le finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.55.

D.L. 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 luglio scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che sono state presentate 203 proposte emendative. Ai fini del giudizio sulla loro ammissibilità, ricorda che,

ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Inoltre, la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative al decreto-legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Pertanto, considerato che il decreto-legge in esame reca ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche

ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, rileva che le seguenti proposte emendative presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità: Braga 01.6, che esclude l'operatività della disciplina generale relativa alla riduzione delle spese per le amministrazioni pubbliche, per quelle connesse ad attività di protezione civile; Martino 013.08, limitatamente al comma 2, che estende anche ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia, Lombardia e Veneto in Abruzzo la nuova disciplina, che obbliga le stazioni appaltanti a introdurre nei criteri di aggiudicazione l'apertura o il mantenimento di sedi operative con almeno il 10 per cento del personale complessivo utilizzato per i lavori/servizi appaltati; Martino 013.09, limitatamente al comma 4 e alle lettere *b)* e *c)* del comma 5, che estendono anche ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia, Lombardia e Veneto le nuove misure per la tutela dei familiari delle vittime decedute a seguito dei predetti eventi; Paolo Russo 1.11, limitatamente all'estensione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 ai comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017; Paolo Russo 1.17, in quanto estende le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 ai comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017; Paolo Russo 1.18, limitatamente all'estensione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 ai comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017; Cortelazzo 1.29 e Braga 1.44, volti ad escludere dall'applicazione della disciplina riguardante il giudizio sui conti le donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi; gli identici Anna Lisa Baroni 1.36 e Andrea Rossi 1.45, nonché Annalisa Baroni 1.37, in quanto estendono l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza; Anna

Lisa Baroni 1.38 e Andrea Rossi 1.47, che modificano la disciplina riguardante l'applicazione delle riduzioni del Fondo di solidarietà comunale ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012 e del 2009; Anna Lisa Baroni 1.39 e Andrea Rossi 1.46, che assegnano ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012 spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale; Paolo Russo 1.40, in quanto introduce una nuova disciplina per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e per gli immobili oggetto di istanze di condono con riguardo ai territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017; Paolo Russo 1.41, limitatamente al comma 6-*septies* che prevede l'estensione degli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017; Paolo Russo 1-*bis*.1, in quanto estende le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto ai comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017; Baldelli 1-*septies*.036, che prevede l'applicazione del cd. Sisma Bonus alle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti da eventi sismici, senza specificare che è limitato alle sole aree interessate dal presente decreto; gli emendamenti Pezzopane 1-*septies*.017, D'Alessandro 1-*septies*.018 e 1-*septies*.019 che recano disposizioni in materia di sanità nella regione Abruzzo; Morgoni 1-*septies*.020, che sospende fino al 2022 il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita, nonché l'ampliamento della superficie di vendita nei comuni marchigiani colpiti e danneggiati dal sisma del 2016; Cortelazzo 1-*septies*.031, che estende il regime della cedolare secca dei contratti di locazione anche ai proprietari di immobili ad uso non abitativo; Annalisa Baroni 1-*septies*.039 e Andrea Rossi 1-*septies*.01, limitatamente all'estensione alle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto della nuova disciplina che consente di non sottoporre a sequestro o pignoramento le risorse assegnate per la ricostru-

zione; gli analoghi Annalisa Baroni 1-septies.038 e Andrea Rossi 1-septies 0.3, 1-septies 0.4, 1-septies.05, 1-septies.06, che incrementano la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e dettano ulteriori misure per tali aree riguardanti l'assunzione di personale, il supporto di Fintecna all'attività di ricostruzione; Trancassini 1-septies.010, in quanto estende le disposizioni del decreto-legge in esame ai comuni della regione Campania, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017; Paolo Russo 1-septies.040, volto ad ampliare l'operatività del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016 alla ricostruzione nei comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Simone BALDELLI (FI), pur consapevole del fatto che il regolamento della Camera prevede, rispetto al Senato, criteri più stringenti per l'ammissibilità delle proposte emendative ai decreti legge, ritiene che vi siano comunque margini per modificare le dichiarazioni testé espresse. Richiede pertanto al presidente un supplemento di valutazione delle proposte, con particolare riguardo all'articolo aggiuntivo 1-septies.036, di cui è primo firmatario e che si rende disponibile a riformulare al fine di precisare che si riferisce ai soli territori interessati dagli eventi sismici oggetto del provvedimento in esame.

Rileva che l'inammissibilità preannunciata ponga una questione di natura politica, poiché nel corso dell'esame in Senato si era concordato di rinviare l'accoglimento delle proposte emendative riferite ai terremoti dell'Emilia Romagna e di Ischia, come tali esulanti dalla delimitazione territoriale operata dal decreto-legge in oggetto, in sede di esame da parte della Camera o in occasione di altri provvedimenti di analogo contenuto. Rileva a tale proposito che, mentre per quanto riguarda le proposte relative all'Emilia Romagna, trattandosi sostanzialmente di interventi

di proroga di talune scadenze, tali misure possono opportunamente essere introdotte in un futuro provvedimento di proroga di termini, la situazione di Ischia richiede un intervento di diversa natura, invitando pertanto un approfondimento in tal senso. Sollecita da ultimo il Governo a chiarire i suoi orientamenti in merito ai margini di modifica del decreto-legge in esame.

Chiara BRAGA (PD), ad integrazione delle considerazioni del collega Baldelli, con riguardo alle dichiarazioni di inammissibilità richiede un supplemento di valutazione da parte del presidente, dal momento che alcune proposte, quali quelle relative alle protezione civile o al funzionamento delle strutture sanitarie nelle regioni colpite, hanno una stretta attinenza con la materia, oltre che essere state sollecitate nel corso delle audizioni svolte e condivise dalla gran parte delle forze politiche. Ribadisce pertanto la richiesta di un riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nell'accogliere la richiesta avanzata dai colleghi, si riserva di svolgere un supplemento di istruttoria sugli emendamenti precedentemente richiamati, invitando nel contempo i gruppi entro le ore 12.45 alla presentazione di eventuali richieste di riesame dei profili di ammissibilità dei medesimi.

Stefania PEZZOPANE (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ritiene che l'esame del decreto-legge che interviene nei territori colpiti dagli eventi sismici di agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 nonché nei territori colpiti dal terremoto di aprile 2009 rappresenti una occasione preziosa per incidere su una serie di problemi che necessitano di una soluzione. A tal fine, intende segnalare in particolare alcune proposte emendative presentate dai componenti del gruppo Partito democratico, che ricalcano il contenuto di analoghe proposte presentate al Senato e verso le quali auspica attenzione da parte del Governo.

Segnalando brevemente la questione della raccolta delle donazioni solidali, ricorda i due emendamenti a sua prima firma 1.15 e 1.16 che – analogamente a quanto concesso in occasione del terremoto del 2009 dopo reiterate manifestazioni da parte della comunità colpita – riducono del 40 per cento l'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione di versamenti contributivi e tributari, ricalcando peraltro il contenuto di analoghe proposte emendative presentate nella scorsa legislatura dalle forze dell'attuale maggioranza. Rileva inoltre che due ulteriori proposte emendative, riproponendo testi dichiarati ammissibili al Senato, intervengono sulla vicenda della restituzione degli aiuti fiscali concessi alle imprese del cratere del 2009 e del 2016-2017 e considerati illegittimi dalla Commissione europea, limitando il recupero ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di 500.000 mila euro. A tale proposito esprime infatti la convinzione che la fissazione di tale soglia non sia soggetta a trattativa con l'Unione europea, in quanto rientrante nelle competenze del singolo Stato. Segnala inoltre la proposta emendativa che, sulla base degli ottimi risultati ottenuti nel territorio del cratere del 2009 e anche allo scopo di garantire un approccio coerente per tutte le zone danneggiate da eventi sismici, destina il 4 per cento dei fondi per la ricostruzione al rilancio socio-economico delle zone colpite, individuando dettagliatamente le attività che ne possono beneficiare. Elenca inoltre i temi affrontati da ulteriori proposte emendative: oltre alla semplificazione delle procedure urbanistiche e alla semplificazione del funzionamento della Conferenza permanente, ricorda l'adozione di linee guida per la ricostruzione da parte del dipartimento della protezione civile, la proroga della sospensione del pagamento dei mutui e l'incremento del numero di rate per la restituzione degli importi dovuti. Ricorda inoltre le proposte emendative che intervengono in tema di enti locali, con particolare riguardo al ruolo dei segretari comunali, nonché per facilitare l'assunzione di agenti di polizia locale, considerato

l'aggravio in termini di controlli urbanistici e sanitari che grava sui comuni a seguito delle conseguenze degli eventi sismici, e per favorire il pieno funzionamento delle strutture sanitarie del territorio colpito, venendo incontro a esigenze da tutti riconosciute. In conclusione, si riserva di intervenire con maggiore ampiezza sulle singole proposte emendative nel prosieguo dell'esame.

Simone BALDELLI (FI), premettendo che il gruppo di Forza Italia ha presentato oltre novanta emendamenti, osserva che, prima di procedere alla loro illustrazione, sarebbe opportuno verificare, con il Governo e con il relatore, in quale direzione proseguirà l'esame del provvedimento. Infatti, dal momento che il testo originario del decreto-legge, presentato da un Governo in carica solo per il disbrigo degli affari correnti, era necessariamente limitato alla proroga di termini in scadenza, il Senato ha proceduto ad integrarne il contenuto per risolvere alcune situazioni importanti, rinviando alla Camera la soluzione di alcune altre questioni. Pertanto, coglie l'occasione per chiedere al relatore e al Governo se sia stato ultimato l'approfondimento necessario per introdurre nel testo del decreto ulteriori modifiche, sottolineando che, in questa fase, la questione assume una importante connotazione politica.

Andrea ORLANDO (PD), pur non avendo presentato, in coerenza con le indicazioni del proprio gruppo, emendamenti volti a sopprimere misure contenute nel testo, intende intervenire per esprimere la sua contrarietà alle disposizioni che di fatto incidono sui procedimenti sanzionatori relativi ad interventi edilizi non a norma. A suo giudizio tali emendamenti intervengono in modo frettoloso e superficiale su una problematica che merita di essere affrontata in modo organico e approfondito, costituendo, inoltre, un pericoloso incentivo a trascurare la qualità degli interventi edilizi e aprendo la strada a sanatorie che potrebbero interessare anche aree del Paese in cui mancano del

tutto i presupposti per l'adozione di provvedimenti del genere.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, invita il relatore ad esprimere il parere sul complesso delle proposte emendative presentate all'articolo 01.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, invita al ritiro del complesso delle proposte emendative presentate all'articolo 01, esprimendo altrimenti parere contrario.

La vice ministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Simone BALDELLI (FI), preso atto che i pareri espressi non sono corroborati da alcuna motivazione, osserva che l'andamento della discussione palesa la volontà della maggioranza di non modificare il decreto-legge. Pertanto, alla luce di ciò, chiede di sapere se il parere che il relatore e la rappresentate del Governo esprimeranno sulle proposte emendative presentate a tutti gli altri articoli sarà dello stesso tenore. In tal caso, a suo giudizio, l'esame in Commissione sarebbe completamente privo di valore.

Chiara BRAGA (PD), associandosi alle considerazioni espresse dal collega Baldelli, ricorda che il gruppo del PD ha presentato emendamenti che, in larga parte, riprendono il contenuto di ordini del giorno accolti dal Governo nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato. In tale sede, il Governo si era impegnato ad approfondire determinati temi, allo scopo di dare soluzioni a problematiche che sarebbero state affrontate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

La vice ministra Laura CASTELLI, riprendendo quanto da lei già affermato nel corso della discussione sulle linee generali, sottolinea che al Senato è stata condotta – anche avvalendosi del prezioso supporto prestato con encomiabile impegno dal Commissario Straordinario – un'istruttoria estremamente approfondita su alcune

questioni, da cui era emersa, per alcune, la possibilità di una soluzione o nel corso dell'esame alla Camera o, trattandosi di proroghe di termini, nell'ambito di un decreto-legge di prossima adozione e, con riferimento alle questioni che presentano problemi di copertura finanziaria, la necessità di rinviarne la trattazione alla prossima legge di bilancio. Tuttavia, considerando anche che il Governo vuole evitare di ricorrere alla scorciatoia della posizione della questione di fiducia in sede di approvazione del presente provvedimento, occorre realisticamente tenere conto dei tempi disponibili. A suo avviso, pertanto, si potrebbero accantonare le questioni che non presentano riflessi finanziari, magari trasfondendole in ordini del giorno sui quali il Governo si impegna all'approfondimento.

Andrea ORLANDO (PD) chiede alla rappresentante del Governo la conferma di una prossima presentazione di un decreto-legge di proroga di termini, allo scopo di poter meglio orientare la discussione in Commissione.

Simone BALDELLI (FI) chiede di sapere se la rappresentante del Governo abbia fatto riferimento ad un ennesimo nuovo decreto-legge, espressamente dedicato alla proroga di termini in scadenza, o se si pensa di introdurre nuovi contenuti all'annunciato decreto riguardante i benzina. In ogni caso, auspica che anche nel decreto-legge all'esame possano essere introdotte modifiche e che il Governo sul punto si esprima con chiarezza sugli argomenti che possono già essere affrontati in questa sede. E certamente, nessun gruppo penserà di fare ostruzionismo su un provvedimento di tale importanza, sul quale, per una sorta di accordo non scritto, i partiti, pur con qualche eccezione, non si erano scontrati nemmeno in campagna elettorale.

Stefania PEZZOPANE (PD), associandosi alle considerazioni del collega Baldelli, chiede al Governo di esprimere una posizione chiara sulla possibilità o meno

di introdurre modifiche al decreto-legge, come chiesto da coloro che quotidianamente ricevono sollecitazioni dai territori colpiti dagli eventi sismici. Pertanto, se le modifiche sono possibili, auspica che le forze politiche trovino un accordo sui temi da introdurre, preferibilmente quelli che, approfonditi al Senato, sono stati lasciati all'esame della Camera. A suo giudizio, il tema al quale è necessario dare, in tempi i più brevi possibili, è quello riguardante la sospensione dei termini dei versamenti tributari, prossimo a scadere, per impedire che gli imprenditori dei territori colpiti dagli eventi sismici debbano, già dal prossimo 20 luglio, rispondere alle richieste degli enti della riscossione.

Paolo TRANCASSINI (FdI) manifesta il proprio disorientamento, immaginando le reazioni negative delle 140 comunità coinvolte se potessero verificare direttamente l'atteggiamento evasivo del Governo e l'assenza di soluzioni per le loro esigenze. Nel ricordare a tutti che nel corso del ciclo di audizioni organizzato alla Camera sono state avanzate da più parti richieste di interventi correttivi significativi al testo del provvedimento in esame, chiede al relatore se intenda formulare parere favorevole almeno su una delle proposte emendative, nel qual caso si dichiara disposto a proseguire i lavori. In caso contrario invece ritiene più utile sospendere la seduta, per consentire la valutazione della situazione da parte di ciascun gruppo parlamentare.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) considera opportuno, anche per rispetto nei confronti dei diversi gruppi parlamentari che hanno tra l'altro proposto i soggetti da audire e provato a trasferire le sollecitazioni ricevute in proposte emendative, che il Governo dichiari chiaramente se il provvedimento in esame è imm modificabile, non ritenendo che ciò costituisca uno scandalo. Ricordando tuttavia a tale proposito che al Senato si era concordato di rinviare alcune questioni all'esame della Camera, chiede se tale sia ancora l'intenzione. Peraltro, la richiesta di migliorare il provvedimento è stata avanzata da soggetti

quali presidenti di regione, protezione civile e rappresentanti della Conferenza episcopale italiana. Ribadisce da ultimo l'assoluta necessità, per il prosieguo di leali rapporti di collaborazione, che il Governo fornisca subito risposte chiare alle richieste avanzate dai colleghi.

Tommaso FOTI (FdI), concordando con le considerazioni dei colleghi, precisa che la situazione è semplice, essendo soltanto due sono le strade praticabili: o tutti gli emendamenti vengono respinti per essere ripresentati in Assemblea o si informano i capigruppo circa la possibilità di accogliere poche, significative proposte emendative. Nel riconoscere che alcune proposte emendative presentano profili di carattere finanziario che dovranno più opportunamente essere risolti in altra sede, rileva tuttavia che altre questioni possono essere affrontate e risolte subito, anche considerato che la forze di opposizione non hanno tenuto in alcun modo atteggiamenti dilatori.

Chiara BRAGA (PD), nel manifestare il proprio interesse a conoscere le posizioni dei colleghi del gruppo M5S che fino a questo momento non si sono espressi, ricordando di essere stata la relatrice di un analogo decreto-legge nel corso della scorsa legislatura, rileva che le proposte emendative presentate al provvedimento in esame non sono tali dal punto di vista numerico da non poter essere gestite. Ai fini di un proficuo prosieguo dell'esame del provvedimento, si dichiara disponibile ad indicare le proposte emendative che il gruppo del Partito democratico considera prioritarie e a collaborare all'individuazione della copertura di eventuali oneri finanziari.

Vincenza LABRIOLA (FI), pur consapevole delle difficoltà del Governo che ha richiamato tutte le forze politiche al senso di responsabilità e che preannuncia di rinunciare a porre la questione di fiducia sull'approvazione del decreto-legge in esame, non ritiene tuttavia sufficiente la promessa di affrontare le questioni tuttora irrisolte in un eventuale provvedimento di

proroga termini e nella legge di bilancio. Evidenzia a tale proposito che molte delle esigenze avanzate in sede di audizioni, a partire dalla ricostruzione dei luoghi di culto che rappresenta un importante segnale di ripresa per le comunità coinvolte, non possono aspettare un tempo così lungo per essere soddisfatte. Ipotizza che il Governo si sia reso conto dopo l'esame da parte del Senato dell'impossibilità a mantenere le promesse fatte in quella sede o che, in alternativa sia intervenuto un fatto nuovo e sconosciuto ai più tale da giustificare il nuovo atteggiamento.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, nel ringraziare i colleghi per la passione dimostrata, si augura che anche alla Camera si possa giungere a soluzioni ampiamente condivise, ricordando come l'esame del Senato abbia significativamente modificato un provvedimento che in origine conteneva esclusivamente poche proroghe di termini. Nel segnalare in particolare gli interventi operati in materia urbanistica, che consentiranno di avviare finalmente la ricostruzione, ritiene che già nel suo testo attuale, il provvedimento si configuri come molto significativo. Rammenta inoltre gli impegni che il Governo ha assunto in sede di esame degli ordini del giorno sulle questioni che non sono state accolte nel testo di legge, ribadendo la volontà di intervenire nuovamente in materia con ulteriori provvedimenti. Da ultimo manifesta la propria disponibilità a discutere, a margine dei lavori o in una sede formale, su modalità condivise per il prosieguo dell'esame.

La viceministra Laura CASTELLI sottolinea come la proposta avanzata dal relatore possa consentire una ricognizione di tutte le proposte emendative presentate, chiarendo la tempistica futura delle misure non accolte in questa sede e valutando su quali aspetti si possa eventualmente procedere.

Tiene inoltre a precisare che il ciclo di audizioni svolto alla Camera, indipendentemente dall'accoglimento di ulteriori istanze proposte, è stato comunque molto utile proprio in quanto ha consentito alla

Commissione di approfondire i nuovi contenuti del provvedimento, ben distante dalla sua versione originaria.

Simone BALDELLI (FI), nel rilevare da quanto dichiarato dal relatore e dalla rappresentante del Governo una mancata concordanza di orientamenti tra Governo e maggioranza, si dichiara disponibile a partecipare a riunioni politiche qualora ravvisi la disponibilità a consentire modifiche del testo anche in questo ramo del Parlamento, risolvendosi altrimenti in una presa in giro. Nel rilevare come le difficoltà provengano non tanto dall'opposizione quanto dalla maggioranza, ricorda il lavoro svolto dal Commissario alla ricostruzione con tutti i gruppi parlamentari, con la conseguente enucleazione di una ventina di questioni tuttora irrisolte. Riconoscendo la serietà e l'attenzione del collega Patassini, che proviene da un territorio martoriato dagli eventi sismici del 2016 e 2017, chiede nuovamente alla rappresentante del Governo e al relatore se siano disponibili ad esprimere parere favorevole su alcune delle proposte emendative.

La viceministra Laura CASTELLI nel sottolineare che la riunione dei rappresentanti dei gruppi serve a trovare una soluzione per il prosieguo dell'esame, sollecita il collega Baldelli a partecipare, ricordando che nel corso dell'esame al Senato non si è omesso il necessario approfondimento su alcuna delle proposte emendative presentate.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, in considerazione dell'andamento del dibattito, sospende la seduta e convoca l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire le modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento in oggetto.

La seduta, sospesa alle 13.10, riprende alle 14.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, sulla base degli esiti dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, alle ore 11.

La seduta termina alle 14.05.

Martedì 10 luglio 2018.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 14.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 luglio 2018.

**Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
Emendamenti C. 85-103-414-785-A.**

Il Comitato dei Nove si svolge dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 01.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « 15 dicembre 2016, n. 229, » aggiungere le parole: al comma 4, sostituire le parole: « 31 dicembre 2018 » con le seguenti: « 31 dicembre 2021 »; inoltre.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per ciascun anno, al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « fino a 1 miliardo di euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 1.100 milioni di euro. »;

alla rubrica, dopo le parole: di emergenza, aggiungere le parole: e della struttura commissariale.

01. 4. Polidori, Gagliardi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Nevi, Baldelli, Martino, Rottondi, Spina, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 15 dicembre 2016, n. 229, aggiungere le parole: al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2021; inoltre.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, e comunque nei limiti di 50 milioni di euro per ciascuno anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

alla rubrica, dopo le parole: di emergenza, aggiungere le parole: e della struttura commissariale.

01. 3. Cortelazzo, Baldelli, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rottondi, Spina, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dopo il comma 4, è inserito il seguente: con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

01. 5. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, *dopo le parole:* nonché quelle strettamente connesse, *sono inserite le seguenti:* alle attività di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,.

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni volte a fronteggiare le situazioni emergenziali.

01. 6. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 01, inserire il seguente:

« ART. 01-bis.

(Istituzione del Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è istituito un fondo denominato "Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali" con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

3. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a euro 200.000,00, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

4. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.

5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ».

01. 02. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Ciaburro, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Bellucci.

Dopo l'articolo 01 aggiungere il seguente:

ART. 01-bis.

All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 alla fine del terzo periodo dopo le parole: « appositamente motivata » aggiungere le seguenti parole: « , oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI Regionale di riferimento ».

* **01. 01.** Morgoni, Morani.

Dopo l'articolo 01 aggiungere il seguente:

ART. 01-bis.

All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 alla fine del terzo periodo dopo le parole: « appositamente delegata » aggiungere le seguenti parole: « , oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI Regionale di riferimento ».

*** 01. 05.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spina, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 01 aggiungere il seguente:

ART. 01-bis.

(Attività di monitoraggio).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 al comma 1 sopprimere la lettera l).

2. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, al fine di verificare l'assenza di sovracompenzazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.

01. 03. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 01 aggiungere il seguente:

ART. 01-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per la gestione della ricostruzione, ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune; denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016", di seguito "Ufficio speciale per la ristrutturazione". Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli uffici speciali, decorso il termine di cui comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde dunque e in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di personale dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis o delle relative province, gli stessi enti sono autorizzati a stipulare contratti anzitempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente

necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 70 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale» con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'Ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato

nel limite di un contingente massimo di quindici unità; si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“01-*bis*. Nei confronti del personale individuato dal Commissario straordinario ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del comma 3, dell'articolo 50, le regioni, per il tramite degli Uffici Speciali per la ricostruzione stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indizione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esame, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 03-*bis* dell'articolo 30. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere *b)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 50.”;

c) al comma 1-*ter*, primo periodo le parole: “e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019 e 2020” ».

01. 04. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

ART. 02.

Dopo l'articolo 02, aggiungere il seguente:

ART. 02-*bis*.

(Riqualficazione patrimonio edilizio).

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189,

convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficiamento energetico », sono sostituite dalle seguenti: « il riferimento al Protocollo ITACA e la sistematica applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). ».

02. 01. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 02, aggiungere il seguente:

ART. 02-bis.

(Misure di semplificazione nella ricostruzione delle Chiese).

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, lettera d), dopo le parole: « e religiose » sono aggiunte le seguenti parole: « nonché delle chiese e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, qualora le opere di ricostruzione richiedano uno stanziamento inferiore a cinquecentomila euro per il singolo immobile »;

b) all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d) ».

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2018, 30 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021 e 17 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

02. 03. Giacometto, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 02 aggiungere il seguente:

ART. 02-bis.

All'articolo 5, dopo il comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma:

« 2-ter: "Ai fini del calcolo del contributo per la ricostruzione da corrispondere agli aventi diritto, di cui al presente articolo, deve essere considerata la superficie geometrica perimetrale esterna del piano dell'immobile o della porzione di immobile distrutto o danneggiato, da ricostruire o ristrutturare." ».

02. 05. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 02 aggiungere il seguente:

ART. 02-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento locale all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo. »;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: « 30 aprile 2018 » sono sostituite dalle parole: « 31 luglio 2019 »;

c) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.

02. 07. Morgoni.

Dopo l'articolo 02, aggiungere il seguente:

ART. 02-bis.

(Anticipo spese per la ricostruzione).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di

rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari ».

* **02. 02.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 02, aggiungere il seguente:

ART. 02-bis.

(Anticipo spese per la ricostruzione).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari ».

* **02. 06.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 02 aggiungere il seguente:

ART. 02-bis.

1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente articolo: ART. 5-bis. *(Interventi di ricostruzione in aree interessate da dissesti idrogeologici)* – 1. Gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) numeri 1, 2 e 3 possono essere realizzati anche in aree interessate da dissesti idrogeologici, indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, anche in assenza di opere

di mitigazione della pericolosità e del rischio a condizione che:

a) sia effettuata da parte del soggetto attuatore una valutazione della compatibilità dell'intervento con la pericolosità idrogeologica dell'area;

b) siano programmate le eventuali misure di mitigazione del rischio;

c) gli edifici ripristinati o ricostruiti siano utilizzati dopo l'esecuzione ed il collaudo delle eventuali opere di mitigazione.

2. Sugli interventi di cui al comma 1 l'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio esprime il proprio parere di competenza.

02. 04. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

ART. 03.

Dopo l'articolo 03, aggiungere il seguente:

« ART. 03-bis.

(Scelta dell'impresa esecutrice).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13 è sostituito con il seguente:

13. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza nell'affidamento dei lavori e di prevenire infiltrazioni malavitose, le domande di contributo approvate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere integrate con almeno tre offerte acquisite da imprese individuate tra quelle iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6,

con la documentazione che ha consentito la valutazione comparativa.

03. 02. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 03, aggiungere il seguente:

« ART. 03-bis.

(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

03. 01. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 04.

All'articolo 04, comma 1, dopo le parole: relativo alla richiesta di contributo aggiungere le seguenti: Le modalità di rimborso delle spese di cui al precedente periodo vengono definite con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del presente decreto a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

04. 3. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

« ART. 04-bis.

(Ammissibilità "sisma-bonus").

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di "danni lievi" ai sensi del presente decreto, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito "sisma bonus". Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del presente decreto e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90,

così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, e con i criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

04. 02. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rottondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

« ART. 04-bis.

(Ammissibilità "sisma-bonus").

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di "danni lievi" ai sensi del presente decreto viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito "sisma bonus". Le

somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del presente decreto le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto. ».

*** 04. 01.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

« ART. 04-bis.

(Ammissibilità "sisma-bonus").

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di "danni lievi" ai sensi del presente decreto viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito "sisma bonus". Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi

del presente decreto, le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto. ».

*** 04. 03.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

« ART. 04-bis.

(Ammissibilità "sisma-bonus").

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di "danni lievi" ai sensi del presente decreto viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito "sisma bonus". Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del presente decreto le somme necessarie

per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto. ».

*** 04. 04.** Muroni.

Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

« ART. 04-bis.

(Ammissibilità "sisma-bonus").

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di "danni lievi" ai sensi del presente decreto viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito "sisma bonus". Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del presente decreto le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'arti-

colo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto. ».

*** 04. 05.** Morgoni, Morani.

Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

« ART. 04-bis.

(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo. ».

**** 04. 07.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

« ART. 04-bis.

(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente:

13-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo. ».

**** 04. 08.** Morgoni.

Dopo l'articolo 04 aggiungere il seguente:

ART. 04-*bis*.

(Disposizioni comuni per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti).

Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

ART. 7-*bis*. – 1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma

2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

2. Il comma 1 trova applicazione solamente nel caso di incrementi di volume e nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1° aprile 2009), ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 qualora le difformità riguardino anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 2.

5. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A. 29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree

vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

6. Nei casi di cui all'articolo 7-*bis* e ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'articolo 7-*bis* e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

*** 04. 09.** Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rondini, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 04 aggiungere il seguente:

ART. 04-*bis*.

(Disposizioni comuni per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti).

Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

ART. 7-*bis*. – 1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, purché l'inter-

vento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

2. Il comma 1 trova applicazione solamente nel caso di incrementi di volume e nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1° aprile 2009), ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 qualora le difformità riguardino anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 2.

5. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A. 29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

6. Nei casi di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'articolo 7-bis e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

* **04. 010.** Acquaroli.

ART. 05.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

05. 2. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 05, aggiungere il seguente:

ART. 05-bis.

All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « 30 aprile 2018 » sono sostituite con le seguenti: « 31 luglio 2019 »;

b) il secondo periodo è soppresso.

05. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

ART. 06.

Dopo articolo 06 aggiungere il seguente:

ART. 06-bis.

1. Al fine di evitare che nei territori dell'Abruzzo, colpiti sia dal sisma 2009 sia dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, vi siano differenze di regolamentazione concernenti l'applicazione del Documento unico di regolarità contributiva e che questo possa comportare aggravii burocratici per le imprese e un incremento del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, a partire dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, l'attuale disciplina vigente concernente la verifica di congruità dell'offerta economica che preveda l'applicazione del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) di congruità viene estesa anche ai territori interessati dal sisma 6 aprile 2009.

06. 01. Pezzopane.

ART. 07.

Al comma 1, capoverso ART. 8-bis, comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: eccezione dei casi in cui, fino alla fine del periodo.

07. 1. Braga, Morgoni, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

ART. 09.

Dopo l'articolo 09, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali).

All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« 11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali ».

* **09. 01.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fianza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 09, aggiungere il seguente:

ART. 09-bis.

(Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« 11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti

finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali ».

* **09. 02.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spina, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 09 aggiungere il seguente:

« ART. 09-bis.

(Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali).

Al comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma 11-bis:

11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali. ».

* **09. 05.** Morani, Morgoni.

ART. 010.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: « Il comune rilascia il titolo abitativo previa istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione ».

010. 2. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 010 aggiungere il seguente:

« ART. 10-bis.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per la Pubblica amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. ».

010. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Fianza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 010 aggiungere il seguente:

« ART. 010-bis.

All'articolo 13, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,

n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le seguenti parole: che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità. ».

Conseguentemente, alla Rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e ulteriori misure per ricostruzione.

010. 02. Morgoni.

Dopo l'articolo 010 aggiungere il seguente:

« ART. 010-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *a*-bis) è inserita la seguente:

a-ter) negli immobili residenziali di proprietà pubblica e privata, costituiti in condominio, si applicano le stesse disposizioni previste per gli interventi su edifici residenziali di proprietà privata, nel rispetto del codice civile. ».

010. 03. Morgoni.

ART. 011.

All'articolo 011, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) All'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

« *e-bis)* Le Università limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ».

011. 1. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

All'articolo 011, comma 1, lettera c), sostituire le parole comma 2 con le seguenti: comma 1.

011. 2. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

ART. 012.

Dopo l'articolo 012, aggiungere il seguente:

« ART. 012-bis.

Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "che necessitano" sono inserite le seguenti: "anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione" ».

012. 01. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

ART. 013.

Dopo l'articolo 013 aggiungere il seguente:

ART. 013-bis.

(Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: « Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018 » sono aggiunte le seguenti parole: « , 2018/2019 e 2019/2020 ».

*** 013. 02.** Muroni.

Dopo l'articolo 013 aggiungere il seguente:

ART. 013-bis.

(Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: « Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018 » sono aggiunte le seguenti parole: « , 2018/2019 e 2019/2020 ».

*** 013. 03.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 013 aggiungere il seguente:

ART. 013-bis.

(Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: « Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018 » sono aggiunte le seguenti parole: « , 2018/2019 e 2019/2020 ».

*** 013. 04.** Morgoni, Morani.

Dopo l'articolo 013 aggiungere il seguente:

ART. 013-bis.

(Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: « Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018 » sono aggiunte le seguenti parole: « , 2018/2019 e 2019/2020 ».

*** 013. 05.** Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rondoni, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

ART. 013-bis.

(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito un danno indiretto).

1. Al fine di rifinanziare gli interventi volti a favorire la ripresa produttiva delle imprese insediate nelle province nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dei comuni interessati dagli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016, le misure di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono rifinanziate per 25 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

013. 01. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rondoni, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

ART. 013-bis.

All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « per l'anno 2018 » sono inserite le seguenti: « e per l'anno 2019 ».

013. 06. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

ART. 013-bis.

1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

« ART. 25-bis.

1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, a decorrere dal 31 dicembre 2018, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25.

2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi, prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute ».

2. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole. « 19 per cento » e le parole: « 6 per cento » sono

sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 21 per cento » e: « per cento »;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019 »;

c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019 ».

013. 07. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

ART. 013-bis.

1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, infine, il seguente:

« ART. 25-bis.

1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a decorrere dal 31 dicembre 2018, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25-bis.

2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perderà il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute ».

013. 010. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De

Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

ART. 013-bis.

(Salvaguardia dei livelli occupazionali nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009).

1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

« ART. 25-bis.

(Misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle zone colpite dagli calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009).

1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle zone colpite dal sisma, di mantenere la stabilità occupazionale e di scongiurare l'eventuale spopolamento, in caso di affidamento di contratti di concessione e di appalto dei lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, per quanto riguarda i soli contratti ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 50/2016, che facciano ricorso a procedure di affidamento di cui all'articolo 95 comma 3, lettera a) del decreto legislativo 50/2016, è fatto obbligo all'Ente Appaltante di introdurre negli avvisi o bandi, nei criteri di aggiudicazione dell'offerta, tra le caratteristiche sociali di cui all'articolo 95 comma 6 del decreto legislativo 50/2016, l'apertura e/o il mantenimento di sedi operative occupanti almeno il 10 per cento del personale complessivo utilizzato per i lavori/servizi appaltati, in una delle zone di cui al comma 2 del

presente articolo, per l'intera durata dell'appalto.

2. Il presente articolo trova applicazione nelle zone di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 74/2012 e nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ».

013. 08. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

ART. 013-bis.

(Misure per la tutela dei familiari delle vittime decedute a seguito da eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009).

Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

« ART. 25-bis. – *(Misure per la tutela dei familiari delle vittime decedute a seguito da eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009).* – 1. Fatte salve le provvidenze in favore degli eredi delle Vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al comma 4 eventualmente altrimenti previste, anche da altre disposizioni di legge, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla Vittima deceduta a seguito di uno degli eventi sismici e/o calamitosi di cui al comma 4, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

2. In presenza di eredi figli aventi minore età all'atto del decesso della Vittima di cui al comma 1 del presente articolo, l'indennizzo di cui al comma 1 è pari ad euro 40.000,00.

3. La domanda per l'indennizzo è presentata dagli aventi diritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, entro

120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di certificato di morte della Vittima con indicazione degli eredi e dell'età di questi ultimi all'atto del decesso della Vittima;

b) dichiarazione giurata di un medico legale che attesti la connessione diretta tra gli eventi sismici/calamitosi ed il decesso della Vittima.

4. Il presente articolo trova applicazione in caso di Vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al presente decreto e s.m.i., di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 e s.m.i., e dal decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, rispettivamente:

a) per le Vittime decedute a seguito di uno degli eventi di cui al presente decreto e s.m.i., si provvede con fondi di cui all'articolo 52;

b) per le Vittime decedute a seguito degli eventi di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 e s.m.i., si provvede con fondi a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 e s.m.i.;

c) per le Vittime decedute a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si provvede con fondi di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 ».

013. 09. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 014.

Al comma 1, la parola trenta è sostituita dalla seguente trentasei.

014. 1. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fianza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

ART. 015.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai Comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-*bis*, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con TABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-*bis*, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

015. 6. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

All'articolo 015 comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2, e 2-*bis*, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-*bis*, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e

nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52. ».

*** 015. 11.** Morani, Morgoni.

All'articolo 015 comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52. ».

*** 015. 5.** Ruffino, Labriola, Mazzetti, Gagliardi, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

All'articolo 015, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole e dopo l'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti

parole: Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modifiche e integrazioni.

015. 12. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

All'articolo 15 comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Inoltre per i sindaci e gli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una "zona rossa", i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati a 96 ore al mese ».

015. 7. Melilli, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente: « 2-ter. Fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi

amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'orario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000. ».

Conseguentemente al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla disposizione di cui al comma 1, lettera *b-bis*), valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

015. 8. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente: 2-ter. Relativamente all'attività amministrativa conseguente agli eventi sismici dell'agosto 2016, la sospensione prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 non si applica alle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10 del medesimo decreto, ricoperte in uno dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto.

015. 9. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

All'articolo 015, dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

1-bis). All'articolo 1, comma 29 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole: elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, sono da intendersi: elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

015. 13. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

All'articolo 015, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis). I Comuni interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 ed inseriti agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono procedere ad un adeguamento, tramite nuova pesatura, delle retribuzioni di posizione dei titolari di incarico di posizione organizzativa incaricati ai sensi dell'articolo 109 del TUEL 267/2000, in deroga al limite previsto dall'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale.

015. 14. Melilli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare al personale tecnico e amministrativo assunto dai comuni colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 il corri-

spondente trattamento accessorio è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 2 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

015. 10. Melilli.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

1. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

ART. 44-bis.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.

2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

* **015. 025.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

1. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

ART. 44-bis.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.

2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipolenti, ovvero ad istituti universitari.

* **015. 026.** Muroli.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

1. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

ART. 44-bis.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza

e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.

2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipolenti, ovvero ad istituti universitari.

* **015. 06.** Morgoni, Morani.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

ART. 44-bis.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Uf-

ficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.

2. Qualora l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall’ufficio competente all’interno dell’ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipolenti, ovvero ad istituti universitari.

*** 015. 05.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Bellucci, Ciaburro.

Dopo l’articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

1. All’articolo 45, comma 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: « integrazione ordinaria e straordinaria » aggiungere le seguenti: « , e del Fondo d’integrazione salariale, » dopo le parole: « commi 1 e 2, » aggiungere le seguenti: « e dall’articolo 29, comma 3, ».

**** 015. 01.** Muroi.

Dopo l’articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

1. All’articolo 45, comma 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: « integrazione ordinaria e straordinaria » aggiungere le seguenti: « , e del Fondo d’integra-

zione salariale, » dopo le parole: « commi 1 e 2, » aggiungere le seguenti: « e dall’articolo 29, comma 3, ».

**** 015. 08.** Pezzopane.

Dopo l’articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

1. All’articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. L’indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l’anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 134,8 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro per l’anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,

sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali ».

015. 04. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

(Misure a favore di alcune categorie di lavoratori e di titolari di redditi derivanti da affitti di immobili divenuti inagibili).

1. All'articolo 45 del decreto-legge n. 89 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma:

« 4-bis. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17 gennaio 2017, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis è riconosciuta, per l'anno 2017 e 2018 una indennità *una tantum* pari a 12.000,00 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inattività o attività non ordinaria intesa fintanto che non saranno completate le pratiche di delocalizzazione

previste dalle ordinanze del Commissario alla Ricostruzione e del Capo dipartimento della Protezione Civile. In favore dei soggetti proprietari di immobili concessi in affitto e dichiarati inagibili o soggetti ad ordinanza sindacale di sgombero, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17 gennaio 2017 è riconosciuta per gli anni 2017 e 2018 un'indennità pari al 75 per cento del canone di locazione non rivalutato, risultante dall'ultimo contratto registrato, precedentemente al sisma. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inagibilità dell'immobile intesa fintanto che non sarà revocato lo stato di inagibilità o inutilizzabilità dell'immobile stesso. All'onere di cui al presente comma, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. ».

015. 021. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 015 inserire il seguente:

ART. 015-bis.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

ART. 45-bis.

(Sostegno agli enti incaricati della gestione dell'edilizia residenziale pubblica).

1. Per le unità immobiliari in proprietà e/o in gestione degli enti incaricati della gestione dell'edilizia residenziale pubblica, danneggiate o distrutte dal sisma, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, è concesso un rimborso pari al 100 per cento del mancato

introito di canoni di locazione in essere sulla base di contratti regolarmente registrati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e adibite a residenza anagrafica dell'assegnatario. 2. Nell'ambito di cui al precedente comma 1, il rimborso si estende anche alle quote di condominio/autogestione ove dovute dall'ente proprietario.

015. 09. Pezzopane, D'Alessandro.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

1. L'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 terzo periodo, è sostituito dal seguente: « Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società *in house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese ».

015. 010. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

1. All'articolo 50, comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 ».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: e delle risorse per i bandi di servizio civile.

015. 011. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

(Previsione ulteriori bandi straordinari di servizio civile per il sisma).

1. Al comma 9-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ».

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

015. 024. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « e di 29 milioni di euro per l'anno 2018 », sono inserite le seguenti: « di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020 »; le parole: « fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

b) al comma 1-bis le parole: « con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018 »

sono sostituite dalle seguenti: « con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

c) al comma 3-bis dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3 ».

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e

della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

015. 012. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma).

1. Al comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 dopo le parole « e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, », sono inserite le seguenti: « di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020 »; inoltre le parole « fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti « fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ».

2. Al comma 1-bis dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 le parole « con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti « con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ».

3. Al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 il periodo « I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinqüies* del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3 », è sostituito dal seguente « I contratti di col-

laborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinqüies* del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3 ».

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

015. 02. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rondoni, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma (articolo 50-bis decreto-legge n. 189 del 2016)).

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, » sono inserite le seguenti: « e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 »; le parole: « fino

a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 »;

b) al comma 1-*bis* le parole: « con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 »;

c) al comma 3-*bis* l'ultimo periodo « I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinqües* del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3 » è sostituito dal seguente: « I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinqües* del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3 ».

* **015. 028.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spina, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-*bis*.

*(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma (articolo 50-*bis* decreto-legge n. 189 del 2016)).*

1. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, » sono

inserite le seguenti: « e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 »; le parole: « fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 »;

b) al comma 1-*bis* le parole: « con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 »;

c) al comma 3-*bis* l'ultimo periodo « I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinqües* del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3 » è sostituito dal seguente: « I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinqües* del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3 ».

* **015. 029.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-*bis*.

(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma).

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, con-

vertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato », sono sostituite dalle seguenti: « gli stessi possono confermare il personale precedentemente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, in quanto già formato e quindi pronto ad operare e possono assumere con le stesse modalità, ulteriore personale attingendo da speciali albi costituiti presso gli ordini professionali che si occuperanno della formazione specifica dei loro iscritti. ».

015. 03. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

1. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: « fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono inserite le parole: « e per l'anno 2019 ».

015. 015. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

« ART. 015-bis.

(Deroga assunzioni agenti di polizia locale stagionali).

1. All'articolo 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, alla fine del comma 1 è

aggiunto il seguente periodo: « Per gli anni 2018 e 2019 i comuni possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale mediante l'utilizzo delle predette risorse, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale ».

*** 015. 014.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Bellucci, Ciaburro.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

« ART. 015-bis.

(Deroga assunzioni agenti di polizia locale stagionali).

1. All'articolo 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: « Per gli anni 2018 e 2019 i comuni possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale mediante l'utilizzo delle predette risorse, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale ».

*** 015. 023.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruf-

fino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies, è inserito il seguente: « 3-octies. Per gli anni 2018 e 2019 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis nei quali è stata istituita la zona rossa, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018 e 1.700.000 euro per l'anno 2019, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Agli oneri derivanti da comma 1 pari a 300.000 euro per l'anno 2018 e 1.700.000 euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ».

015. 016. Melilli, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

(Previsione assunzione unità di personale a tempo indeterminato per esigenze connesse alla ricostruzione pubblica e privata (articolo 50-bis decreto-legge n. 189 del 2016)).

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17/10/2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti.

*** 015. 013.** Morani, Morgoni.

Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

(Previsione assunzione unità di personale a tempo indeterminato per esigenze connesse alla ricostruzione pubblica e privata (articolo 50-bis decreto-legge n. 189 del 2016)).

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17/10/2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti.

*** 015. 031.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

(Affidamento dei servizi a società in house providing).

1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, è inserito il seguente:

ART. 50-ter. (Affidamento dei servizi a società in house providing). – 1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società *in house* in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i. e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, convertito dalla legge 19 dicembre 2016, n. 189.

3. Le attività svolte dalla società *in house* sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società *in house* che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.

** 015. 018. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

(Affidamento dei servizi a società in house providing).

1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, è inserito il seguente:

ART. 50-ter. (Affidamento dei servizi a società in house providing). – 1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società *in house* in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i. e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, convertito dalla legge 19 dicembre 2016, n. 189.

3. Le attività svolte dalla società *in house* sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società *in house* che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.

** 015. 020. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spina, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 015, inserire il seguente:

ART. 015-bis.

(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici).

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:

« ART. 50-ter. – (Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici) – 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del

presente decreto ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa" in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.

2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale ».

* **015. 017.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 015, inserire il seguente:

ART. 015-bis.

(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici).

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:

« ART. 50-ter. – *(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici)* – 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa" in caso vada deserta la procedura di nomina del segreta-

rio comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.

2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale ».

* **015. 032.** Muroli.

Dopo l'articolo 015, inserire il seguente:

ART. 015-bis.

(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici).

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:

« ART. 50-ter. – *(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici)* – 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa" in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.

2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il comune, ricevuto il decreto

di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale ».

* **015. 033.** Mazzetti, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 015, inserire il seguente:

ART. 015-bis.

Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 dopo l'articolo 50-bis è aggiunto il seguente:

50-ter. In deroga alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 229/2016 e s.m.i, ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una « zona rossa », in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.

2. La richiesta, promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione di sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. Ai maggiori oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189

del 2016, convertito dalla legge 19 dicembre 2016, n. 189.

015. 034. Melilli, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

ART. 015-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali).

1. Al fine di rafforzare le attività delle amministrazioni comunali, i sindaci dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, corrispondono ai segretari comunali, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza, un'indennità aggiuntiva pari al 30 per cento della retribuzione spettante al Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata in base a quanto stabilito dall'articolo 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

015. 019. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 60 rate con le seguenti: 120 rate;

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento. »

al comma 8, alinea, dopo le parole: lettere a) inserire le seguenti: « , numeri 1) e 3)»; dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:

« 8-bis.1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 55 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater.

8-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "19 per cento" e le parole: "6 per cento", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "21 per cento" e "8 per cento";

b) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019";

c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019".

1. 1. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Riz-

zetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: « 60 rate » con le seguenti: « 120 rate »; alla lettera b), sostituire le parole: « sessanta rate » con le seguenti: « 120 rate ».

Conseguentemente, al comma 8:

a) sostituire le parole: « a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020 » con le seguenti: « a 201,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 160,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 23,08 milioni di euro per l'anno 2020 »;

b) dopo il comma 8, inserire il seguente: « 8.1. Entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 110 milioni per l'anno 2018, 82 milioni per l'anno 2019 e per 11 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 60 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un

limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali ».

- 1. 7.** Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole: « 60 rate », con le seguenti: « 120 rate »;*

2) *aggiungere, in fine il seguente periodo: « L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto del 40 per cento. ».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera a) numero 2), valutati in 47 milioni di euro per il 2018, 11 milioni per il 2019 e 11 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 47 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 1. 8.** Giacometto, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Al comma 1, lettera a), n. 2), sostituire le parole: « a decorrere dal 16 gennaio 2019 », con le seguenti: « a decorrere dalla data di cessazione dello stato emergenziale ».

- 1. 2.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) numero 2) aggiungere in fine il seguente periodo: L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 70 per cento.

alla lettera b) sostituire le parole: sessanta rate con le parole: centoventi rate.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera a) numero 2) e lettera b), valutati in 47 milioni di euro per il 2018, 11 milioni per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 47 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo uti-

lizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 1. 6.** Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 3) aggiungere le seguenti:

3-bis. È aggiunto in fine il seguente ulteriore periodo: « Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì ai dipendenti pubblici del comparto sicurezza e del comparto scuola, anche se non residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Per tali soggetti si procede, altresì, al ristorno della quota Irpef già trattenuta sugli emolumenti del mese di maggio 2018. ».

3-ter. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti periodi valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 1. 9.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Al comma 1, lettera b), sostituire ovunque ricorrano al punto 2, sostituire le parole: gennaio 2019 con le seguenti: dicembre 2020.

Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole: 91,02 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131,02 milioni

di euro per l'anno 2018 e le parole: 78,1 milioni di euro per l'anno 2019 » con le seguenti: « 118,1 milioni di euro per l'anno 2019 ».

Conseguentemente, al comma 8 lettera a) sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2018 con le parole: 80 milioni per l'anno 2018 e le parole: 43,1 milioni di euro con le seguenti: 83,1 milioni di euro.

- 1. 10.** Muroni.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

le parole: dal mese di gennaio 2019 sono sostituite dalle seguenti: dal 31 gennaio 2020;

al termine della lettera, aggiungere le seguenti parole: Dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: « Le disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Quale contributo alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), valutati in 5 milioni di euro per il 2018, 35 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni del-

l'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.

- 1. 11.** Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Nevi, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: entro il 31 dicembre 2018, aggiungere le parole: e le parole « fino all'anno di imposta 2018 » con le seguenti: fino all'anno di imposta 2020;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera *b-bis*), valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 1. 12.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: entro il 31 dicembre 2018, aggiungere le parole: al secondo periodo le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2021 ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal prece-

dente comma 1, lettera *b-bis*), valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 1. 13.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Al comma 1, alla lettera b-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: Al quinto periodo, sostituire le parole: « triennio 2017-2019 » con le seguenti: « quadriennio 2017-2020 ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera *b-bis*), valutati in 30 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 1. 14.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8.1. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali ».

1. 15. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti

tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

«8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 120 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali ».

1. 16. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: Le disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di

Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017;

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. A parziale copertura degli oneri di cui al comma 2, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.

- 1. 17.** Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Nevi, Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;

b) aggiungere in fine le seguenti parole: « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma 24, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017" ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni del-

l'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.

- 1. 18.** Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Al comma 6, sostituire le parole: 1° gennaio 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

- 1. 19.** Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Al comma 6-bis, sostituire le parole: sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una « zona rossa » istituita, con le parole: sono previste esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero, in favore delle utenze di immobili inagibili o localizzate in una « zona rossa » istituita.

- 1. 21.** Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Al comma 6-bis, dopo le parole: sono previste esenzioni, aggiungere le parole: del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi.

- 1. 20.** Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Al comma 6-quater, primo periodo, dopo le parole: Per l'anno 2019 inserire le seguenti parole: e 2020.

- 1. 3.** Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Al comma 6-quater, primo periodo, sopprimere le parole: sino al limite massimo di sei mesi.

- 1. 22.** Morgoni.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. All'articolo 50, comma 3, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018 », aggiungere le seguenti: « o di personale dipendente di società in *house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese ».

- 1. 23.** Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. Al fine di favorire una più rapida attività di ricostruzione e di riparazione degli edifici privati danneggiati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'associazione bancaria italiana, concorda

senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le iniziative necessarie volte alla concessione da parte degli istituti di credito di anticipazioni finanziarie a favore dei proprietari degli immobili danneggiati e oggetto di interventi di recupero, finalizzati all'avvio e al pagamento delle pratiche e delle notule professionali.

- 1. 24.** Mazzetti, Polidori, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Labriola, Ruffino, Nevi, Baldelli, Martino, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. Al primo periodo del comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « di cui all'allegato 2 » sono sostituite con le parole: « di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis ». A copertura degli oneri di cui al precedente periodo, e comunque nei limiti di 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 1. 25.** Nevi, Polidori, Cortelazzo, Baldelli, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Verini.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. Il comma 746, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: « Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 ».

1. 26. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spina, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater aggiungere i seguenti:

6-quinquies. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è integralmente sostituito dal seguente: « Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ot-

tobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 ».

6-*sexies*. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente comma:

« 746-*bis*. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 ».

1. **43.** Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è aggiunto il seguente: « 746-*bis*. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio,

dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229. ».

1. 27. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 e al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle

risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1; lettera *f)* e 3, comma 1, lettera *q)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi *L)* ed *M)* del conto corrente n. 2127 « Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali » allocato presso Cassa Depositi e Prestiti SpA e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2018, previa riprogrammazione per le finalità in oggetto delle predette risorse da parte del CIPE.

1. 28. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. Con riferimento ai Gestori della telefonia riguardo le donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, Capo I, dall'articolo dal 137 all'articolo 150, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, non trovano applicazione alle donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, da trasferire nel Conto Corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

*** 1. 29.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. Con riferimento ai Gestori della telefonia riguardo le donazioni pro-

venienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, Capo I, dall'articolo dal 137 all'articolo 150, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, non trovano applicazione alle donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, da trasferire nel Conto Corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

* **1. 44.** Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 5 del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre n. 172 sostituire le parole: « entro la data del 31 marzo 2018 », con le seguenti: « entro la data del 31 dicembre 2018 ».

1. 30. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:

6-quinquies. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2018 » di cui al primo periodo sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2020 »;

b) le parole: « 31 dicembre 2020 » di cui all'ultimo periodo sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2021 »;

c) alla parola: « localizzate » premettere le seguenti: « anche se non ».

6-sexies. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal precedente comma, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2019, 2020, 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 31. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:

6-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge n. 50 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Le imprese » sono sostituite dalle seguenti parole: « Le imprese e i professionisti »; le parole: « reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa » sono sostituite dalle seguenti parole: « reddito derivante dallo svolgimento dell'attività »;

b) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: « *d)* esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente ».

6-sexies. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla precedente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del

programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 1. 32.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « quarantotto mesi », sono sostituite con le seguenti: « settantadue mesi ».

- 1. 33.** Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. All'articolo 1, comma 1, allegato 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente Comune: « 9-bis. Penne (PE). ».

- 1. 34.** Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. Al fine di garantire una maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura

commissariale e per fornire una adeguata assistenza per gli interventi di ricostruzione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, il Commissario alla ricostruzione, d'intesa con la regione Umbria entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede alla istituzione di una sede decentrata nella città di Spoleto le cui funzioni saranno stabilite della Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016. La struttura si avvarrà di personale distaccato o comandato dalla Regione Umbria e dai Comuni interessati dal sisma in possesso delle necessarie capacità professionali. Alla dotazione organica degli enti si aggiungerà il personale preposto dal Governo, a valere su quello già assegnato per l'Umbria. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- 1. 35.** Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:

« 3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 è possibile far fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

* **1. 36.** Anna Lisa Baroni, Fiorini, Correlazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:

« 3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 è possibile far fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

* **1. 45.** Andrea Rossi.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3. sono aggiunti i seguenti commi:

« 3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 e nei limiti di 10 milioni di euro per ciascuno anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e

Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

1. 37. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. Al comma 436-*bis* dell'articolo 1 della legge 190 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *c*), le parole: « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento »;

2) alla lettera *d*), le parole: « 100 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 75 per cento »;

3) dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: « lettera *d-bis*): a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

*** 1. 38.** Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. Al comma 436-*bis* dell'articolo 1 della legge 190 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *c*), le parole: « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento »;

2) alla lettera *d*), le parole: « 100 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 75 per cento »;

3) dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: « lettera *d-bis*): a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

*** 1. 47.** Andrea Rossi.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

6-sexies. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 6-*bis*, provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

1. 39. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto,

Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:

6-quinquies. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

6-sexies. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1. 46. Andrea Rossi.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. Con riferimento ai territori dell'isola di Ischia interessata dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, nei comuni interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29/08/2017, prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei ministri del 22/02/2018, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti alla ricostru-

zione di edifici in tutto o in parte crollati o demoliti per effetto del sisma, sono assentiti mediante segnalazione certificata di inizio attività, purché sia possibile comprovare l'originaria consistenza dell'immobile interessato attraverso qualsivoglia strumento idoneo allo scopo.

6-sexies. In conformità a quanto stabilito dalla lettera A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, per gli interventi di cui al comma 1 è escluso l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004, sempre che gli stessi siano realizzati entro dieci anni dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e non determinino difformità rispetto all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro pianivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.

6-septies. Nei comuni di cui al comma 1, per gli immobili oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724, e 23 novembre 2003, n. 326, sono assentibili gli interventi edilizi diretti a garantirne l'integrità e la conservazione, anche mediante demolizione e fedele ricostruzione; in tale ultimo caso, il Comune, adotta ogni definitiva determinazione sulla domanda di condono pendente entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, utilizzando l'istituto della conferenza regionale di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con applicazione dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6-octies. Gli interventi previsti dai commi precedenti relativi ad immobili esistenti alla data del 21 agosto 2017 e ricadenti in aree dichiarate inedificabili solo successivamente a detta data, sono comunque consentiti.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti:

nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.

1. **40.** Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:

6-quinquies. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono estesi anche all'anno 2018.

6-sexies. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

6-sexies. Le disposizioni di cui ai presenti commi, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

6-septies. Agli oneri di cui ai commi *6-quinquies*, *6-sexies*, *6-septies*, fissati nel limite di 300 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6-octies. Per il rispetto del limite di cui al comma *6-octies*, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande e qualora si rinvenga il superamento dei predetti limiti anche in via prospettica, dispone la cessazione di ulteriori concessioni degli interventi di sostegno al reddito di cui al presente articolo.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.

1. **41.** Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Cortelazzo,

Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 6-quater, inserire il seguente:

6-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: « nel 2017 » con le seguenti: « fino al 2019 e ».

1. **4.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo il comma 6-quater, inserire il seguente:

6-quinquies. Al fine di velocizzare le procedure e assicurare la massima trasparenza di atti e contrastare fenomeni corruttivi nella fase della ricostruzione, e nell'ambito di un costante rapporto con la struttura commissariale e con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, in ciascuna delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, è istituita una sede distaccata dell'Autorità di nazionale anticorruzione (ANAC). A tal fine l'ANAC può provvedere a distaccare proprio personale presso dette sedi, ed è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato nel limite massimo complessivo di dodici unità di personale.

6-sexies. A copertura degli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione, nei limiti di due milioni di euro annui, del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-

vertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229.

1. 5. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo il comma 6-quater, inserire il seguente:

6-quinquies. A decorrere dal 2019 e per ciascuno degli anni in cui siano previste, una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera *a)* e lettera *b)* della legge n. 232 del 2016, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

f) interventi e servizi per cittadini e imprese.

6-sexies. Gli interventi di cui al comma 6-quinquies sono realizzati all'interno di

un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

1. 42. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-*bis.*

(Cessione del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

*** 1. 04.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis.

(Cessione del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

* **1. 09.** Pezzopane.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).

All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "2017" e "2018" sono sostituite, rispettivamente, da: "2018" e "2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020" ».

** **1. 03.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Riz-

zetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).

All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "2017" e "2018" sono sostituite, rispettivamente, da: "2018" e "2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020" ».

** **1. 010.** Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

« ART. 1-bis.

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria. ».

1. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Riz-

zetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

« ART. 1-*bis*.

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria. ».

1. 02. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2018 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2018-2019.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità dei Comuni di cui al comma precedente, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare. ».

1. 05. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli,

Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-*bis*.

1. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale 4/2016 e dalla 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia; per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale n. 13/2017 e dalla ordinanza commissariale n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte: della competente struttura regionale. ».

*** 1. 06.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-*bis*.

1. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8

del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale 4/2016 e dalla 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia; per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale n. 13/2017 e dalla ordinanza commissariale n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte: della competente struttura regionale. ».

* **1. 011.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis.

(Permessi amministratori Sisma).

1.1. All'articolo 2-bis, comma 29 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole: "elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti", si interpretano nel senso che sono elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. ».

1. 07. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis.

1. Al fine di sopperire ai costi già affrontati dai soggetti di cui al comma 1

del presente articolo relativi a tutti gli interventi effettuati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e l'entrata in vigore della presente disposizione, per soddisfare le impellenti esigenze abitative, tra i quali l'acquisto o noleggio delle soluzioni abitative d'emergenza, i costi occorsi per la costruzione di tali strutture, a fronte di fatture documentabili e i costi di cui al comma 3 del presente articolo, il contributo di autonoma sistemazione, di cui all'articolo 3 ordinanza n. 388 del 2016 del capo dipartimento della protezione civile e ss., verrà corrisposto sino alla copertura totale dei costi documentati dal richiedente. Qualora il cittadino, beneficiario al momento dell'entrata in vigore della presente norma di strumenti pubblici di assistenza all'emergenza abitativa quale l'assegnazione di SAE, abbia realizzato in passato interventi di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente procedere alla rimozione o demolizione della struttura emergenziale o optare per la rinuncia al SAE. I costi dell'eventuale demolizione saranno rimborsati dallo Stato al 50 per cento in 5 anni dalla presentazione del documento certificante l'avvenuta demolizione. ».

1. 08. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

ART. 1-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, trovano applicazione anche con

riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.

1-bis. 1. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Nevi, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-ter.

Al comma 1, sostituire le parole: e nel 2018, con le parole: fino al 2019.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. 1. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-quinquies.

All'articolo 1-quinquies, al comma 1, sostituire le parole: entro quarantacinque

giorni con le seguenti: entro novanta giorni.

1-quinquies. 1. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

All'articolo 1-quinquies (Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione) aggiungere il seguente comma 3:

3. Presso il Commissario straordinario alla ricostruzione è creata una Banca dati digitale dei progetti pubblici e privati realizzati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016. Tutte le amministrazioni sono tenute a inviare i progetti di loro competenza. La Banca dati è accessibile da tutte le strutture pubbliche che ne facciano richiesta, con l'obiettivo di monitorare gli interventi realizzati e raccogliere informazioni sugli attestati di prestazione sismica e energetica.

1-quinquies. 2. Muroli.

Dopo l'articolo 1-quinquies aggiungere i seguenti:

ART. 1-quinquies.1.

(Istituzione fascicolo del fabbricato).

1. Le regioni in collaborazione con gli enti locali del territorio colpito dagli eventi sismici di cui al presente provvedimento, entro il 31 dicembre 2018, adottano misure finalizzate a rendere, anche in via sperimentale, l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale, di proprietà privata che abbia avuto accesso ai contributi, di cui al presente decreto-legge, per la ristrutturazione o ricostruzione post terremoto.

2. Le regioni adottano disposizioni in materia di tempistica per faggi ornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.

3. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti la costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, l'attestato di Prestazione Energetica (APE), registra gli interventi di adeguamento antisismico, le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

a) la localizzazione del bene immobile;

b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;

c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;

d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;

e) la situazione catastale storica e corrente;

f) le pertinenze edilizie prive di autonomia destinazione;

g) gli interventi di adeguamento antisismico;

h) l'attestato di Prestazione Energetica (APE)

i) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica e idrogeologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;

l) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;

m) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

4. La predisposizione del fascicolo del fabbricato e il suo aggiornamento sono svolti per unità immobiliare in base ad un'istanza scritta presentata dal soggetto responsabile al competente ufficio comunale.

5. Alla predisposizione del fascicolo del fabbricato provvede un professionista incaricato dal proprietario dell'immobile.

6. Il professionista di cui al comma 5 trasmette il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale, unitamente ad una relazione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria che asseveri la conformità e la sicurezza dell'immobile, dai rischi sismici e idrogeologici, ovvero che evidenzi rilievi critici e della relazione tecnica di certificazione energetica che ne attesti la prestazione energetica (APE).

7. Il comune, sulla base del fascicolo del fabbricato e della relazione tecnica di cui al comma 6, entro sei mesi dalla trasmissione degli stessi, può:

a) provvedere al rilascio del fascicolo del fabbricato, il quale costituisce titolo di agibilità sismica;

b) invitare il soggetto responsabile ad assumere determinati provvedimenti, con particolare attenzione ai rischi sismici e geologici, senza i quali non può essere rilasciato il fascicolo del fabbricato, fissando a tal fine un termine per l'eventuale integrazione degli elementi conoscitivi ovvero per l'ultimazione dei lavori. Il termine non può essere comunque superiore a un anno;

c) adottare un provvedimento di diniego al rilascio del fascicolo del fabbricato, dichiarare la totale inagibilità dell'immobile ed ordinare lo sgombero dello stesso.

8. Il rilascio del fascicolo del fabbricato determina l'automatico aggiornamento catastale, nonché il riconoscimento a favore del soggetto responsabile di un indennizzo in relazione ai pregiudizi verificatisi in danno all'immobile che derivano da una calamità naturale di qualsiasi tipologia.

9. Il fascicolo del fabbricato è tenuto a cura del soggetto responsabile, il quale fornisce copia del fascicolo o della scheda di cui al comma 12 all'amministrazione pubblica o al conduttore dell'immobile che ne facciano richiesta. I medesimi documenti sono altresì forniti ai tecnici delle ditte incaricate di compiere lavori innovativi o manutentivi sull'immobile.

10. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è condizione per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione o certificazione di competenza comunale che ineriscono all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al momento della stipula o del rinnovo di un contratto di locazione e parimenti in caso di alienazione del fabbricato o di singole parti dello stesso, il proprietario ovvero l'amministratore del condominio rendono apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per tutti gli immobili in costruzione ed è condizione per l'ottenimento della abitabilità e agibilità degli stessi.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassume le principali caratteristiche dell'immobile.

ART. 1-quinquies 2.

(Detrazione di imposta).

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018, relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato e alle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi a carico del contribuente.

ART. 1-quinquies 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies-bis, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021 e di 3 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui all'articolo 1-quinquies (tris), valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-quinquies. 01. Muroni.

ART. 1-sexies.

Sostituire l'articolo 1-sexies con il seguente:

ART. 1-sexies.

(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati).

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4,

del decreto-legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico.

4. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

5. Il comma 4 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.

7. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 5.

8. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

9. Nei casi di cui all'articolo 7-bis e ai commi 4 e 5 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'articolo 7-bis e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

1-sexies. 01. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spina, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

L'articolo 1-sexies è sostituito dal seguente:

ART. 1-sexies.

(Misure per l'accelerazione e la semplificazione delle pratiche relative alla ricostruzione privata).

1. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge numero 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003.

2. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'eventuale anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il termine di scadenza per la presentazione della istanza di riparazione o ricostruzione prevista per la tipologia di danno, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per la definizione delle suddette pratiche di sanatoria, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, con-

vertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 fanno riferimento alle rispettive normative regionali in materia.

3. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero presentate ai sensi e per gli effetti del presente articolo entro il 31 dicembre 2018, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, è sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneità statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il certificato di idoneità statica attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dall'Ufficio Speciale alla Ricostruzione competente all'approvazione del progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 3, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio

danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

1-sexies. 1. Trancassini.

Al comma 1, sostituire le parole: nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, *con le parole:* danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e.

1-sexies. 2. Nevi, Prisco, Cortelazzo, Polidori, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barrelli, Battilocchio, Marrocco.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il comma 1 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1° aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

1-sexies. 3. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruf-

fino, Martino, Rotondi, Spina, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-septies.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 28, articolo 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiungere in fine il seguente periodo: « il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*. ».

1-septies. 1. Martino, Rotondi, Spina, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometti, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

« ART. 1-octies.

1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*. ».

* **1-septies. 02.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Ve-

dove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

« ART. 1-octies.

1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*. ».

* **1-septies. 050.** Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) final del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.

1-ter. Alla copertura del maggiore onere derivante dalla presente disposizione, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**** 1-septies. 3.** Martino, Rotondi, Spina, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacommetto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) final del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.

1-ter. Alla copertura del maggiore onere derivante dalla presente disposizione, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**** 1-septies. 4.** Muroni.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

« ART. 1-octies.

1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di 500.000,00 euro come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011. »

*** 1-septies. 01.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Luca-selli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) fino al del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Com-

missione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011. »

* **1-septies. 051.** Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

« ART. 1-octies.

(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetto "Sismabonus").

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aggiungere alla fine il seguente periodo: "In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti da eventi sismici, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo". ».

1-septies. 036. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

« ART. 1-octies.

(Proroga dei termini per la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale ai fini dell'applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018).

Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849,

888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminare la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018. »

* **1-septies. 016.** Morani, Morgoni.

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

« ART. 1-octies.

(Proroga dei termini per la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale ai fini dell'applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018).

Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminare la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018. »

* **1-septies. 041.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Sospensione di termini e di atti in materia di sanità per la Regione Abruzzo).

1. Per le esigenze di funzionalità del servizio sanitario regionale connesse agli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017 e nelle more della completa attuazione

degli interventi di edilizia sanitaria nella regione Abruzzo, le disposizioni di cui al Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 nonché quelle di cui ai decreti del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo di approvazione dei piani di riqualificazione del servizio sanitario regionale e di riordino della rete ospedaliera, sono sospese con riguardo ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Sulmona, Atri e Penne.

2. La Regione Abruzzo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, in attuazione di quanto disposto dal comma precedente e secondo le procedure e le forme di partecipazione previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche al fine di assicurare, ove non sia rispettato, il mantenimento dello *standard* dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli atti e i provvedimenti necessari per la riorganizzazione della rete ospedaliera anche mediante revoca delle misure adottate in applicazione del Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con particolare riguardo ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Sulmona, Atri e Penne.

3. L'articolo 17, comma 4, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.

1-septies. 017. Pezzopane, D'Alessandro.

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari

alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della Regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, le strutture sanitarie di Pescina, Casoli e Gissi, ubicate nelle aree interne, sono classificate Presidi di Area Disagiata secondo le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70, anche in deroga ai parametri previsti.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per dare attuazione a quanto previsto al comma 1.

3. Sono altresì sospese, per lo stesso termine previsto dal comma 1 della presente articolo, le disposizioni contenute nei decreti del Commissario *ad acta* 45/2010 della Regione Abruzzo.

1-septies. 018. D'Alessandro, Pezzopane.

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Interventi per immediate esigenze in materia di assistenza sanitaria).

1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della Regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei Comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di

riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atesa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.

3. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 1, le disposizioni contenute nei Decreti del Commissario *ad acta* con riferimento ai presidi di Popoli, Atesa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne.

1-septies. 019. D'Alessandro, Pezzopane.

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Sospensione autorizzazione commerciale grandi strutture di vendita).

1. Al fine di evitare il depauperamento del territorio, nei comuni marchigiani colpiti e danneggiati dal sisma e ricadenti nel cratere di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 come modificato ed integrato, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita anche sotto forma di centro commerciale nonché l'ampliamento della superficie di vendita è sospeso fino al 31 dicembre 2022.

1-septies. 020. Morgoni.

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Banca dati nazionale sullo stato del territorio, degli interventi antisismici, riduzione rischio idrogeologico, delle opere, dei manufatti delle strutture realizzate).

1. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, la banca di dati nazionale sullo stato del territorio, con particolare attenzione alle caratteristiche idrogeologiche del suolo; alla stabilità del suolo in relazione ai possibili eventi sismici, ai vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio e alla pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica, nonché gli interventi di adeguamento antisismico e di riduzione del rischio idrogeologico, le opere pubbliche e private, i manufatti, le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici, di cui al presente decreto-legge.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative al capoverso precedente.

3. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.

4. All'onere di cui al comma 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti a decorrere dall'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

1-septies. 024. Muroni.

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: "31 agosto 2018" con le parole: "31 agosto 2019" ».

* **1-septies. 027.** Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fianza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: "31 agosto 2018" con le parole: "31 agosto 2019" ».

* **1-septies. 012.** Morgoni, Morani.

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: « 31 agosto 2018 » con le parole: « 31 agosto 2019 ».

* **1-septies. 045.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola,

Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

1. Laddove gli eventi sismici hanno prodotto l'inagibilità dell'edificio con danno accertato tramite scheda AEDES e classificato « E » (molto grave), il proprietario dell'immobile può beneficiare delle detrazioni previste dalla normativa vigente di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, cosiddetto « sisma-bonus », qualora provveda a costruire *ex novo* un nuovo immobile.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia, con proprio decreto, individua modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

1-septies. 028. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Estensione della cedolare secca).

1. Il ricorso al regime dei contratti di locazione di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni è consentito anche ai proprietari di immobili ad uso non abitativo.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono convocate per le necessarie modifiche della convenzione nazionale prevista dall'articolo 4 mede-

simo, le organizzazioni interessate opportunamente integrate con i rappresentanti delle categorie cui le presenti norme si riferiscono.

3. I proprietari delle unità immobiliari di cui alla presente legge possono optare, in luogo dell'ordinaria applicazione dell'IRPEF, per il regime sostitutivo istituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-septies. 031. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Estensione della tassazione agevolata prevista per i contratti a canone concordato).

1. All'articolo 9 del decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

«2-quater. Per gli anni 2017-2022 si applica l'aliquota ridotta al 10 per cento anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi sismici iniziati ad agosto 2016.».

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-septies. 032. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni).

1. La gestione e la manutenzione delle strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché delle strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono affidate, previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, all'ente o agenzia per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica individuata dalla regione sul cui territorio tali strutture insistono, sino al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive indotte dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio

delle regioni territorialmente competenti. Sono fatti salvi, ove conclusi tra i medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, diversi accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base ai quali la gestione sia assunta direttamente dal comune o dalla regione interessati previo adeguamento dei trasferimenti di risorse nei rispettivi bilanci in base ad un piano pluriennale di finanziamento straordinario.

2. Entro sei mesi dall'affidamento della gestione e della manutenzione di cui al comma 1, la proprietà delle strutture temporanee di cui al medesimo comma viene trasferita al patrimonio indisponibile dei comuni interessati, i quali, al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive, utilizzano tali strutture per lo sviluppo socioeconomico del territorio ovvero, decorsi almeno cinque anni dal trasferimento della proprietà al proprio patrimonio, riducono in pristino, in tutto o in parte, le aree temporaneamente edificate a fini di tutela o valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi; gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.

1-septies. 033. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Mantenimento delle strutture abitative d'emergenza).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2018, n. 205, dopo il comma 750 aggiungere il seguente:

« 750-bis. Al fine di sostenere le spese destinate al mantenimento dell'efficienza

delle strutture abitative d'emergenza è stanziato un fondo per i Comuni interessati dagli eventi sismici pari ad euro 1 milione di euro a decorrere dal 2018 a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario. ».

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-septies. 037. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione).

1. Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsi-

voglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'Abruzzo nel 2009.

* **1-septies. 039.** Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

ART. 1-*octies*.

(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione).

1. Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici

che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'Abruzzo nel 2009.

* **1-septies. 01.** Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Espropriazione aree SAE).

1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle

attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.

1-septies. 034. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Espropriazione aree SAE).

1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.

*** 1-septies. 047.** Gagliardi, Labriola, Giacometto, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Espropriazione aree SAE).

1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma

è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.

*** 1-septies. 011.** Morani, Morgoni.

Dopo l'articolo 1-septies, inserire il seguente:

ART. 1-octies.

(Modifiche alla legge n. 158 del 6 ottobre 2017).

1. Dopo l'articolo 3 della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 è aggiunto il seguente:

«ART. 3-bis. – *(Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016).*

– 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idro-

geologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e ulteriori misure per la ricostruzione.

1-septies. 013. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

1. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera g) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2018.

1-septies. 015. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna di cui all'articolo 2-bis comma 43 l. 172/2017 e Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

1. L'articolo 1 comma 758 della legge 205 del 2017 è sostituito dal seguente:

« 758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle atti-

vità di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».

2. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205 del 2017, le parole: « 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018, 2019 e 2020 ».

3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2020 »;

b) le parole: « nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ».

4. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, modificato dall'articolo 1 comma 759 legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuna annualità ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

1-septies. 038. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacommetto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spina, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 758 è sostituito dal seguente:

« 758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».

Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché dei territori delle Province di Bologna, Mo-

dena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ».

1-septies. 03. Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

1. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018, 2019 e 2020 ».

Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ».

1-septies. 04. Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

1. All'articolo 10, comma 14-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuna annualità ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui a) comma 6 dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ».

1-septies. 05. Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

1. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2020 »;

b) le parole: « nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili sulle

contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

1-septies. 06. Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche alla Regione Campania relativamente ai Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del sisma del 21 agosto 2017.

1-septies. 010. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

(Ricostruzione post-sismica nei territori dell'isola di Ischia interessata dall'evento sismico del 21 agosto 2017).

1. Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione post-sismica nei

territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-*ter* del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » sono inserite le seguenti: « su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché dei territori dell'isola di Ischia interessata dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

1-septies. 040. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Cortelazzo, Polidori, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spina, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*)

181

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.35

D.L. 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

C. 804 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rachele SILVESTRI, *relatrice*, premette che sente molto l'importanza del testo in esame poiché è nata, cresciuta e tuttora vive ad Ascoli Piceno, che è uno dei comuni posti all'interno del cratere. Fortunatamente Ascoli non ha subito gli stessi devastanti effetti che hanno invece supportato i comuni di Arquata del Tronto, Accumoli, Amatrice e molti altri, ma avverte questo problema come suo ed è importante per lei essere relatrice del

provvedimento in sede consultiva e ringrazia la Presidente e il suo gruppo per averglielo proposto, dato che ha visto con i suoi occhi la paura ed il disagio che hanno sconvolto tanti suoi concittadini assieme alla devastazione di luoghi bellissimi e storici, che conosce fin da quando era bambina.

Le modifiche normative ed ulteriori misure urgenti apportate dal testo in esame appaiono necessarie per consentire alle popolazioni, inclusi i proprietari di seconde case, di rimanere e tornare al più presto nei luoghi martoriati dal sisma, non solo per salvaguardare la comunità, ma anche per favorire il rilancio della produttività nell'area e per combattere lo spopolamento delle zone montane che era già in atto da tempo, ma che il terremoto ha drammaticamente accelerato. Molti abitanti di quelle zone, inoltre, a lei risulta che siano ancora ospiti delle attività ricettive dislocate lungo la costa. Queste misure si ritengono fondamentali e sono coerenti con le esigenze delle comunità locali, cercando così di dar loro una risposta, visto che il decreto emesso dall'uscente governo Gentiloni non ha avuto il tempo materiale di aggiustare alcune questioni che andavano approfondite soprattutto rendendo partecipi le associazioni, le

istituzioni ed i comitati di cittadini locali e sarà anche compito per i prossimi mesi di questa Commissione di proporre risoluzioni riguardanti le attività produttive, il lavoro ed il rilancio turistico. Sono misure che vanno nella direzione più volte sollecitata dai territori colpiti. Questo è un inizio di un percorso che andrà fatto soprattutto con le realtà locali. La sfida che il Parlamento deve affrontare è quella di essere il più vicino possibile alle esigenze delle popolazioni e delle attività produttive di quei luoghi. Bisogna saper ascoltare, ma soprattutto farsi consigliare possibili soluzioni da chi è impegnato in prima linea ed ha reale contezza della situazione. È un percorso che non può essere standardizzato perché non sarebbe nemmeno corretto, ma che andrà tarato e modificato seguendo strettamente l'evoluzione delle problematiche dei territori.

Prima di entrare nel merito del contenuto del provvedimento, desidera sottoporre alla Commissione alcuni dati. Dal 24 agosto 2016 oltre 70.000 scosse hanno devastato il Centro Italia, causando la perdita di centinaia di vite umane, la distruzione di case, scuole, edifici pubblici, attività produttive e di interi borghi storici provocando anche un danno immane al patrimonio storico, artistico e culturale italiano. Sono attualmente 138 i comuni dell'area del cratere per un'area complessiva di 8.000 chilometri quadrati in cui risiedono circa 600.000 persone di cui 40.000 risultano tuttora sfollate. Il territorio del cratere è suddiviso tra le regioni Marche, Lazio, Abruzzo ed Umbria. La Regione Marche, da cui proviene, ha 87 comuni (cioè ben il 63 per cento del totale) posti all'interno del cratere che copre il 40 per cento del suo territorio coinvolgendo quattro province su cinque ed il 36,8 per cento dei comuni regionali. Essa appare quindi la regione che ha sopportato i maggiori danni derivanti dal sisma. Secondo uno studio di Confartigianato risalente al giugno 2018, le imprese totali coinvolte sono circa 65.000 ed il *gap* del trend occupazionale mostra una differenza di tre punti al di sotto della media nazionale. Riguardo al settore turistico,

uno studio risalente al marzo 2017 della Camera di Commercio di Monza e Brianza stima i danni in 170 milioni di euro assieme ad 8.000 posti di lavoro in meno.

Passando all'esame del contenuto del provvedimento, ricorda che originariamente il decreto era composto da due articoli: l'articolo 1, costituito di nove commi e recante, per le popolazioni interessate dagli eventi sismici oggetto del decreto, proroga e sospensione di termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi e sospensione del pagamento del canone RAI, e l'articolo 2, relativo all'entrata in vigore del provvedimento d'urgenza.

Nel corso dell'esame presso il Senato sono stati introdotti 15 articoli premissivi e 6 articoli aggiuntivi all'articolo 1 ed è stato modificato anche l'articolo 1, in particolare con l'introduzione di nuovi commi.

Per quanto riguarda le materie di interesse della X Commissione, rilevano, in particolare il comma 6 dell'articolo 1, non modificato dal Senato, e il comma 6-*bis* del medesimo articolo 1, introdotto dal Senato.

Il comma 6 modifica l'articolo 2-*bis*, comma 24, del decreto-legge n. 148 del 2017, al fine di differire dal 31 maggio 2018 al 1° gennaio 2019 la sospensione dei termini di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativi al pagamento delle fatture emesse da società operanti nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La sospensione di tali termini è stata più volte prorogata e differita da provvedimenti precedenti a quello in esame. Ricorda che il comma 2 del citato articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha inoltre previsto differenti decorrenze per il periodo massimo di sei mesi previsto per la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate

nei comuni colpiti dal sisma: per quelli individuati nell'Allegato 1 del decreto il termine decorre dal 24 agosto 2016, per i comuni individuati dall'Allegato 2 il termine decorre dal 26 ottobre 2016 e per quelli individuati dall'allegato 2-bis (introdotto dal decreto-legge n. 8 del 2017) il termine decorre dal 18 gennaio 2017. Il comma 2 ha poi demandato alle Autorità di regolazione competenti di provvedere: a disciplinare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi; ad introdurre agevolazioni anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni interessati; a individuare, contestualmente, anche le modalità per la copertura dell'onere derivante da tali agevolazioni, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. Al proposito ricorda che l'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico), ora ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha provveduto in tal senso già con la deliberazione 474/2016/R/COM del 25 agosto 2016 e poi con le deliberazioni 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 81/2018/R/com. Infine, in attuazione della norma di differimento introdotta dal decreto-legge in esame, l'ARERA, per ciò che attiene ai servizi energetici ha adottato, il 1° giugno 2018, la deliberazione 312/2018/R/com. È stata di conseguenza differita l'emissione della fattura unica di conguaglio – che dovrà comprendere anche gli importi non fatturati fino allo scadere del termine di sospensione dei pagamenti – non oltre il 31 marzo 2019.

Il comma 6-bis, novellando l'articolo 2-bis, comma 25 del decreto-legge n. 148 del 2017, affida alle Autorità di regolazione competenti in materia di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino alla data del 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in una « zona rossa », istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso

tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame. Quanto alle modalità di copertura delle esenzioni, la norma dispone che le Autorità procedano attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. Ricorda che l'articolo 2-bis, comma 25 del decreto-legge n. 148 del 2017, già ha demandato a provvedimenti delle Autorità di regolazione la disciplina delle modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del citato comma 24, introducendo altresì la previsione che le predette Autorità di regolazione introducano agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni colpiti dai predetti sismi, individuando le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Potrebbe risultare d'interesse per la X Commissione anche il comma 6-quater dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato che prevede in via transitoria, con riferimento a determinate aree ed imprese, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabiliti dagli articoli 4 e 22, comma 1, del decreto legislativo 148 del 2015. In particolare, il trattamento è concesso, per il 2019, entro un limite massimo di 6 mesi e nel rispetto di uno stanziamento complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro per il medesimo anno, limitatamente alle imprese che rientrino nelle seguenti condizioni: abbiano un organico superiore a 400 unità lavorative; siano ubicate nei comuni (colpiti dal sisma del 24 agosto 2016) di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, e siano contestualmente comprese in un'area riconosciuta come di crisi industriale complessa; presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali. Il trattamento in deroga in esame è ammesso a titolo di riorganizzazione aziendale ed è subordinato alla conclusione di un accordo in

sede governativa nonché allo svolgimento, da parte della regione interessata, di misure di politica attiva intese al reimpiego dei lavoratori sospesi. Il comma 8-*bis*, introdotto anch'esso dal Senato, reca poi la copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-*quater*. In particolare, alla copertura degli oneri, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n.185 del 2008.

Evidenzia inoltre che l'articolo 02, introdotto durante l'esame al Senato, inserisce un nuovo articolo 4-*ter* al decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di consentire la messa a disposizione, a cura delle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, di aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di *roulotte*, *camper* o altre unità abitative immediatamente amovibili da parte dei proprietari di seconde case danneggiate dagli eventi sismici oggetto del medesimo decreto-legge n. 189. La norma opera nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari. Si dispone poi che le aree attrezzate siano inserite nel piano comunale di emergenza e individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Gli oneri sono quantificati fissando un tetto di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, individuando la copertura nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree terremotate. È infine demandata ad un'apposita ordinanza del Commissario straordinario la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse, nonché le modalità e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree.

Per quanto riguarda sommariamente le altre modifiche introdotte dal Senato e che non interessano direttamente la competenza della X Commissione, segnala tra l'altro che esse concernono le seguenti disposizioni: proroga dello stato di emergenza (articolo 01); concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione

privata (articolo 03); indennità di occupazione di suolo pubblico (articolo 04); interventi di immediata esecuzione (articolo 05); revisione della soglia di obbligatorietà delle S.O.A (società organismi di attestazione) (articolo 06); interventi eseguiti per immediate esigenze abitative (articolo 07); ruderi e collabenti (articolo 08); semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi (articolo 09); semplificazioni amministrative (articolo 010); soggetti attuatori (articolo 011); semplificazione dei lavori della Conferenza permanente (articolo 012); centrali uniche di committenza (articolo 013); materiali da scavo (articolo 014); proroga dei mutui dei comuni e dell'indennità di funzione a favore dei sindaci (articolo 015); deroga raccolta differenziata rifiuti (articolo 1, comma 6-*ter*); proroga della sospensione dei mutui (articolo 1-*bis*); indennità di importo equiparato al trattamento di integrazione salariale (articolo 1-*ter*); deroghe alla disciplina sulle distanze dal confine stradale (articolo 1-*quater*); linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione (articolo 1-*quinqüies*); disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati (articolo 1-*sexies*); disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi (articolo 1-*septies*).

Sara MORETTO (PD) chiede se è possibile conoscere prima della seduta di domani la proposta di parere della relatrice.

Rachele SILVESTRI, *relatrice*, nell'informare che sta lavorando alla predisposizione di una proposta di parere, si impegna a renderla nota informalmente in tempi utili.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, assicura che non appena la relatrice invierà la sua proposta di parere, questa sarà trasmessa per posta elettronica a tutti i deputati della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00111 Cecconi: Iniziative volte alla regolamentazione dell'utilizzo e della vendita della cosiddetta <i>cannabis light</i> .	
5-00116 Bellucci: Iniziative volte a bloccare vendita dei prodotti a base di <i>cannabis</i> a basso contenuto di <i>Thc</i>	185
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	189
5-00112 Panizzut: Utilizzo diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare .	186
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	191
5-00113 Novelli: Erogazione di farmaci da parte degli operatori socio-sanitari	186
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	193
5-00114 Carnevali: Iniziative volte a tenere sotto controllo la gestione delle liste d'attesa .	187
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	195
5-00115 Lapia: Sulla situazione del presidio ospedaliero « S. Francesco » di Nuoro	187
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	197

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	187
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Maurizio Fugatti.

La seduta comincia alle 14.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00111 Cecconi: Iniziative volte alla regolamentazione dell'utilizzo e della vendita della cosiddetta *cannabis light*.

5-00116 Bellucci: Iniziative volte a bloccare vendita dei prodotti a base di *cannabis* a basso contenuto di *Thc*.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che le interrogazioni Cecconi 5-00111 e Bellucci 5-00116, vertendo sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE) illustra l'interrogazione Cecconi 5-00111, di cui è cofirmataria, volta a fornire una risposta alle preoccupazioni manifestate

dai produttori di canapa industriale, determinate da un possibile vuoto normativo relativo all'utilizzo delle infiorescenze di tale prodotto.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) illustra la sua interrogazione 5-00116, richiamando soprattutto il recente parere del Consiglio superiore di sanità, che si è espresso contro la vendita dei prodotti a base di *cannabis* a basso contenuto di Thc.

Il sottosegretario Maurizio FUGATTI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE), replicando, rileva che la risposta non fornisce sufficienti elementi chiarificatori rispetto alle problematiche oggetto dell'interrogazione.

A suo avviso, infatti, occorre dare risposte certe ai produttori di canapa industriale e ai soggetti che attualmente commercializzano la cosiddetta *cannabis light*.

Nel richiamare l'opportunità di una valutazione del parere del Consiglio superiore di sanità sulla base di dati aggiornati, segnala che, analogamente a quanto previsto per i semi e l'olio di canapa, quantità trascurabili di Thc dovrebbero essere tollerate anche per le infiorescenze.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), replicando, dichiara che la risposta fornita dal rappresentante del Governo non elimina le sue preoccupazioni circa il pericolo per la salute dei cittadini, rappresentato dalla vendita di prodotti a base di *cannabis* a basso contenuto di Thc.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 242 del 2016 ha introdotto una soglia di tolleranza per tale principio attivo superiore a quella consentita dalla legislazione previgente e dalle pronunce della Corte di Cassazione. Ribadendo la rilevanza del pericolo rappresentato da una sottovalutazione degli effetti dei prodotti a base di *cannabis* a basso contenuto di Thc, sollecita una rapida risposta da parte del

Ministero della salute, al fine di limitare i danni prodotti da una legge che definisce « sconsiderata ».

5-00112 Panizzut: Utilizzo diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare.

Paolo TIRAMANI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, segnalando che una semplificazione delle procedure relative all'utilizzo delle apparecchiature a risonanza magnetica nucleare settoriali anche per alcune parti del corpo diverse dagli arti potrebbe consentire di ridurre le attese dei pazienti ed assicurare un trattamento omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Il sottosegretario Maurizio FUGATTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo TIRAMANI (Lega), replicando, riconosce che la risposta fornisce quantomeno una visione complessiva delle tematiche oggetto della sua interrogazione.

Richiamando la propria personale esperienza relativa a difformità nel regime autorizzatorio tra una regione e l'altra, in quanto residente in Piemonte in un luogo vicino al confine con la Lombardia, chiede l'impegno del Governo a superare le non più attuali limitazioni poste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1994, consentendo l'utilizzo delle apparecchiature settoriali anche per l'esame di parti del corpo diverse dagli arti, a partire da porzioni della colonna vertebrale.

5-00113 Novelli: Erogazione di farmaci da parte degli operatori socio-sanitari.

Roberto NOVELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando che molte complicazioni in ambito sanitario sono causate da errori nella somministrazione di farmaci e che, di fatto, in alcune regioni questo compito è affidato anche agli ope-

ratori socio-sanitari, senza che sia prevista un'adeguata formazione.

Il sottosegretario Maurizio FUGATTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto NOVELLI (FI), replicando, si dichiara soddisfatto, in quanto la risposta articolata ha fornito tutti i necessari elementi di valutazione.

5-00114 Carnevali: Iniziative volte a tenere sotto controllo la gestione delle liste d'attesa.

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando l'enfasi posta dalla Ministra della salute sull'esigenza di ridurre i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie e osservando, in proposito, che occorre fare chiarezza circa le risorse finanziarie destinate a conseguire tale obiettivo.

Il sottosegretario Maurizio FUGATTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, rileva che la risposta fornisce indicazioni esaustive circa il modello organizzativo volto al superamento delle liste di attesa, peraltro in linea con il relativo piano nazionale attualmente in vigore, e adotta, diversamente da precedenti dichiarazioni rese dal Ministero della salute, un approccio meno rigido rispetto all'attività libero-professionale intramuraria.

Sottolinea tuttavia che rimane inesausta la richiesta di chiarimenti circa l'entità e la provenienza delle risorse aggiuntive necessarie a rendere conseguibile l'obiettivo della riduzione dei tempi di attesa.

5-00115 Lapia: Sulla situazione del presidio ospedaliero « S. Francesco » di Nuoro.

Mara LAPIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, ponendo in evidenza la

difficile condizione dei pazienti del presidio ospedaliero « S. Francesco » di Nuoro, a causa in primo luogo delle carenze relative alla dotazione di personale.

Il sottosegretario Maurizio FUGATTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mara LAPIA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta a causa dell'imprecisione dei dati forniti dall'amministrazione regionale. Segnala, in proposito, il non completamento delle previste procedure di assunzione e i disagi causati a numerosi pazienti dalla chiusura della camera iperbarica dell'ospedale in questione, per effetto dell'assenza per ferie dei medici addetti. Ricorda, inoltre, di avere attivato l'intervento del prefetto per trovare una soluzione al blocco delle sale operatorie conseguente alla mancanza di alcune figure professionali.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 15.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

C. 804 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca TROIANO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) il prescritto parere, per le parti di competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 55 del 2018, approvato dal Senato, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Fa presente che, salvo eventuali ulteriori modifiche che dovessero essere apportate al testo trasmesso dal Senato, nel corso dell'esame presso la Commissioni competente in sede referente ovvero in Assemblea, allo stato attuale l'unica disposizione che sembrerebbe investire le competenze della Commissione Affari sociali è rappresentata dall'articolo 03, introdotto dal Senato.

Tale disposizione prevede che i contributi per gli interventi di ricostruzione e di recupero degli immobili privati distrutti o gravemente danneggiati siano concessi anche per le finalità di adeguamento antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.

Fa presente che, in particolare, la lettera *a)* del comma unico dell'articolo 03 interviene sulla lettera *a)* dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo che le superfici preesistenti degli immobili distrutti da ricostruire siano aumentabili anche in ragione delle finalità sopra richiamate. Segnala che la norma vigente consente la possibilità di andare oltre i limiti delle superfici preesistenti, nell'ambito della ricostruzione, esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico. La

disposizione in esame prevede l'aumento di tali superfici anche per le finalità di adeguamento antincendio e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

La successiva lettera *b)* novella la lettera *c)* del medesimo articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo che il contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture per gli immobili gravemente danneggiati sia concesso anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per l'adeguamento energetico ed antincendio.

Al riguardo, osserva che la norma vigente prevede la concessione di un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne e delle parti comuni dell'intero edificio. Precisa quindi che, con la novella in esame, nell'ambito delle finalità di miglioramento sismico sono inclusi anche l'adeguamento energetico e antincendio e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Massimo Enrico BARONI (M5S) chiede alla presidenza se la Commissione debba addivenire all'espressione del parere di competenza nella seduta odierna.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che nella seduta già convocata per il giorno successivo potranno avere luogo eventuali interventi di deputati nonché la deliberazione del parere sul provvedimento in titolo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-00111 Cecconi: Iniziative volte alla regolamentazione dell'utilizzo e della vendita della cosiddetta *cannabis light*.**5-00116 Bellucci: Iniziative volte a bloccare vendita dei prodotti a base di *cannabis* a basso contenuto di *Thc*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli Onorevoli Cecconi e Bellucci poiché le stesse vertono sulla medesima materia, sostanziandosi, pur dopo premesse in parte differenti, in un pressoché identico quesito rivolto al Ministero della salute.

Voglio, innanzitutto, ringraziare gli interroganti poiché, con i loro atti ispettivi, mi consentono di fare chiarezza su una tematica che ha ricevuto notevole attenzione mediatica, dalla quale, tuttavia, non è emersa a sufficienza la obiettiva complessità del fenomeno.

Corrisponde a verità la circostanza che l'origine e la diffusione del fenomeno sia stata, di fatto, favorita dalle disposizioni contenute nella legge n. 242 del 2016.

Si deve, tuttavia, precisare che detto intervento normativo fa riferimento ad una pluralità di impieghi che difficilmente possono essere ricondotti all'offerta commerciale di fatto proposta dai tanti, nuovi esercizi diffusisi in questi ultimi mesi.

Una disposizione, in particolare, della legge n. 242/2016 risulterebbe essere all'origine del fenomeno: ci si riferisce all'articolo 4, comma 5, il quale se, da un lato, introduce effettivamente una scriminante per la condotta dell'agricoltore che detenga piante di canapa risultate ai controlli con un contenuto di THC superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, dall'altro, nulla dispone in merito all'eventuale destinazione d'uso delle infiorescenze che rientrino entro detto *range*: una scriminante, questa,

orientata, nell'intenzione del legislatore, solo ad esonerare di qualsivoglia responsabilità penale il coltivatore che, in buona fede, vedesse, ad esempio per effetto di agenti atmosferici, accrescere il contenuto di THC nelle proprie coltivazioni.

È, dunque, sulla base solo di una delle molteplici interpretazioni delle norme della legge n. 242, che il fenomeno di cui si è detto dianzi viene asseritamente definito quale « *cannabis legale* »: ciò anche in ragione della circostanza che tali prodotti – per quanto offerti al pubblico come vagamente riconducibili agli impieghi previsti dalla legge n. 242/2016 ed in quanto non bisognevoli delle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 – sono venduti senza che ne sia indicata alcuna modalità di utilizzo o di assunzione (essi, infatti, vengono presentati talora come « oggetti da collezione », talaltra come materiale « industriale » o « tecnico »).

La complessità del quadro sopra delineato ha, dunque, determinato questo Dicastero – posto nella obiettiva difficoltà di individuare eventuali profili di rischio connessi agli impieghi ed alle modalità di utilizzo concretamente adottati dai consumatori – a richiedere l'autorevole parere del Consiglio superiore di sanità.

Va tuttavia ricordato che il Consiglio superiore di sanità si è esclusivamente espresso nel senso della potenziale pericolosità dei prodotti presentati alla ven-

dita quali « *cannabis* » o « *cannabis light* » o « *cannabis leggera* », evidenziando la estrema variabilità degli effetti che un utilizzo privo di prescrizioni – e, pertanto, privo di limiti di quantità oltre che di indicazioni sulle modalità di assunzione – può determinare da soggetto a soggetto.

In ogni caso, ritengo corretto segnalare che si deve al Ministro Grillo la decisione di rendere pubblico, alla luce della delicatezza della materia che non può essere confusa con una banalizzazione della problematica, nell’ottica del principio di massima trasparenza cui questo Governo tiene moltissimo, la versione integrale del parere del Consiglio superiore di sanità, del quale erano stati resi noti, fino al quel momento, solo alcuni passaggi parziali, tali da non agevolare una piena comprensione del complesso fenomeno.

A fronte delle valutazioni del Consiglio Superiore di sanità, le quali risultano improntate – come è giusto che sia – al principio di massima precauzione, il Ministero, come noto, ha chiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato in or-

dine alle iniziative che, sulla base dell’ordinamento vigente, sia lecito adottare.

La complessità del fenomeno, tuttavia, è confermata anche dalla circostanza che, la medesima Avvocatura ha ritenuto opportuno integrare l’istruttoria al fine di acquisire ulteriori elementi dagli altri Dicasteri competenti istituzionalmente.

Comunico, inoltre che, nelle more dell’acquisizione del cennato parere, il Ministro della salute, il 28 giugno scorso, ha ritenuto opportuno investire anche l’Istituto Superiore di Sanità per ottenerne l’avviso in ordine agli eventuali profili di rischio per la salute pubblica ed individuale connessi agli impieghi e alle modalità di utilizzo dei prodotti in parola.

In conclusione, voglio rassicurare gli interroganti, che il Ministero della salute, non appena avrà acquisito i pareri richiesti, valuterà prontamente le iniziative idonee a tutelare la salute individuale e collettiva, se del caso anche attraverso la definizione di un nuovo quadro regolativo e normativo del fenomeno, il quale, per la sua obiettiva complessità, potrebbe investire anche profili di competenza di altri Dicasteri.

ALLEGATO 2

5-00112 Panizzut: Utilizzo diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Innanzitutto, voglio scusarmi per l'estremo tecnicismo degli elementi che mi appresto a fornirvi: ciò, tuttavia, è dovuto allo stesso tenore del quesito postomi, che impone una risposta dettagliata e, appunto, tecnica.

Come correttamente indicato dagli Onorevoli interroganti, l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 542/1994, dispone testualmente che « Le apparecchiature R.M. "settoriali" – dedicate, cioè, agli arti – utilizzando elettromagneti e/o magneti permanenti o misti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla, non sono soggette a autorizzazione all'installazione ed all'uso ».

Il comma 3 dello stesso articolo 3, aggiunge che dette apparecchiature possono essere installate in tutte le strutture sanitarie pubbliche o private, comprese quelle non dotate del servizio di radiologia diagnostica.

In caso di apparecchiature diagnostiche RMN « settoriali », la normativa prevede, dunque, che la struttura sanitaria (privata o pubblica) che intenda installare tale tipologia di apparecchiatura non debba chiedere un'autorizzazione specifica all'installazione, essendo solo obbligata a dare comunicazione alle autorità competenti (Ministero della salute, Regione, INAIL ed Istituto Superiore di Sanità) dell'inizio dell'attività.

Questo tipo di apparecchiature RMN settoriali sono, pertanto, le uniche che non necessitano di preventiva autorizzazione per poter essere installate, mentre le ap-

parecchiature RMN che effettuano l'esame diagnostico per tutti i segmenti del corpo sono soggette ad autorizzazione.

Il progresso della tecnologia di settore consente attualmente ai fabbricanti di apparecchiature RMN di mettere in commercio altre RMN denominate anch'esse « settoriali » – e, dunque, dedicate allo studio degli arti e con campo magnetico che non superi 0,5 Tesla – ma che consentono anche l'esplorazione di altri distretti corporei, in particolare la spalla, l'anca ed il rachide vertebrale.

Il fabbricante mette a disposizione dello specialista radiologo un mezzo diagnostico sicuro ed idoneo, come qualità di immagine e destinazione d'uso, anche allo studio di altri segmenti oltre agli arti, ma tali apparecchiature pongono effettivamente una problematica di autorizzazione preventiva dell'installazione.

Infatti, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 542/1994, il testo non sembra lasciare dubbi in merito alla tipologia di RMN che la normativa abbia ritenuto di esonerare da una preventiva autorizzazione di autorità sanitaria: apparecchiature settoriali – dedicate agli arti.

Va da sé che le apparecchiature RMN di nuova generazione sopra descritte non possano essere considerate come settoriali propriamente dette, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542/1994, beneficiando così dell'esonero dell'autorizzazione.

Peraltro, è noto anche a questa Amministrazione che un'interpretazione più estensiva del significato di RMN settoriali data nel tempo da alcune amministrazioni regionali, ha prodotto una situazione non

uniforme sul territorio nazionale. Alcune Regioni infatti, anche con apposite leggi regionali, hanno consentito l'installazione delle RMN settoriali di nuova generazione

Proprio al fine di stabilire « *standards* » di sicurezza ed impiego per le apparecchiature RMN, il Ministero della Salute ha attivato, nel novembre 2017, un tavolo tecnico di esperti di settore in risonanza magnetica, che ha approvato un documento tecnico finalizzato all'adozione di nuovi riferimenti aggiornati all'evoluzione tecnologica del settore ed alla contestuale abrogazione dei vetusti « *standard* di sicurezza ».

Tale documento recepisce le varie istanze innovative provenienti sia dal mondo scientifico nazionale ed internazionale per gli aspetti di sicurezza in ambito RMN, sia dalle aziende produttrici di dispositivi medici per la coerenza con la Direttiva 93/42/CEE, sia dagli organi di vigilanza per gli aspetti connessi alle installazioni ed impianti RMN, sia per l'organizzazione operativa funzionale all'ottenimento della miglior prestazione diagnostica possibile.

Con tale documento, che ha acquisito i pareri favorevoli dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'INAIL e del Consiglio Superiore di Sanità, e che è attualmente in attesa del parere della Conferenza Stato-Regioni, è stata fornita un'interpretazione univoca ed unanime delle apparecchiature RMN settoriali: solo quelle settoriali propriamente dette (dedicate esclusivamente allo studio degli arti) potranno essere esonerate dalla richiesta di autorizzazione alla competente Regione, proprio per consentire a quest'ultima di espletare la prevista prerogativa di programmazione che la normativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 542/1994, articolo 5, comma 2) riserva in ambito di apparecchiature RMN che eseguono anche lo studio di altri distretti corporei diversi dagli arti.

Dopo che sarà stato acquisito il citato parere della Conferenza Stato-Regioni, le predette indicazioni costituiranno, pertanto, un punto di chiarificazione definitivo sulla problematica rappresentata, consentendo una omogenea applicazione della normativa in parola su tutto il territorio nazionale.

ALLEGATO 3

5-00113 Novelli: Erogazione di farmaci da parte degli operatori socio-sanitari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, la figura dell'Operatore Socio Sanitario (OSS) è stata definita nell'ambito dell'Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2001.

In particolare, l'Operatore socio-sanitario, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale regionale, svolge attività indirizzata a soddisfare bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario.

Detto Accordo, oltre alle attività e alle specifiche competenze della figura in esame, individua anche gli obiettivi del relativo percorso formativo attraverso corsi di mille ore, la cui organizzazione è stata interamente demandata alle Regioni e alle Province Autonome, cui compete l'istituzione dei corsi medesimi e l'individuazione del numero dei posti disponibili sulla base del fabbisogno regionale annualmente determinato.

Per quanto attiene alle attività previste per l'Operatore Socio Sanitario, si precisa che le stesse sono definite dettagliatamente dagli allegati A e B del citato Accordo Stato-Regioni.

Preciso che tra le competenze ascrivibili a tale Operatore, non è prevista la somministrazione della terapia farmacologica al paziente, potendo l'Operatore Socio Sanitario soltanto: «aiutare – in sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del Personale preposto – per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso».

Per la tipologia di formazione e le competenze attribuite, l'Operatore Socio Sanitario, a seguito degli interventi legislativi nel settore delle professioni sanitarie, è ritenuto, secondo il Ministero della salute, far parte della categoria dell'Operatore di interesse sanitario, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, ed in quanto tale non assimilabile alle professioni sanitarie, che conseguono un'abilitazione all'esercizio professionale all'esito di un corso triennale universitario.

Pertanto, l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito con modificazioni, nella legge 8 gennaio 2002, n. 1 recante «Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario», ha previsto che, con apposito Accordo, venisse disciplinata per l'Operatore Socio Sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria, al fine di consentire a detto Operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere autonomamente alcune attività, assistenziali, in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

In attuazione di tali previsioni normative, si è reso dunque necessario completare il profilo dell'Operatore Socio Sanitario con una formazione complementare in assistenza sanitaria, che è stata disciplinata con l'Accordo siglato in data 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome.

L'Operatore Socio Sanitario, che con formazione complementare acquisisce una sua « specializzazione », conseguendo un attestato che gli consente di collaborare con l'infermiere e con l'ostetrica nello svolgimento di alcune attività assistenziali, nell'ambito, comunque, dei limiti ben individuati dall'Accordo medesimo.

Nell'allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, in particolare, è previsto che l'Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria: « è in grado di eseguire la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione ».

Inoltre, egli è in grado di eseguire: « la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione ».

Pertanto, in conclusione, si deve rimarcare che i compiti e le funzioni dell'Operatore Socio Sanitario e dell'OSSS (OSS specializzato) all'interno delle organizzazioni aziendali, devono in ogni caso essere coerenti con le disposizioni ora citate.

Preciso, comunque, che sulla base della normativa sopra esposta, tali compiti non possono confondersi con quelli ascrivibili alla professione sanitaria di Infermiere, che in qualità di responsabile dell'assistenza generale deve sovrintendere in ogni caso alle attività dell'Operatore Socio Sanitario e dell'Operatore Socio Sanitario con formazione complementare.

Nell'ambito dell'Ordinamento Costituzionale vigente, resta, peraltro, affidato alle Regioni il compito di assicurare che in ciascuna realtà organizzativa venga data piena attuazione al quadro normativo di riferimento sopra descritto.

Occorre, infine, segnalare che l'istituzione di una specifica area delle professioni socio-sanitarie all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, trova oggi pieno riconoscimento attraverso l'articolo 5 della legge n. 3 del 2018, il quale rinvia ad uno o più Accordi, sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni l'individuazione di nuovi profili professionali socio-sanitari.

L'individuazione di tali nuovi profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, dovrà avvenire in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e socio-sanitari regionali.

Il medesimo articolo 5 stabilisce inoltre che: « sono ricompresi nell'area professionale socio-sanitaria i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale ».

Peraltro, l'istituzione dell'area socio-sanitaria è prevista anche nel nuovo CCNL Comparto sanità 2016-2018, che demanda ad una specifica Commissione paritetica tra Aran e Parti firmatari, l'individuazione del personale da collocare in essa.

A tal riguardo, voglio rimarcare che il Ministero della salute avvierà approfondimenti con le Regioni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 3 del 2018.

Da ultimo, con riferimento specifico ai fatti rappresentati nell'interrogazione parlamentare in esame, nulla risulta agli atti della competente Direzione Generale di questo Ministero.

Concludo assicurando che il Ministero della salute, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, è sempre pronto ad attivare i Carabinieri-NAS, ogni qualvolta pervengano segnalazioni e/o esposti relativi a casi di esercizio abusivo di professioni sanitarie.

ALLEGATO 4

5-00114 Carnevali: Iniziative volte a tenere sotto controllo la gestione delle liste d'attesa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La tematica in esame è, tuttora, disciplinata dal « Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2010-2012 »: un documento evidentemente risalente nel tempo, il cui aggiornamento, purtroppo, non è ancora venuto a definizione, costituendo una eredità della precedente legislatura.

Anche per questo motivo, il Ministro Grillo, tra i primi atti del suo insediamento, è voluta intervenire con una specifica iniziativa rivolta alle Regioni, di cui gli Onorevoli interroganti sono a conoscenza: motivo per il quale se ne rende inutile ripetere i contenuti.

Mi concentrerò, allora, come richiesto dai colleghi interroganti, sui contenuti del nuovo Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2018-2020, la cui attività di aggiornamento sta proseguendo a cura del Tavolo Tecnico costituito da rappresentanti ed esperti del Ministero della salute, Regioni e Province Autonome, Agenas, Istituto Superiore di Sanità e « Cittadinanza Attiva ».

Obiettivo principale del nuovo Piano è quello di assicurare la condivisione di un percorso per il governo delle liste di attesa, finalizzato a garantire un appropriato, equo e tempestivo accesso dei cittadini ai servizi sanitari, che si realizza con l'applicazione di rigorosi criteri di appropriatezza, il rispetto delle classi di priorità, sia nella fase di prenotazione che di erogazione, nonché la trasparenza riguardo alle informazioni relative alle liste di attesa e alle modalità di prenotazione.

Nello specifico, volendo anticipare i contenuti del PNGLA 2018-2020, attualmente in istruttoria, desidero rimarcare che sarà affermato il principio che nel

caso di mancata esplicitazione dei tempi massimi di attesa nei Piani regionali, dovranno comunque essere rispettati i parametri temporali determinati nel Piano nazionale.

Il PNGLA 2018-2020 fornirà, inoltre, l'elenco preciso delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera soggette ai monitoraggi, le cui risultanze, nell'ottica della massima trasparenza, saranno pubblicati periodicamente nel portale del Ministero della salute.

Inoltre, verrà confermato l'obbligo di indicare sulla prescrizione il codice della classe di priorità, il quesito diagnostico e se si tratta di prime visite/prime prestazioni diagnostiche ovvero di accesso successivo.

È importante che nelle prescrizioni sia chiaro, infatti, se si tratta di prestazione in primo accesso (primo contatto del cittadino con il Servizio Sanitario Nazionale) o in accesso successivo al primo (seconda visita, ulteriore indagine reputata necessaria al fine di approfondimento e del completamento dell'*iter* diagnostico e conseguente alla prestazione inizialmente richiesta).

Le Aziende Sanitarie dovranno, inoltre, prevedere la possibilità di prenotare l'appuntamento direttamente, senza rimandare la prescrizione al Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta.

Il nuovo Piano evidenzierà il diritto a che nei Piani regionali vengano riportate le modalità alternative di accesso alle prestazioni, nel caso in cui le stesse non

possano essere garantite, con l'ordinaria offerta aziendale, nei tempi massimi di attesa individuati.

Le Regioni, nei loro Piani regionali, dovranno provvedere ad un'adeguata organizzazione delle attività in libera professione erogata per conto e a carico delle Aziende, ai fini del contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni particolarmente critiche, nonché alla verifica ed al controllo delle prestazioni erogate in libera professione a favore e a carico dell'utente che ne fa richiesta, per le quali devono essere attivati percorsi di prenotazione differenziati rispetto alle prenotazioni in regime istituzionale, attraverso numeri telefonici, sportelli e agende dedicate.

Tra gli strumenti di governo della domanda, saranno promossi modelli gestionali, da attuarsi previa analisi di fattibilità e in relazione alle risorse disponibili, tra cui i « Raggruppamenti di Attesa Omogenea-RAO » per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, che prevedono il coinvolgimento di soggetti/medici prescrittori ed erogatori.

Tra gli strumenti di governo dell'offerta, vi sarà l'implementazione della capacità erogativa, in relazione alle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli contrattuali, quali, ad esempio, l'estensione delle attività diagnostiche in fasce orarie ulteriori e diverse da quelle già programmate.

Desidero rimarcare che il nuovo Piano sarà improntato alla gestione trasparente ed alla totale visibilità delle agende di prenotazione, tanto in modalità condivisa che riservata, sia per il primo accesso che per i controlli successivi, nonché delle prestazioni specialistiche, includendo tutta

l'attività erogata, compresa quella in regime ALPI: il Centro Unico di Prenotazione deve gestire in maniera centralizzata tutte le agende delle strutture pubbliche e private accreditate.

Riguardo la presa in carico del paziente e dei suoi bisogni, le Regioni e Province Autonome definiranno specifici percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali PDTA (sia in ambito ospedaliero che territoriale) correlati alle patologie di maggior impatto (oncologiche e cardio-vascolari, nell'ambito della cronicità) e ne cureranno l'implementazione, fornendo precise indicazioni nei propri Piani regionali di governo delle liste di attesa (PRGLA).

In definitiva, il nuovo Piano stabilirà il principio per cui la fornitura di servizi in tempi congrui e rispondenti ai bisogni dei cittadini rientra tra i principali criteri di valutazione in merito alla attività delle Regioni, nel momento in cui queste intendano accedere al maggior finanziamento del SSN.

I dati richiesti rappresenteranno, dunque, un parametro obiettivo, di natura tecnica e organizzativa, in grado di misurare l'effettivo impegno delle Regioni nel garantire l'erogazione di prestazioni entro tempi appropriati alle condizioni cliniche dei pazienti.

Concludo rassicurando gli Onorevoli interroganti che la soluzione dell'annosa e complessa questione delle liste di attesa rappresenta una priorità per il Ministro della salute, come peraltro indicato nel contratto di governo, e che le relative iniziative potranno già essere attuate nell'ambito delle risorse complessivamente a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale.

ALLEGATO 5

**5-00115 Lapia: Sulla situazione del presidio ospedaliero
« S. Francesco » di Nuoro.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli onorevoli interroganti per il quesito posto con l'interrogazione in esame ed illustro le notizie acquisite da parte dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, cui, come noto, compete l'organizzazione dei servizi sanitari sul territorio.

L'Assessorato ha inteso, innanzitutto, precisare che nessun taglio è previsto nel 2018 in Sardegna nei confronti del personale sanitario, in quanto dopo due anni di riduzione del « *turn over* », le Aziende Sanitarie potranno ricoprire, entro quest'anno, il 100 per cento delle cessazioni dal Servizio.

Sempre secondo il predetto Assessorato, il processo di stabilizzazione e le nomine in ruolo per circa 1500 dipendenti, stanno determinando un certo rallentamento temporaneo, che si sta risolvendo in questi giorni.

In particolare, per quanto riguarda una « *dismissione delle principali funzioni dei reparti del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro e la carenza del personale addetto* » è stato qui riferito che al momento risulta pianificata una riduzione/sospensione programmata di attività ambulatoriali o di sala operatoria, nei mesi di luglio ed agosto, in relazione al « *piano ferie* », predisposto al fine di consentire il godimento di un adeguato periodo di riposo, per tutto il personale della dirigenza e del comparto, nell'arco temporale compreso tra il 15 giugno-30 settembre.

Nel frattempo, la competente Direzione aziendale è impegnata ad assicurare le sostituzioni di personale del comparto assente per lunghi periodi tramite assunzioni a tempo determinato, nonché attraverso la

proroga dei contratti in scadenza nei prossimi mesi e l'acquisizione del personale su posto vacante o in sostituzione.

È stata inoltre data assicurazione che viene tenuto sotto costante monitoraggio il rispetto della normativa sull'organizzazione del lavoro, non risultando tendenzialmente, finora, violazioni per riduzione dei periodi di riposo (11 ore tra un turno e l'altro) relativamente al personale del comparto.

Per quanto concerne il Pronto Soccorso, con 32.000 passaggi annui (e tempi di attesa migliori rispetto a quelli del 2017), al momento risultano in servizio un numero di medici sufficiente ad assicurare la copertura dei turni, con n. 2 medici e n. 5 infermieri per turni diurni e n. 4 notturno, stante il personale assente per ferie, infortunio e pensionamento.

In relazione alle criticità segnalate per la Unità Operativa di Ostetricia-Ginecologia, determinate dall'assenza non programmata di 3 ostetriche, in attesa del reclutamento di personale in sostituzione, si è ritenuto opportuno, così come già accaduto anche nel recente passato, avvalersi della collaborazione degli Infermieri strumentisti del Blocco Operatorio, in particolare dell'equipe A2, che si occupa di chirurgia elettiva e d'urgenza per Urologia e Ginecologia: ciò al fine di garantire la massima sicurezza per utenti e professionisti nel Punto nascita e nello stesso Blocco Operatorio.

A tal proposito, viene precisato che né il profilo professionale, né il codice deontologico impediscono all'infermiere e all'Ostetrica il supporto all'attività operatoria nella gestione del parto cesareo.

L'assenza delle 3 ostetriche ha inevitabilmente comportato una ricalendarizzazione delle attività; tuttavia l'Assessorato ha voluto sottolineare l'impegno dell'intera struttura finalizzato a ridurre i disagi, per cui va riconosciuto in particolare il lavoro degli operatori sanitari interessati, fermo restando che non sussiste alcun pregiudizio per la sicurezza dei pazienti.

La Direzione ATS Sardegna/ASSL Nuoro è, inoltre, impegnata in un piano di riorganizzazione delle attività, con una specifica attenzione proprio alle problematiche della sicurezza di pazienti e operatori, e che – con il coinvolgimento di tutti i professionisti interessati e l'acquisizione di ulteriori risorse – consentirà al Presidio Ospedaliero San Francesco, in sinergia con Azienda Ospedaliera « Brotzu » e Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di svolgere appieno il suo ruolo di « terzo polo » sanitario regionale nella rete dell'emergenza-urgenza per le patologie tempo-dipendenti.

In relazione alla riferita mancanza di farmaci necessari ed essenziali a garantire

i livelli minimi di cura dei pazienti, l'Assessorato ha ammesso che il sistema di approvvigionamento ha registrato qualche criticità in passato, tuttavia compensata tra le varie Aree.

In relazione al presunto non utilizzo di macchinari per assenza di personale, l'Assessorato ha riferito che si sono verificate parziali assenze programmate del personale su parziali funzioni specifiche, ma questo non è in alcun modo riconducibile alla volontà di depotenziare servizi e prestazioni del P.O. « San Francesco » di Nuoro.

In conclusione, desidero assicurare gli onorevoli interroganti che in esito ad una più accurata analisi dei dati e delle informazioni che sono stati raccolti specificamente per questo atto ispettivo, il Ministero valuterà le opportune iniziative finalizzate a tutelare il livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sanitari offerti dall'Ospedale San Francesco di Nuoro, a migliore tutela della cittadinanza servita da tale presidio ospedaliero.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Cia-Agricoltori italiani, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare (Acgi Agrital, Legacoop agroalimentare, Fedagripesca confcooperative), Confeuro, Coldiretti, UeCoop e Unci settore agroalimentare e pesca, sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare	199
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 luglio 2018.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Cia-Agricoltori italiani, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare (Acgi Agrital, Legacoop agroalimentare, Fedagripesca confcooperative), Confeuro, Coldiretti, UeCoop e Unci settore agroalimentare e pesca, sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 13.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del Presidente 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. Esame C. 764 Governo (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 4

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Esame C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 5

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 10

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018 (*Svolgimento e conclusione*) 12

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Atto n. 32) 13

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli, sulle linee programmatiche del dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 14

COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	16
Audizione del Ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	16

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Atto n. 25 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	18
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci, C. 664 Verini, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	37

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. C. 85 – A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	30
DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale. C. 764 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	38

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 17 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	39
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	40
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	40
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	41
DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale. C. 764 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	41

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato Anzaldi C. 336, Nesci C. 513, Verini C. 664, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
---	----

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	49
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza. Atto n. 27 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	52
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2018, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 30 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	53

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. C. 85 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	55
DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. C. 764 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	68
DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	72

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	84
DL 55/2018: Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	85

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e il direttore dell'Agenzia entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018. Atto n. 21 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	90
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	92

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	94
DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

D.L. 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Emendamenti C. 85-103-414-785-A	104

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	181
--	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00111 Cecconi: Iniziative volte alla regolamentazione dell'utilizzo e della vendita della cosiddetta <i>cannabis light</i> .	
5-00116 Bellucci: Iniziative volte a bloccare vendita dei prodotti a base di <i>cannabis</i> a basso contenuto di Thc	185
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	189
5-00112 Panizzut: Utilizzo diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare .	186
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	191
5-00113 Novelli: Erogazione di farmaci da parte degli operatori socio-sanitari	186
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	193
5-00114 Carnevali: Iniziative volte a tenere sotto controllo la gestione delle liste d'attesa .	187
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	195
5-00115 Lapia: Sulla situazione del presidio ospedaliero « S. Francesco » di Nuoro	187
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	197

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	187
--	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Cia-Agricoltori italiani, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare (Acgi Agrital, Legacoop agroalimentare, Fedagri pesca confcooperative), Confeuro, Coldiretti, UeCoop e Unci settore agroalimentare e pesca, sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare 199

